

MICHELE MANCINO  
GIOVANNI ROMEO

# CLERO CRIMINALE

L'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici  
nell'Italia della Controriforma

I documenti: il Cinquecento



fedOA Press



Università degli Studi di Napoli Federico II  
Dipartimento di Studi Umanistici

Una parte delle ricerche confluite nel volume è stata realizzata grazie ai finanziamenti ricevuti per il progetto *I tribunali criminali ecclesiastici nell'Italia del Seicento: il caso di Napoli*, sviluppato nell'ambito del PRIN 2008-2010 delle Università di Parma e di Napoli Federico II e dedicato al tema *Cattolicesimi del XVII secolo: Italia, Francia e Spagna*.

Comitato scientifico

Elena Bonora, Università degli Studi di Parma  
Daniela Bredi, Università degli Studi di Roma La Sapienza  
Barbara A. Naddeo, The City University of New York  
Giovanni Romeo, Università degli Studi di Napoli Federico II  
Roberto Rusconi, Università degli Studi di Roma Tre  
Pierroberto Scaramella, Università degli Studi di Bari

Peer-review

Tutti gli E-Book di fedOA Press sono sottoposti a peer-review secondo la modalità del “doppio cieco”.

I nomi dei referee sono inseriti nell'elenco, annualmente aggiornato, pubblicato all'indirizzo: <http://www.fedoapress.unina.it>.

I pareri dei referee sono archiviati.

All published e-books are double-blind peer reviewed at least by two referees.

Their list is yearly updated at URL: <http://www.fedoapress.unina.it>.

Their reviews are archived.

Michele Mancino  
Giovanni Romeo

## Clero criminale

L'onore della Chiesa e i delitti degli  
ecclesiastici nell'Italia della Controriforma

I documenti: il Cinquecento



fedOAPress

Clero criminale : l'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della Controriforma : i documenti: il Cinquecento / Michele Mancino , Giovanni Romeo. – Napoli : FedOAPress, 2014.

Accesso alla versione elettronica:  
<http://www.fedoapress.unina.it>

ISBN: 978-88-6887-000-3  
DOI: 10.6093/978-88-6887-000-3

In copertina: Leonhard Beck, *Mönch und Magd* (1523),  
Staatliche Museen zu Berlin, Holzschnitt.

© 2014 FedOAPress

Università degli Studi di Napoli Federico II  
Centro di Ateneo per le Biblioteche  
FedOAPress  
Piazza Bellini 59-60  
80138 Napoli, Italy  
<http://www.fedoapress.unina.it/>

*Printed in Italy*

Gli E-Book di FedOAPress sono pubblicati sotto una licenza  
*Creative Commons Attribution 3.0*

## Indice

Premessa	7
Ringraziamenti	13
Abbreviazioni	15
I. Prima del concilio di Trento	17
II. I decreti tridentini sul governo dei crimini comuni del clero	25
III. Un concilio in soffitta. Il governo dei crimini comuni del clero nell'Italia postridentina	39
IV. Verso la quaresima, lentamente. Vite disordinate di preti, frati e chierici italiani del Cinquecento	119
Bibliografia	163



## Premessa

L'antologia che presentiamo è il frutto delle ricerche culminate nell'aprile del 2013 nella pubblicazione, per i tipi dell'editore Laterza, della monografia *Clero criminale. L'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della Controriforma*. In essa abbiamo esaminato un problema storico finora poco studiato: il trattamento dei crimini comuni del clero in Italia nel Cinque-Seicento, dallo spartiacque dei progetti di riforma elaborati dal concilio di Trento (1545-1563) alle speranze di rinnovamento alimentate circa un secolo dopo dal pontificato di Innocenzo XI (1676-1689). Ecco i temi essenziali affrontati nel volume.

L'esigenza di punire adeguatamente gli ecclesiastici delinquenti maturò con lentezza nelle autorità centrali e locali della Chiesa italiana del Cinquecento, anche perché esse stesse, dai cardinali ai vescovi, per non parlare dei papi, offrivano da tempo un quadro desolante di immoralità e di corruzione. Né la situazione cambiò più di tanto nei decenni centrali del secolo, quando la frattura religiosa dell'Europa, ormai irreversibile, rese ovunque più urgente per la Chiesa cattolica il bisogno di formare ecclesiastici qualificati e moralmente ineccepibili. I dati raccolti sono impietosi. Nel tardo Cinquecento una parte consistente del clero italiano – si tratta, nelle aree in cui se ne è potuta misurare l'entità, di numeri che oscillano tra il 20 e il 25% dei chierici e degli ordinati – è coinvolta, anche ripetutamente, in procedimenti penali per crimini comuni di ogni genere, non di rado molto gravi. Inoltre, una quota di ecclesiastici

ancora più alta – che in parecchie diocesi, a giudicare dalle lamentele dei vescovi, è la maggioranza – sembra del tutto inadeguata a reggere il peso delle più intense attività pastorali previste dai decreti tridentini. Servirono a poco gli inasprimenti normativi, l'aumento esponenziale delle iniziative giudiziarie, i tentativi di formare sacerdoti più preparati e più vicini al severo modello delineato a Trento. Il confronto con il rigore con cui negli stessi anni si cercò di porre un freno alle inadempienze religiose dei laici è indicativo.

Le speranze in una riforma incisiva degli ecclesiastici, coltivate peraltro da una minoranza di prelati, si infransero molto presto, già nel corso del Cinquecento, contro ostacoli di ogni genere. Decisive al riguardo furono soprattutto due circostanze: la ferma volontà della Curia romana di riaffermare il privilegio di foro, cioè il diritto del clero delinquente di essere giudicato solo da tribunali della Chiesa, e la facilità con cui le condanne esemplari emanate in primo grado – peraltro poco frequenti – erano sistematicamente annullate o annacquate in appello da altri giudici ecclesiastici, più sensibili all'immagine complessiva del clero che all'esigenza di ripulirlo dalle mele marce. Oltre al rilievo di questa prassi giudiziaria, che si traduceva, per gli uomini di Chiesa finiti alla sbarra, nell'adozione di pene poco più che simboliche, anche di fronte a delitti gravi, bisogna tener conto delle conseguenze di una scelta pastorale altrettanto discutibile, ma abituale nelle autorità diocesane: i curati e i cappellani condannati continuavano di solito a ricoprire gli stessi incarichi pastorali di cui erano responsabili prima di delinquere, negli stessi luoghi e nelle stesse chiese dove avevano 'sbagliato', anche quando erano recidivi e avevano dato scandalo.

Perciò l'infittirsi delle iniziative penali contro i criminali in tonaca che si registra nei tribunali vescovili

italiani all'indomani del concilio di Trento è poco più di un fuoco di paglia. Furono quasi sempre schermaglie ininfluenti, che non solo non rendevano giustizia alle vittime degli abusi del clero e non dissuadevano i colpevoli dal persistere negli eccessi, ma ne rafforzavano la propensione a delinquere, li facevano sentire veri e propri intoccabili. Alla fine, la sola, sostanziosa svolta che si impose in età tridentina nel paese del papa fu l'egemonia incontrastata di una giustizia di comodo, quella garantita dalla Chiesa ai suoi uomini. Da allora fu molto più difficile per i giudici secolari reprimere con severità i delitti più odiosi del clero, come avevano cercato di fare, forse con alterni successi, per secoli: continui conflitti di giurisdizione ne resero faticosi e controversi gli interventi.

Così, grazie al nuovo regime di quasi monopolio in cui i tribunali ecclesiastici operarono dal tardo Cinquecento, parecchie migliaia di preti, frati e chierici conservarono in Italia a lungo, forse in certe zone fino al tardo Settecento, stili di vita incompatibili, oltre che con i severi modelli di comportamento delineati dal concilio di Trento, con le regole più elementari della convivenza civile. Di fronte a disordini così diffusi il disagio e l'imbarazzo dei laici, e degli stessi sacerdoti onesti, sono evidenti, palpabili. Se infatti verso la scelta di vivere con donna e figli, molto comune nel clero dell'Europa cattolica, a cominciare dai curati e dai canonici delle cattedrali, ci fu a lungo tolleranza nei fedeli e nei confratelli, per il resto proteste e lamentele non mancarono, soprattutto da parte di chi ne subiva gli atti criminosi, con esiti oggi inimmaginabili: basti pensare ai nutriti elenchi settecenteschi di ecclesiastici assassini e assassinati, spia di rapporti quotidiani tra clero e laicato non proprio scontati per un osservatore del XXI secolo.

Questi sorprendenti risultati, che invitano a riflettere sull'applicabilità alla storia del clero di concetti storiografici oggi molto in voga, come quello di disciplinamento, non sono solo il frutto dello spoglio di alcune migliaia di processi e di sentenze. È questo uno degli aspetti più indicativi della questione. Se avessimo privilegiato le fonti giudiziarie, sarebbe stato legittimo il rilievo che ci è stato mosso da alcuni dei primi lettori del libro: avremmo fatto di ogni erba un fascio, generalizzando abusi che riguardavano un minoranza, infangando indebitamente la Chiesa tutta. Le cose non stanno così. Le conclusioni raggiunte rispecchiano un'indagine ad ampio raggio, che ha tenuto conto di fonti di ogni genere, dai verbali delle visite pastorali agli atti sinodali, dalle relazioni triennali presentate al papa dai vescovi italiani all'influenza esercitata sul trattamento dei crimini comuni del clero dalle più influenti Congregazioni romane. Al centro del volume non sono gli eccessi di un numero tra l'altro non irrisorio di ecclesiastici, ma le coperture sistematicamente garantite loro dai più alti esponenti delle Chiese locali e dai vertici romani.

Proprio per la ricchezza e l'interesse di questi documenti ci è sembrato utile trascriverne un'ampia selezione, articolata in cinque sezioni, corrispondenti alla situazione pretridentina, all'età postridentina (che ne abbraccia tre, per la particolare importanza e vivacità delle fonti) e al Seicento<sup>1</sup>. Quest'ultima parte, purtroppo, sarà pronta solo nel corso del 2014, sia per l'ampiezza e l'eterogeneità della documentazione consultata, sia per la difficoltà di ef-

<sup>1</sup> Anche questa antologia, come il volume, è stata pensata e voluta di comune intento dagli autori. Dal punto di vista della scrittura e delle trascrizioni, precisiamo però che la Premessa, le prime due sezioni e la bibliografia sono opera di M. Mancino, le sezioni III e IV di G. Romeo.

fettuare i necessari controlli, per la lunga chiusura estiva di molti archivi ecclesiastici.

Dal momento che l'antologia è accessibile a chiunque, abbiamo ritenuto doveroso facilitarne la lettura. Ci è sembrato perciò opportuno tradurre in italiano i brani interamente o parzialmente scritti in latino, chiarire con note a piè di pagina il significato di parole ormai incomprendibili a una parte degli stessi lettori italiani, o perché scomparse, o perché vive solo nell'uso dialettale, e corredare i documenti scelti di brevi testi introduttivi, utili sia per i lettori non specialisti, sia per gli studenti universitari alle prime armi<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Per la trascrizione degli inediti ci siamo attenuti ai seguenti criteri: scioglimento delle abbreviazioni, modernizzazione della punteggiatura, omissione delle note marginali irrilevanti e delle sottolineature. Tra parentesi quadre sono le ricostruzioni congeturali, in corrispondenza di lacerazioni o macchie dei manoscritti. I puntini sospensivi tra parentesi quadre segnalano i gruppi di lettere o di parole non identificabili, per guasti o corrosioni dei mss. Inoltre, precedute da *scil.*, sono tra parentesi quadre brevi aggiunte dei curatori, necessarie per la piena comprensione del testo. In nota sono sempre state segnalate sia le parole depennate e le sviste dei notai, sia le traduzioni dei brani latini.



## Ringraziamenti

Alla fine del lavoro svolto per predisporre questa antologia ci corre l'obbligo di ringraziare i Direttori e il personale tutto degli archivi da cui sono tratti gli inediti che ne costituiscono la parte principale e delle biblioteche che conservano altri documenti preziosi, manoscritti e a stampa. È stato anche per la disponibilità individuale di moltissime persone che abbiamo potuto completare in tempi ragionevoli un lavoro impegnativo, preparato in anni difficilissimi per la ricerca e la cultura in Italia. I loro nomi sono indicati nel libro di cui la raccolta che qui si pubblica è il complemento; ma vogliamo di nuovo ricordarne la gentilezza e l'apertura mentale, decisive per gli andamenti di un'indagine complicata, soprattutto in considerazione degli atteggiamenti di preclusione che abbiamo registrato in una minoranza non proprio esigua di archivisti ecclesiastici (i casi più gravi sono stati segnalati nel volume).



## Abbreviazioni

AAC	Archivio arcivescovile di Capua
AAP	Archivio arcivescovile di Pisa
AC	Acta criminalia
ACDF	Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede
ADC	Archivio diocesano di Telese-Cerreto Sannita
ADV	Archivio diocesano di Vallo della Lucania
ASDN	Archivio storico diocesano di Napoli
ASF	Archivio di Stato di Firenze
ASN	Archivio di Stato di Napoli
ASPV	Archivio storico del patriarcato di Venezia
ASV	Archivio Segreto Vaticano
BAV	Biblioteca Apostolica Vaticana
CONC	Congregazione del Concilio
CVR	Congregazione dei Vescovi e Regolari
DBI	Dizionario biografico degli italiani
DSI	Dizionario storico dell'Inquisizione
LL VV SS LL	Libri Litterarum Visitationum Sacrorum Liminum
NV	Nunziatura di Venezia
PC	Processi criminali
POS	Positiones
RD	Relationes dioecesium
RE	Registra Episcoporum
RM	Registra Monialium
RR	Registra Regularium
URB. LAT	Urbinati Latini



## I. Prima del concilio di Trento

Pubblichiamo in questa sezione tre inediti, che documentano sia la crisi in cui versa il clero italiano nel Cinquecento pretridentino, ai vertici delle Chiese locali (**doc. 1**: vi campeggia la figura del vicario generale della diocesi di Castellammare di Stabia nel 1538, un prelado sprezzante e aggressivo, che pretende di essere esente dalla giurisdizione dell'arcivescovo di Sorrento) e all'interno di un Ordine religioso di grandi tradizioni come quello dei certosini (**doc. 2**: la dissacrante 'commedia' scritta e messa in scena da uno di essi nel carnevale veneziano del 1551), sia i primi segni di intolleranza della Chiesa nei confronti delle trasgressioni dei laici (**doc. 3**: la dura sentenza emanata nel 1560 dal tribunale arcivescovile di Pisa nei confronti di un uomo accusato di bestemmiare e di picchiare la madre).

### 1. 1538: la tracotanza di don Paolo Coppola, vicario generale di Castellammare di Stabia<sup>1</sup>

Dall'interrogatorio del 2 novembre 1538

Interrogato ... per che causa ipso deposante sta presone<sup>2</sup>

<sup>1</sup> ASDN, *PC*, 1538, fascicolo contenente i processi a don Paolo Cappello e a don Paolo Coppola, cc. s.n. Nel manoscritto si conservano:

1) gli atti del processo delegato dalla Sede apostolica al tribunale arcivescovile di Napoli, a cui toccò stabilire a chi spettasse il diritto di procedere contro il sacerdote Paolo Cappello (presunto stupratore di una ragazza), rivendicato sia dai giudici diocesani di Castellammare di Stabia, cui era sogget-

Prima di aver giurato asserì ... che ipso se examina senza preiudicio de lo suo iodice competente.

Interrogato chi ei suo iodice competente

Disse che non lo sa. Et poi aggiunse che lo iudice suo competente ei il papa, perché ei commissario del papa, come appare per commissione soa.

Interrogato se lo Reverendissimo Archiepiscopo surrentino et sua Corte come Corte metropolitana dela Corte episcopale de Castello ad mare ei iodice competente de ipso deposante

Disse che sì, signor: quando non fosse commissario del papa, ipso forria mio iodice.

Interrogato per che causa ipso deposante ei venuto avanti lo prefato signor archiepiscopo surrentino

Disse che ei venuto per presentare una petitione.

Interrogato per che causa ipso deposante ei venuto ad presentare ditta petitione

Disse: Per mostrare che era commissario. ...

Interrogato se ipso deposante ei stato mai citato per lo iurato et nuncio delo signor archiepiscopo et sua corte per una informazione

Disse che non se ricorda e aggiunse: In che cosa?

E letto da me notaio il mandato informativo a lui notificato,

to il prete, sia da quelli del foro arcivescovile di Sorrento, al quale si era appellato l'imputato;

2) il processo di primo grado intentato dal tribunale vescovile di Castellammare di Stabia contro il Cappello e quello d'appello, celebrato nella Curia arcivescovile di Sorrento. Rientra in questo procedimento l'iniziativa legale contro don Paolo Coppola, vicario generale di Castellammare di Stabia: querelato da un nunzio dell'arcivescovo di Sorrento, Salvatore Fienca, per averlo maltrattato nell'atto in cui gli intimava la citazione a comparire nel tribunale metropolitano, è incarcerato e poi interrogato il 2 novembre 1538 (da questo costituito è tratto lo stralcio che trascriviamo). Il ritiro delle querela consentì il proscioglimento del Coppola, il quale però venne subito meno all'impegno, assunto in giudizio, di sottomettersi alla giurisdizione del metropolitano, e inoltrò appello a Roma.

<sup>2</sup> In napoletano: è prigioniero, sta in carcere.

## I. Prima del concilio di Trento

disse: Non mi ricordo, potria essere de sì, però non mi ricordo; e aggiunse, dopo essersi meglio ricordato: Dirò che mi ricordo essere stato citato.

Interrogato perché ipso deposante non ei comparso

Disse che ipso deposante compareva con tutto che non era tenuto de venire. ...

Interrogato se ipso deposante ei sacerdote et celebra messa, disse: De gratia che sono sacerdote et celebri messa.

Interrogato quanto tempo have che non have celebrato

Disse che non se ricorda, perché queste vendegne, monsignore, ei stato affannato e se have facto servire le messe per non posser dire le messe ipso. ...

E poiché nello stesso istante si presentò davanti a noi e nella nostra Curia, e in presenza dello stesso prete Paolo Coppola, il predetto chierico Salvatore, giurato e inserviente della stessa Curia, ... fatto il confronto dalla nostra Curia tra il detto chierico Salvatore e il predetto prete Paolo Coppola e invitato il detto chierico Salvatore Fienca, inserviente della Curia, dopo aver giurato, a dire in presenza dello stesso prete Paolo, che vedeva e ascoltava, como passò il facto che lo primo di de octubro proxime passato ... lo dicto dopno Paulo ... decte uno pugno in testa de ipso Salvatore et li levai da mano la citatione che teneva, sì come questo et altro appare in la querela exposita per ipso in nostra Corte

Disse che ei lo vero, che me levai per forza la citatione da mano et me donai uno pugno in testa et me fece cadere la barrecta in terra et certi denari che teneva in mano, alla presenza del detto prete Paolo, che diceva che mai disse più gran boscìa<sup>3</sup> che questa, perché non ne havea nulla causa: Che ho che [s]partire con ipso, che non havea ad fare altro che piacere, che non ho dato né pensato de dare mai ad alcuno che me have facto dispiacere.

<sup>3</sup> In napoletano: bugia.

Ma lo stesso chierico Salvatore gli ribadiva lì stesso che li dixè: Se tu ze veni et non fai lo offitio come se deve, te voglio crepare de cauze<sup>4</sup>.

Il quale prete Paolo sorrise, dicendo: Ho, ho, ho, che li voleva essere mastro de scola. E aggiunse: Non scrivete quelle parole: Ho, ho, ho, che non le ho dicte, solo ho dicto che non li sono mastro de scola.

E interrogato di nuovo il predetto chierico Salvatore se ei lo vero che lo have bactuto lo dicto dopno Paulo, disse: Signor sì, che subito che in la casa de notario Bartholomeo lo dicto dopno Paulo levai da mano de ipso serviente la citatione et la decte in potere de notario Bartholomeo ... et li donai uno pugno in testa et li fece cadere da capo la barrecta et certi denari et lo volse crepare de cauze. Et uscendo ipso da dicta casa, lo prefato dopno Paulo le disse: Se tu quando viene qua non fai quello che dice, te voglio crepare de cauze, alla presenza di detto dopno Paulo, che disse: Tutte sono boscìe, ma chi tello have dicto ... haverrà quello merito che se expecta, perché non fo mai tale cosa né serà, né l'ho pensata, perché non ne havea causa, alla presenza del detto chierico Salvatore, che ratificò e accettò quanto aveva detto e deposto, mentre lo stesso prete Paolo ribatté che mai fo più gran boscìa che questa ... mai fo tale cosa et se deve dare più credito ad me che ad milli pari soi....

<sup>4</sup> In napoletano: calci.

## 2. Venezia 1551: la commedia carnevalesca di un certosino<sup>5</sup>

Il 14 febbraio 1551 comparve<sup>6</sup> davanti al Reverendo Signor Uditore prete Battista Barilari, della chiesa di S. Agnese, e con forte irritazione espone e denunciò come il 9 febbraio o il 10 o in altra data non lontana un fra Pietro Velli, monaco di S. Andrea nel lido veneziano, dell'ordine certosino e ora apostata, spinto da spirito diabolico, osò far recitare da alcuni istrioni pubblicamente, davanti a tutti, una commedia composta da lui, piena di parole oscene e ignominiose, in sprezzo della pubblica onestà, della religione cristiana e di tutto l'ordine clericale. E tra le altre cose oscene allestì anche una scena in cui un istrione che rappresentava la persona dello stesso querelante faceva la parte di un sacerdote che scongiurava alcuni finti spiriti chiusi in una botte, nel modo che segue: che per scacciare uno spirito finito nella botte uno che recitava convocava lui stesso, prete Battista, con parole più o meno come queste: “Va, chiama pre Battista Gambon de Santa Agnese, fa che venghi a scongiurare questa botte et chiamalo, che l'è quello che se ha fatto un cappuccio dele brachesse de suo padre”. E così, fatto venire uno che fingeva di rappresentare lui, vicino alla botte, sulla scena, pubblicamente, dinanzi a una massa di spettatori strabocchevole, disse queste o simili parole:

Io non ho la mia cotta, per che l'ho in pegno ..., ma torrò la traversa de la mia femina et sì me l'aconciarò in modo de una cotta.

Et dette queste parole, l'istrione che impersonava la parte di detto prete Battista si vestì di una cotta e proruppe in parole

<sup>5</sup> ASV, *NV II*, ms. 301, cc. 4r-5r, 14 febbraio 1551, stralcio dalla querela presentata all'Uditore della Nunziatura di Venezia da don Battista Barilari, sacerdote veneziano, contro il certosino apostata fra Pietro Velli, e rimasta senza esito. Le parti latine dell'originale sono state tradotte.

<sup>6</sup> Nel ms. seguono, depennate, le parole 'In Cancelleria'.

che arieggiavano quelle dello scongiuro degli spiriti immondi che si fingeva fossero racchiusi nella suddetta botte. Per tutte queste parole e per altre cose ancora più oscene, commesse e perpetrate nella detta commedia scritta dal detto frate Pietro apostata, il suddetto prete Battista chiede che si proceda contro lo stesso apostata autore della detta commedia e che se si accerta la sua colpevolezza sia punito secondo la forma del diritto e le costituzioni dei sacri canoni...

### 3. Pisa 1560: il rigore di un tribunale criminale ecclesiastico pretridentino verso i laici<sup>7</sup>

Con la nostra sentenza multiamo, condanniamo e releghiamo nel modo che segue il detto Giulio di Giacomo del Mastro, confessso e convinto di aver bestemmiato Dio e tutti i santi e di aver percosso sua madre, perché gli infliggiamo la multa di 100 libbre di denari piccoli, da pagare entro 15 giorni dalla notifica della predetta sentenza alle monache e al monastero di S. Anna di Pisa, perché ne facciano una cortina rivestita di seta per la somma immagine di Gesù Cristo, Dio e Signore Nostro, sita in detta chiesa; lo releghiamo, dopo che avrà pagato la multa, nell'isola d'Elba per i tre anni prossimi venturi, dove vogliamo che si diriga subito dopo essere uscito dal carcere e che entro un mese ci informi di essersi presentato al detto confino, sotto pena di essere relegato sulle triremi per sempre.

E nel caso che non abbia osservato i predetti obblighi e non abbia pagato il detto denaro, vogliamo che, in cambio della multa e della suddetta relegazione, in primo luogo, vestito di sacco e con un cero acceso in mano, accompagnato anche dalle guardie della corte secolare, in un giorno di sabato o in un al-

<sup>7</sup> AAP, AC, 4, c. 26r-v, stralcio, tradotto in italiano, dalla sentenza emanata nel 1560 dal canonico Francesco Perignano, vicario dell'arcivescovo di Pisa, contro Giulio del Mastro.

## I. Prima del concilio di Trento

tro scelto da noi, cammini così diffamato e vestito di sacco, con un cartello addosso che segnali il motivo della condanna infamante e della colpa per tutta la città di Pisa e per i luoghi consueti.

E che ti rechi al duomo di Pisa e anche alle chiese di S. Francesco, S. Caterina e S. Maria del Carmine e che in esse, con le ginocchia piegate e denudate, con la corda al collo, a voce alta e intelligibile, chieda almeno per tre volte misericordia e perdono. Finita questa cerimonia, ti releghiamo e confiniamo sulle triremi ducali per tre anni e successivamente a nostro beneplacito. E ti condanniamo anche alle spese di giudizio, che fissiamo in due scudi...



## II. I decreti tridentini sul governo dei crimini comuni del clero

Trascriviamo in questa sezione un'ampia raccolta di decreti approvati tra il 1551 e il 1563, in varie fasi del Concilio di Trento (**doc. 4**<sup>1</sup>). Sono disposizioni che prendono in esame aspetti tra i più diversi del governo della criminalità ecclesiastica. Anche se ebbero, come si vedrà, modeste conseguenze concrete, esse sono una testimonianza di primo piano della crisi in cui versava la Chiesa cattolica nel cuore del Cinquecento. L'indisciplina, la dissolutezza, la venalità e la propensione a delinquere che caratterizzavano i comportamenti di una parte consistente del clero, vescovi compresi, obbligarono gli stessi padri tridentini a calibrare attentamente tutti i provvedimenti di riforma della giustizia penale ecclesiastica.

Prelati che vivevano di solito nell'ozio e nei piaceri, lontani dalle diocesi di cui godevano le rendite, avrebbero ora dovuto risiedervi stabilmente, diventare pastori a tempo pieno, lontani dalla mondanità e dagli eccessi, attenti sia all'istruzione religiosa del laicato, sia al reclutamento, alla formazione e al controllo di un clero qualificato, irreprensibile e dedito all'evangelizzazione. Non a caso, perciò, alle misure studiate per impedire che i criminali in tonaca abusassero del diritto d'appello si accompagnarono già nel 1551 disposizioni tese a difendere i vescovi dalle loro vendette: era concreto il rischio che un ec-

<sup>1</sup> I testi in questione sono stati desunti – e tradotti – da *Conciliorum oecumenicorum decreta*, rispettivamente pp. 674-7 (4/a); 690-4 (4/b); 704-8 (4/c); 748-9 (4/d); 768-772 (4/e).

cessivo irrigidimento da parte di questi ultimi scatenasse un fuoco incrociato pericolosissimo per l'immagine e l'autorità del clero, complessivamente considerato.

Parte integrante dell'impegno riformatore dei padri conciliari fu in ogni caso l'adozione di misure repressive più rigide, capaci di fronteggiare adeguatamente i delitti degli uomini di Chiesa. Graduali, attenti al ravvedimento e pronti al perdono, gli schemi tridentini contemplavano infatti per i recidivi il ricorso alle maniere forti. Se ammonizioni bonarie e rimproveri restavano senza esito, una giustizia rapida ed efficiente, imperniata sulle istituzioni diocesane, avrebbe dovuto fare il suo corso. Inoltre, nessun ecclesiastico si poteva ritenere esente dalla giurisdizione vescovile: né frati e monaci, da sempre protetti dalle autorità dei rispettivi Ordini religiosi, né i tanti sacerdoti e chierici tradizionalmente difesi da prerogative di corpo (ad esempio coloro che servivano nelle cappelle regie).

Ecco uno stralcio dei provvedimenti adottati.

#### 4a. Dalle decisioni della XIII sessione (11 ottobre 1551)

Il medesimo santo concilio tridentino ... volendo prendere provvedimenti in materia di giurisdizione dei vescovi ... ritiene opportuno in primo luogo ammonirli a ricordarsi che essi sono dei pastori, non dei tiranni, e che è necessario comandare ai sudditi non in modo da dominare su di essi, ma amandoli come figli e fratelli; e a far sì che, esortando e ammonendo, li tengano lontani dal male, per non essere costretti a punirli con le pene dovute qualora cadessero in errore. Se tuttavia capitasse ai loro sudditi di mancare in qualche cosa per umana fragilità, essi devono attenersi al precetto dell'Apostolo, che comanda loro di riprenderli, scongiurarli, rimproverarli con ogni bontà e pazienza, poiché spesso con coloro che devono essere

corretti si rivela più efficace la benevolenza che la severità, più l'esortazione che le minacce, più la carità che l'ostentazione di potere.

Se poi per la gravità dell'errore fosse necessario usare la verga, allora il rigore va congiunto con la mitezza, il castigo con la misericordia, la severità con la dolcezza, affinché senza asprezza sia conservata quella disciplina che è salutare e necessaria ai popoli e quelli che vengono corretti si emendino, oppure, se rifiutassero di ravvedersi, l'esempio salutare del castigo loro inflitto distolga gli altri dai vizi. Infatti è dovere del pastore pio e diligente usare dapprima i rimedi più miti per i mali delle sue pecore; poi, se lo richiedesse la gravità della malattia, far ricorso a medicamenti più energici e pesanti; e se nemmeno essi si rivelassero efficaci, liberare almeno le altre pecore dal pericolo del contagio, allontanandole.

Dunque, poiché il più delle volte i rei di delitti, per evitare le pene e sfuggire il giudizio dei vescovi, presentano false querele e rimostranze ed impediscono il processo del giudice col diversivo dell'appello, per far sì che, per difendere la loro malvagità, non abusino di un rimedio istituito a presidio dell'innocenza e per contrastare la loro furbizia e i loro cavilli, il santo concilio così ha stabilito e decretato:

#### Canone I

Nelle cause di visita e di correzione, in quelle di idoneità e di inidoneità, come anche nelle cause criminali, prima della sentenza definitiva non è consentito appellarsi contro il vescovo o il suo vicario generale ... per la sentenza interlocutoria o per qualsiasi altro aggravio; e il vescovo o il suo vicario non sono tenuti a dare corso a simile appello in quanto frivolo, ma abbiano la forza di procedere in giudizio, nonostante l'appello e qualsiasi inibizione avanzata dal giudice d'appello e ogni uso e consuetudine, anche immemorabile, di segno contrario, a meno che l'aggravio addotto non possa essere riparato dalla

sentenza definitiva o non ci si possa appellare dalla sentenza definitiva. ...

## Canone II

Una causa d'appello in materia criminale (qualora l'appello sia ammesso) contro la sentenza del vescovo o del suo vicario generale ... , se dall'autorità apostolica deve essere assegnata a un tribunale locale, sia allora affidata al metropolita<sup>2</sup> o al suo vicario generale, o, se per qualche motivo questi sia ritenuto sospetto oppure [il suo tribunale] sia distante più di due giorni di cammino legali, oppure l'appello sia diretto proprio contro di lui, allora sia affidata a uno dei vescovi più vicini o ai loro vicari, mai però a giudici inferiori.

## Canone III

Il reo che in una causa criminale propone appello contro una decisione del vescovo o del suo vicario generale ... deve consegnare gli atti integrali della causa di prima istanza al giudice al quale ha proposto appello; questi a sua volta non proceda alla sua assoluzione prima di averli esaminati. Il giudice contro la cui decisione si è proposto appello è tenuto a consegnare gratuitamente entro trenta giorni gli atti stessi all'appellante che glieli chiede; altrimenti, in mancanza degli atti, la causa d'appello venga conclusa come suggerisce la giustizia. ...

## Canone IV

Poiché i sudditi, anche se siano stati corretti secondo il diritto, sono soliti odiare moltissimo il vescovo e, quasi che avessero

<sup>2</sup> Il metropolita è l'arcivescovo che guida la provincia ecclesiastica, cioè la circoscrizione territoriale che raggruppa un certo numero di diocesi vicine.

## II. I decreti tridentini

ricevuto un torto, accusarlo di falsi crimini per dargli in qualsiasi modo fastidio, ... affinché egli non sia costretto, con danno suo e della Chiesa, ad abbandonare il gregge che gli è stato affidato e ad andare qua e là, non senza diminuzione della dignità vescovile, il concilio ha così stabilito e deciso:

### Canone VI

Il vescovo, anche se si procede d'ufficio o per inquisizione o denuncia o per accusa o in qualsiasi altro modo, non sia in nessuna maniera citato o ammonito a comparire personalmente, se non per un motivo per cui dovrebbe esser deposto o privato della sua dignità.

### Canone VII

I testimoni in una causa criminale non siano ammessi all'inchiesta o alla raccolta di indizi o altro in una causa diretta principalmente contro un vescovo, se la loro testimonianza non concorda con quella di altri e se non sono di buona condotta, di buona fama e di buona stima; se poi deponessero qualcosa mosso da odio, temerità o cupidigia, siano puniti gravemente.

### Canone VIII

Le cause dei vescovi (quando per la natura del delitto loro contestato debbano comparire dinanzi al giudice) siano portate dinanzi al sommo pontefice e da lui siano concluse.

#### 4b. Dalle decisioni della XIV sessione (25 novembre 1551)

##### Decreto di riforma

##### Proemio

Poiché è compito proprio dei vescovi riprendere i difetti di tutti i sudditi, essi devono guardarsi soprattutto da questo: che i chierici, specialmente quelli addetti alla cura delle anime, non siano dediti al crimine e non conducano, con la loro connivenza, una vita disonesta. Se, infatti, permettessero loro di avere dei costumi perversi e corrotti, come potrebbero poi riprendere i laici dei loro vizi, senza essere confutati da questi ultimi in base al semplice rilievo che permettono che i chierici siano peggiori di loro? E con quale coraggio i sacerdoti potrebbero riprendere i laici, quando tacitamente essi potrebbero rinfacciare loro che hanno commesso le stesse colpe che condannano? Perciò i vescovi ammoniranno i loro chierici, a qualunque ordine appartengano, perché siano d'esempio al popolo loro affidato da Dio, nel comportamento, nel modo di parlare, nella scienza, memori di ciò che è scritto: Siate santi, poiché io sono santo. E, secondo l'espressione dell'apostolo: A nessuno arrechino offesa, perché il loro ministero non venga disprezzato, ma in tutto si mostrino come ministri di Dio, perché non si debba verificare per essi il detto del profeta: I sacerdoti di Dio contaminano le cose sante e disprezzano la legge. E perché gli stessi vescovi possano compiere ciò più liberamente e non debbano essere impediti con pretesti di qualsiasi genere, lo stesso sacrosanto ecumenico e generale concilio tridentino ... ha ritenuto di dover stabilire e fissare i seguenti canoni.

##### Canone I

È cosa più onorevole e sicura, per un suddito che è tenuto a prestare la dovuta obbedienza ai superiori, servirli in una man-

sione più modesta anziché tendere alla dignità dei gradi più alti, con scandalo dei suoi superiori. Perciò colui al quale per qualunque motivo, anche per un delitto occulto, in qualsiasi modo, anche senza una sentenza giudiziaria, fosse stato proibito dal proprio ordinario di ascendere ai sacri ordini, o che fosse stato sospeso dagli ordini o gradi o dalle dignità ecclesiastiche, non potrà giovare di alcuna licenza di farsi ordinare o di essere reintegrato negli ordini, gradi e dignità perduti, se gli viene rilasciata contro la volontà dello stesso ordinario.

#### Canone IV

Tutti gli ordinari locali ... hanno la facoltà di correggere e castigare, ogni volta e quando lo riterranno necessario, anche fuori della visita, come delegati a questo compito dalla sede apostolica, qualunque chierico secolare, in qualsiasi modo esente, che senza tale esenzione sarebbe naturalmente soggetto alla loro giurisdizione, per i suoi eccessi, crimini e delitti. Sotto questo profilo, a nulla gioveranno agli stessi chierici e ai loro consanguinei, cappellani, familiari, procuratori e a chiunque altro, in considerazione e per riguardo agli stessi esenti, le esenzioni, le dichiarazioni, le consuetudini, le sentenze, i giuramenti, gli accordi, che obbligano soltanto quelli che li hanno stipulati.

#### Canone VI

Anche se l'abito non fa il monaco, è necessario tuttavia che i chierici portino sempre l'abito conforme al proprio stato, così che, attraverso il loro decoro, le vesti esteriori mostrino l'intimore onestà dei costumi. D'altra parte oggi la temerità e il disprezzo della religione di alcuni sono cresciuti a tal punto che, senza alcuna stima per la propria dignità e onore clericale, essi anche in pubblico portano vesti da laici, muovendo i piedi in due terreni diversi, uno nelle realtà divine, l'altro ne-

gli interessi carnali. Perciò tutte le persone ecclesiastiche, anche esenti, che siano costituite negli ordini sacri o abbiano avuto dignità, mansioni, uffici o benefici ecclesiastici di qualsiasi natura, se, dopo essere stati ammonite, anche con pubblico editto, dal proprio vescovo, non porteranno un decente abito clericale, conforme al loro stato e dignità e a quanto il vescovo avrà ordinato e comandato, potranno e dovranno essere punite con la sospensione dagli ordini, dall'ufficio e dal beneficio, dai frutti, dai redditi e dai proventi degli stessi benefici; e se, corrette una volta, venissero meno di nuovo, anche con la privazione stessa di questi uffici e benefici. ...

#### Canone VII

Poiché colui che ad arte e con insidie uccide il suo prossimo va allontanato dall'altare, chi volontariamente avrà commesso un omicidio, anche se questo delitto non è stato provato attraverso una procedura giudiziaria, né è divenuto di pubblico dominio, ma è rimasto occulto, non potrà mai esser promosso ai sacri ordini e non potrà mai essergli assegnato alcun beneficio ecclesiastico, anche privo di cura d'anime, ma sarà escluso per sempre da qualsiasi ordine, beneficio e ufficio ecclesiastico. Se però si dovesse appurare che l'omicidio è stato commesso non di proposito, ma per caso, o nel respingere la violenza con la forza per difendersi dalla morte, per cui secondo il diritto è prevista la dispensa per l'ammissione al ministero degli ordini sacri e dell'altare, a qualunque beneficio e dignità, la questione va rimessa all'ordinario del luogo, o, se vi è un giusto motivo, al metropolita o al vescovo più vicino. Questi non potrà dispensare se non dopo aver preso cognizione della causa e preve suppliche sostenute da prove e testimonianze, e non altrimenti.

Canone VIII

Alcuni, tra i quali vi sono anche dei veri pastori che hanno proprie pecore, cercano di comandare anche al gregge degli altri e talora si occupano a tal punto dei sudditi altrui da trascurare la cura dei propri. Pertanto chiunque, anche se rivestito della dignità episcopale, abbia avuto il privilegio di punire i sudditi di altri, non dovrà procedere in alcun modo contro i chierici a lui non soggetti, specie se costituiti *in sacris*, per quanto possano essere rei dei delitti più gravi, se non con l'intervento del vescovo degli stessi chierici, se risiede nella sua chiesa, o di persona da designarsi dallo stesso vescovo. ...

4c. Dal decreto di riforma approvato nella XXI sessione (luglio 1562)

Canone VI

Poiché i rettori di chiese ignoranti ed inesperti non sono adatti ai divini uffici e coloro che, per la loro vita disonesta, piuttosto che edificare distruggono: i vescovi, anche nella veste di delegati della sede apostolica, potranno affiancare a quelli che sono illetterati ed inesperti – se però sono di buoni costumi – dei coadiutori o dei vicari temporanei e destinare ad essi parte dei frutti per un onesto sostentamento, o provvedere ad essi in altro modo, respingendo qualunque appello o richiesta di esenzione. Reprimano e castigino, invece, dopo averli ammoniti, quelli che vivono disonestamente e scandalosamente; e se, comportandosi da incorreggibili, perseverassero nella loro malvagità, avranno la facoltà di privarli dei benefici, secondo le prescrizioni dei sacri canoni, senza alcuna possibilità di appello e di esenzione.

Canone VIII

È giusto che tutto quello che riguarda il culto di Dio nella diocesi sia curato diligentemente e provvisto del necessario dall'ordinario. Per questo i monasteri dati in commenda, chiamati anche abbazie, priorati e prepositure, nei quali l'osservanza della regola viene trascurata, come anche i benefici, curati e non, secolari e regolari in qualsivoglia maniera dati in commenda, anche esenti, siano visitati ogni anno dai vescovi, anche in qualità di delegati della sede apostolica. Gli stessi vescovi procurino con opportuni rimedi, anche col sequestro dei frutti, che le cose che hanno bisogno di rinnovamento o di restauro siano ristrutturare e che la cura delle anime, qualora fosse inclusa in esse o in ciò che vi è connesso, e gli altri obblighi dovuti siano esattamente adempiuti, nonostante qualsiasi appello, privilegio, consuetudine, anche se risalente a tempo immemorabile, qualsiasi diritto di conservazione, qualsiasi decisione e inibizione dei giudici. ... I vescovi con paterne ammonizioni facciano in modo che i superiori di tali regolari osservino uno stile di vita conforme agli ordinamenti della loro regola e li facciano osservare e tengano a freno e controllino i loro sudditi nel compimento del dovere. E se, dopo averli ammoniti, non li visitassero o non li correggessero entro sei mesi, allora gli stessi vescovi, anche come delegati della sede apostolica, potranno visitarli e correggerli, come potrebbero farlo gli stessi superiori secondo le loro regole. A nulla varrà e non sarà preso in considerazione qualsiasi appello, privilegio ed esenzione in contrario.

4d. Dal decreto di riforma approvato nella sessione XXIV (novembre 1563)

Canone XX

Tutte le cause che in qualsiasi modo appartengono al foro ecclesiastico, comprese quelle relative ai benefici, in prima istanza si svolgano solo dinanzi agli ordinari locali e siano assolutamente concluse almeno entro un biennio dalla data dell'inizio della lite. Diversamente, dopo questo tempo, sia lecito alle parti, o a una di esse, adire i giudici superiori, peraltro tuttavia competenti; questi assumano la causa nello stato in cui si trova e provvedano a concluderla al più presto. Tali cause prima di questo tempo non siano affidate ad altri né da altri avvocati, né vengano accolti da nessun superiore gli appelli ... Si eccettuano, tuttavia, quelle cause che, secondo le prescrizioni canoniche, devono essere trattate presso la sede apostolica, o quelle che per un urgente e ragionevole motivo il sommo pontefice romano ritenesse di dovere affidare o avocare alla Segnatura con uno speciale rescritto recante la firma autografa di Sua Santità. ...

4e. Dal decreto di riforma approvato nella sessione XXV (dicembre 1563). Due abusi del clero: il concubinato e il servilismo verso le autorità secolari.

Capitolo XIV

Quanto sia turpe e indegno del nome di chierici, i quali si sono consacrati al culto di Dio, vivere nella sordidezza dell'impudicizia e nell'immondo concubinato, lo dimostra a sufficienza la cosa stessa, per il discredito generale di tutti i fedeli e il grande disonore dell'ordine clericale. Perché, dunque, i ministri della Chiesa siano richiamati a quella continenza e integrità

di vita che si addice loro e perché, di conseguenza, il popolo impari a riverirli tanto maggiormente, quanto più si renderà conto che essi conducono una vita onesta, il santo sinodo proibisce a tutti i chierici di tenere, in casa o fuori, concubine o altre donne sulla cui onestà si possano nutrire sospetti o di avere con esse alcuna relazione. Altrimenti siano puniti con le pene stabilite dai sacri canoni o dagli statuti delle chiese. Se, ammoniti dai superiori, non si astengano da esse, siano privati *ipso facto* della terza parte dei frutti, degli introiti e delle rendite di qualsiasi loro beneficio e pensione, che sarà devoluta alla fabbrica della chiesa o ad altro luogo pio, a giudizio del vescovo.

Se poi, perseverando nella colpa con la stessa o con altra donna, non ubbidissero neppure alla seconda ammonizione, non solo perderanno per ciò stesso tutti i frutti e proventi dei loro benefici e le pensioni, che saranno devoluti ai luoghi predetti, ma saranno anche sospesi dall'amministrazione degli stessi benefici, fino a quando l'ordinario, anche come delegato della sede apostolica, lo riterrà opportuno. Se, infine, così sospesi, non le rimandassero indietro o anche avessero qualche relazione con esse, allora siano privati per sempre di ogni beneficio, porzione, ufficio, pensione ecclesiastica e per l'avvenire siano considerati inabili e indegni di qualsiasi onore, dignità, beneficio e ufficio, fino a quando, dopo un evidente cambiamento di vita, non sembri opportuno ai loro superiori, per giusto motivo, perdonarli.

Se poi avvenisse che, dopo averle mandate via, osassero riprendere la relazione interrotta oppure prendere con sé altre donne scandalose della stessa risma, oltre alle pene già dette siano colpiti con la scomunica; e non vi sarà appello o esenzione che potrà impedire o sospendere l'esecutività di tale provvedimento. La competenza su tutti i comportamenti suddetti non spetterà agli arcidiaconi o ai decani od ad altri inferiori, ma agli stessi vescovi, che potranno procedere senza appositi interventi giudiziari né formalismi di sorta, attenendosi uni-

camente alla verità di fatto. I chierici che non avessero benefici ecclesiastici o pensioni, a seconda della loro ostinazione e della qualità del delitto, siano puniti dallo stesso vescovo con la pena del carcere, la sospensione dall'ordine, l'incapacità ad ottenere benefici o con altri mezzi, in conformità dei sacri canoni. Qualora anche i vescovi (Dio non voglia!) non si astengano da tale delitto e, ammoniti dal sinodo provinciale, non si correggano, siano sospesi *ipso facto* e, se continuano, siano deferiti dallo stesso sinodo al romano pontefice, che li punirà secondo la qualità della colpa e, se necessario, anche con la privazione dell'ufficio.

## Capitolo XVII

Il santo sinodo non può non provare grande rammarico, sentendo che alcuni vescovi, dimentichi del loro stato, disonorano non poco la dignità episcopale, comportandosi in chiesa e fuori di essa con indecente servilismo verso ministri regi, governatori, baroni, e quasi fossero ministri dell'altare di rango inferiore, non solo danno ad essi la precedenza senza alcuna dignità, ma li servono anche personalmente. Perciò questo santo sinodo, detestando queste e simili comportamenti, richiamando in vigore tutti i sacri canoni, i concili generali e le altre disposizioni apostoliche che riguardano il decoro e l'autorità della dignità episcopale, prescrive che in avvenire i vescovi si astengano da questo modo di agire, ingiungendo agli stessi che, sia nella chiesa che fuori, abbiano dinanzi agli occhi il loro grado e il loro ordine e si ricordino dovunque di essere padri e pastori; ordina, poi, ai principi e a tutti gli altri di trattarli con l'onore dovuto ai padri e con la debita riverenza.



### III. Un concilio in soffitta. Il governo dei crimini comuni del clero nell'Italia posttridentina

Pubblichiamo in questa sezione una nutrita serie di testimonianze riguardanti, da varie prospettive, il governo dei crimini comuni del clero nell'Italia dei decenni immediatamente successivi alla conclusione del concilio di Trento (1563). Al centro di questi documenti non ci sono soltanto i risvolti strettamente repressivi degli interventi della Chiesa. Il progetto tridentino di riorganizzazione della giustizia penale ecclesiastica finì nel dimenticatoio molto presto, già nel tardo Cinquecento. Tra le ragioni di questa scelta, che meriterebbe più approfondite ricerche, due sembrano difficilmente sottovalutabili: la deliberata volontà della Curia romana di evitare eccessi di zelo da parte dei vescovi e l'intento, altrettanto tenacemente perseguito, di lasciare intatto il preesistente pluralismo dei fori, che aveva proprio nei grandi tribunali centrali della Chiesa uno dei pilastri. Rispetto a questa linea di tendenza, la più nota e rilevante eccezione, per quanto finora se ne sa, fu quella della diocesi di Milano, nel ventennio in cui la guidò un prelado della statura e dello zelo di Carlo Borromeo (1565-1584). Fu l'intransigenza del grande arcivescovo a cercare, pur senza grande successo, di tradurre anche quell'aspetto del concilio in pratica di governo. Dell'ampia normativa elaborata a Milano si trascrive qui, a titolo d'esempio, il capitolo relativo ai modi di vita cui deve attenersi il clero (doc. 5<sup>1</sup>).

<sup>1</sup> *Acta Ecclesiae Mediolanensis*, cc. 10v-11v (stralcio, in traduzione italiana).

## 5. Dai decreti del concilio provinciale milanese del 1565

I vescovi, autorizzati dal sacro concilio di Trento, sono tenuti ad emanare entro un mese un editto nel quale devono ammonire tutte le persone ecclesiastiche, sia quelle avviate agli ordini sacri, sia quelle che conseguono dignità, stato, uffici o qualunque beneficio ecclesiastico, quantunque semplice, anche se assenti per motivi di studio e anche se frequentino scuole pubbliche, dovunque si trovino, che, entro due mesi quanti sono nella provincia, entro quattro mesi quelli residenti al di fuori, assumano l'abito clericale attinente al proprio ordine e dignità; prevedendo questa pena, che i disobbedienti, se costituiti negli ordini sacri, siano sospesi dall'esercizio delle loro funzioni e siano giuridicamente privati per un anno di tutti i frutti dei loro benefici, che il vescovo destinerà ai luoghi pii come vorrà.

Se invece non si trovino in possesso di alcun beneficio ecclesiastico, siano castigati con altre pene a giudizio del vescovo. Quelli invece che dopo un mese dalla scadenza del tempo previsto nell'editto per assumere l'abito clericale non lo avessero indossato o, indossatolo, si fossero decisi a dimmetterlo, vengano privati degli uffici e benefici ecclesiastici e severamente puniti dal vescovo.

I presbiteri, i diaconi, i suddiaconi e gli altri chierici siano insigniti della tonsura clericale nella forma richiesta dalla natura di ciascun ordine, ad arbitrio del vescovo. La portino avendo i capelli corti, in modo che la tonsura sia ben visibile a tutti.

Non diano troppa importanza a capigliatura e barba; curino con semplicità i capelli. ...

L'abito clericale non metta in evidenza né una eleganza troppo ricercata, né un'eccessiva trascuratezza né un ostentato luridume.

In ogni veste clericale si usi solo il colore nero, eccetto il caso in cui un grado di dignità richieda un colore diverso.

### III. Un concilio in soffitta

I chierici evitino qualunque novità di abbigliamento e ornamento. ...

Se qualcuno, mascherato, avrà indossato vesti clericali o monacali o di foggia simile, subisca gravi pene sia colui che le avrà messe addosso, sia colui che le avrà preparate. ...

Le armi dei chierici sono le preghiere e le lacrime. Per questo dichiariamo che i chierici non possono portare armi di alcun genere, né offensive, né difensive, esclusi i coltelli adatti all'uso domestico; eccetto il caso in cui siano costretti a percorrere strade sospette fuori della città.

Se il vescovo riterrà di permettere loro di portare armi per un giusto motivo dovuto a un pericolo probabile, allora sia concesso loro di usarle dopo aver chiesto un permesso scritto; ma non sia consentito di usarle in pubblico, se non per un bisogno concreto.

Proibiamo assolutamente ai chierici balestra, lance, schioppetto, frecce ed altri strumenti di tal genere.

I chierici non vadano in giro mascherati.

Non partecipino né assistano a balli pubblici o privati.

Si astengano dalla caccia.

Non prendano parte a rappresentazioni, commedie e tornei o ad altri spettacoli profani e sciocchi, affinché i loro occhi ed orecchie, dediti agli uffici sacri, non si contaminino, distratti da azioni e discorsi ridicoli ed impuri. Proibiamo ai membri dell'ordine clericale ogni genere di danza e di gioco, in particolare quello d'azzardo, delle carte e dei dadi.

Proibiamo inoltre le sfere che si lanciano con mazze di legno, nonché il gioco del pallone, quello cioè della palla più grande. Né proibiamo loro solo di giocare, ma non vogliamo neanche che siano spettatori dei giochi o che consentano a qualcuno di giocare nella loro casa. ...

Non siano dediti ai piaceri del mangiare e del bere, ma vivano in sobrietà, come predica l'Apostolo. Pertanto i chierici non prendano parte a banchetti di incerta moralità, né incitino qualcuno a bere. ...

Per eliminare ogni occasione di azione vergognosa, che suole presentarsi nelle osterie o nelle taverne, proibiamo del tutto ai chierici l'accesso e la frequentazione delle osterie, eccetto se sono in viaggio per motivi di necessità, nel qual caso non siedano a tavola con donne.

Ammoniamo inoltre i vescovi e li esortiamo con forza a fare in modo che in ciascuna delle loro città venga aperto un luogo di svago decente e onesto, dove possano ritrovarsi i chierici di campagna delle proprie diocesi per le loro esigenze; tuttavia in quel luogo non deve esserci spazio per malviventi e disonesti, né per donne, ma vi si accolgano soltanto, se è possibile, chierici e uomini pii. ...

Chi serve Dio non deve immischiarsi negli affari secolari; perciò dichiariamo:

Il chierico, avviato agli ordini sacri o fornito di beneficio ecclesiastico, non difenda cause nel ruolo di avvocato o procuratore davanti al giudice secolare; eccetto il caso in cui, chiamato in giudizio da altri, non debba difendere cause che riguardino la sua persona o i diritti della sua chiesa, dei suoi parenti, se necessario, o di persone miserabili, provvisto della facoltà concessagli in precedenza in forma scritta dal vescovo. Non eserciti l'ufficio di notaio in affari profani.

Non svolga l'arte medica.

Non si proponga come mediatore, né come sensale, in operazioni commerciali e mercantili.

Ordinariamente, però, in Italia l'applicazione dei decreti tridentini in materia di criminalità ecclesiastica segnò quasi ovunque il passo: sui modelli conciliari ebbero facilmente il sopravvento schemi di intervento ispirati a preoccupazioni di tutt'altro segno. Obiettivi primari, per la Curia romana e per buona parte delle autorità locali della Chiesa, divennero la difesa del privilegio di foro, cioè del diritto di chierici e sacerdoti di essere giudicati solo dai competenti tribunali ecclesiastici, e la garanzia

della massima riservatezza dei relativi provvedimenti, a tutela dell'onore del clero. Passò in secondo piano la necessità di ripulirlo dalle tante mele marce che ne offuscavano l'immagine e ne compromettevano l'azione riformatrice.

Una prima serie di testimonianze al riguardo viene da due manuali destinati a formare i visitatori, cioè gli alti ecclesiastici addetti a controllare la professionalità e i costumi del clero (docc. 6-7; uno di essi, quello del Salodi, è scritto da un canonico della cattedrale di Milano dopo la morte del Borromeo), e dal testo che rispecchia le procedure giudiziarie in uso nel tardo Cinquecento in una delle più influenti Curie arcivescovili italiane, quella napoletana (doc. 8<sup>2</sup>)

## 6. Dal manuale per i visitatori di Paolo Fusco

Del resto [il vescovo] deve stare attento ad ammonire, esaminare e correggere in segreto il rettore, il curato, il parroco, il pievano, il vicario, il prevosto, e qualunque altro membro del clero, perché non diventino invisibili al popolo e disonorati in pubblico. Se infatti i vizi dei chierici fossero resi manifesti ai laici, verrebbero in odio ad essi, e ciò appartiene al vero compito del padre, poiché i vescovi sono stati dati ai sudditi come pastori e non come loro percussori. ... In quanto prelati, sappiate che dovete essere madri, non padroni, dei sudditi; adoperatevi perché la correzione sia paterna, non tirannica, a meno che non si abbia a che fare con persone incorreggibili. ... Soprattutto nei peccati della carne i vescovi devono coprire per

<sup>2</sup> I docc. 6-8 sono tutti in traduzione italiana. Sono ricavati rispettivamente da P. Fusco, *De visitatione*, p. 37 (doc. 6); da P. Salodi, *Praxis*, pp. 108-110, 164-166, 184-185 (doc. 7); da M. A. Genovese, *Praxis*, pp. 111-114 e 120-121 (doc. 8).

quanto possono, se si spera nella correzione. ... Che i peccati dei sacerdoti debbano essere corretti con mansuetudine e con dolcezza, e non con duri rimproveri, lo afferma il card. Torquemada, ... purché il peccato dello stesso sacerdote non si riveli pericoloso per la fede; in questo caso bisogna resistergli impavidamente. ...

## 7. Dal manuale per i visitatori di Paolo Salodi

Riguardo alla visita delle persone, ... il visitatore deve cominciare da quella che ricopre la dignità più alta, se non riterrà di doversi comportare diversamente. E quando visita la cattedrale o una collegiata, all'inizio potrà parlare brevemente nel luogo in cui si compiono gli atti capitolari, ammonendo tutti con carità a considerare diligentemente se sanno o ritengono opportuno che vi sia nella loro chiesa qualcosa da riformare o da correggere, e a parlare senza timore, avendo solo Dio davanti agli occhi. ... Quindi parli in segreto con ciascuno dei membri del Capitolo e con gli altri ecclesiastici. La visita, infatti, procede in modo più proficuo quando avviene separatamente. E questo il visitatore lo faccia la sera del suo arrivo, se può farlo comodamente. È certamente più facile che ciò avvenga se a visitare è il vescovo, il quale dispone di più ministri e collaboratori; più difficile che ciò possa farlo il suo delegato, il quale può contare su un unico notaio, e talvolta sul solo vicario foraneo<sup>3</sup>. Sul popolo invece investigherà di mattina, oppure dedicherà un giorno ai chierici e un altro ai laici.

E benché non sia stato informato in precedenza di alcun caso scandaloso, può indagare con cautela e in maniera sommaria, senza le formalità connesse con l'avvio di un giudizio, sulla

<sup>3</sup> Il vicario foraneo è il delegato vescovile responsabile di un'area della diocesi.

### III. Un concilio in soffitta

vita e i costumi dei chierici e dei laici, anche per sanzionarli e punirli nelle materie che riguardano il foro ecclesiastico. ... Il visitatore stia attento a non rivolgersi pubblicamente al popolo dicendo: "Se qualcuno sa qualcosa sui canonici, sul rettore o sugli altri ecclesiastici, me lo venga a dire, perché imponga loro la pena dovuta, oppure farò così e così". Ma deve indagare in segreto interrogando alcuni parrocchiani degni di fede. Né deve accettare alla rinfusa quei foglietti, che i contadini presentano di nascosto contro i loro rettori, eccetto quelli che denunciano chi è già infamato pubblicamente; né sia troppo credulone, ed eviti soprattutto di dare notorietà a fatti che sono ignoti.

Si guardi anche dal manifestare all'esterno i turbamenti dell'animo, perché i presenti non abbiano di che sorprendersi; e ciò vale anche per la visita materiale. È proprio dell'uomo risoluto non manifestare nel volto i moti dell'animo. Ma nelle ammonizioni proceda con amorevolezza o con asprezza secondo la materia e il carattere della persona. Faccia ogni cosa con paterna carità e zelo cristiano, per poter ottenere più facilmente e in modo più fruttuoso i risultati della visita. ...

Se il visitatore avrà scoperto dei delitti, due sono le possibilità: tali delitti o sono notori o no. Nel primo caso deve dar corso alla correzione, infliggendo ai colpevoli la pena dovuta, nonostante l'appello, l'inibizione, l'esenzione o anche la querela alla Sede Apostolica: tutte queste procedure dilatorie in nessun modo sospendono il decreto del visitatore nel corso della visita, quando procede alla correzione al di fuori dell'azione giudiziaria. In questo caso si dice che un crimine è notorio, quando il popolo ne è testimone, e si dice che il popolo è testimone, quando è noto alla maggior parte di esso. Il secondo caso prevede che [*scil*: nei confronti di un curato] si sia cominciata a diffondere la voce di infamia, ma non in modo tale da rendere necessaria l'apertura di un processo formale.

Se tale voce riguarda il suo livello di preparazione, il visita-

tore lo esaminerà, e se risulterà del tutto ignorante, lo priverà della cura d'anime, perché in tal caso sarebbe un irregolare, e nell'ipotesi di ignoranza totale non può concedersi dispensa, perché è di diritto divino che il sacerdote sia provvisto di scienza. O non è del tutto ignorante, e allora, se è di vita onesta, nominerà un coadiutore o un vicario, destinandogli una parte del beneficio che gli garantisca un vitto adeguato, oppure lo istruisca, o piuttosto gli imponga di rivolgersi a qualcuno che lo istruisca ed entro un certo lasso di tempo si sottoponga ad esame davanti al vescovo o allo stesso visitatore. Se invece la diceria riguarda un delitto, ammonisca in segreto l'interessato, esponendogli i suoi eccessi, e lo tratti con benevolenza, convincendolo e ammonendolo a non ricadervi più; curi principalmente di evitare del tutto in futuro le occasioni di peccato, in particolare quelle prossime. Se però l'infamia è talmente grande da richiedere che si arrivi all'inquisizione solenne, allora ammonisca l'interessato a voler dire la verità e confessare il suo delitto senza aprire un processo. Se si rifiuterà, faccia l'inquisizione solenne proferendo il giuramento ecc. E se in questa seconda inquisizione sarà provato il delitto, andrà avanti. Tuttavia il visitatore valuti sempre attentamente se costui sia peraltro di buona fama, se possa contribuire significativamente a edificare o a distruggere e se sia correggibile oppure no; soprattutto quale sia stata la sua vita passata riguardo a quel genere di delitto. Consideri anche con diligenza le circostanze dei vizi e agisca secondo quella prudenza concessagli da Dio, di modo che sia conservata nel popolo una salutare e necessaria disciplina. E quanti saranno stati corretti si emenderanno, oppure, se non vorranno ravvedersi, gli altri saranno distolti dai vizi dall'esempio salutare della punizione inflitta loro. ...

Il visitatore si sforzi in particolare di non differire nel tempo tutte quelle cause che si possono concludere nel corso della visita. Ma su quelle che, per la serietà della causa o per il carattere

difficile della persona che nega il delitto, richiedono un giudizio più maturo e un processo più lungo, faccia un'istruttoria molto accurata e ne spedisca una copia al vicario criminale, conservando l'originale negli atti, e ordini con precetto scritto all'interessato che si presenti entro un certo lasso di tempo davanti allo stesso vicario criminale o si costituisca nel carcere o presti fideiussione, secondo la natura della causa o del delitto. Ma concluda celermente con procedura stragiudiziale e sommaria le altre cause che riguardano i costumi e la disciplina del clero, in vista soprattutto dell'attuazione dei decreti. E dove irrognerà pene, multe, penitenze private e pubbliche a suo arbitrio, le faccia eseguire.

Ma rimetterà al vicario civile o generale, come richiesto dal caso specifico, le cause civili che non si possono concludere sulla base dell'istruttoria condotta, perché richiedono un ulteriore processo. Nei dubbi meramente legali consulti il vicario generale o civile o criminale, in rapporto al problema in questione; nei casi dubbi di altra natura, invece, scriva al reverendissimo arcivescovo o al vicario generale. Se però gli succede che venga scoperto o gli sia riferito qualcosa contro un chierico appartenente a un territorio assegnato ad altro visitatore, trasmetta al più presto al visitatore di quel territorio copia di tale denuncia con le informazioni raccolte, trattenendo presso di sé l'originale. I memoriali segreti, che contengono accuse criminali senza indizi, si conservino fuori degli atti della visita presso il visitatore col nome del delatore e si trasmettano all'arcivescovo.

## 8. Giudici ecclesiastici e clero criminale nella Napoli del tardo Cinquecento: la *Praxis Archiepiscopalis Curiae Neapolitanae* di Marco Antonio Genovese

Dal cap. XXVII: Sulla carcerazione dei chierici

Va notato in primo luogo che ... il vescovo non deve essere sollecito a incarcerare i chierici, in quanto il carcere scredita e procura un danno irreparabile. ... Vengono tralasciati gli uffici divini e si produce scandalo nei laici, che di solito sono molto nocivi ai chierici. ... Anzi, il vescovo che ingiustamente mette in carcere un chierico è scomunicato. ... Infatti perché un chierico possa essere carcerato deve constare, almeno presuntivamente, che si sia macchiato di un delitto. ... Nella Curia arcivescovile napoletana non si procede alla carcerazione dei chierici, se contro di loro non vi siano prove sufficienti per condannarli, o almeno per sottoporli a tortura, purché il chierico non sia sospetto di fuga o non sussista il timore che subornino i testimoni e renda vana l'istruttoria, perché in tal caso, fatta una veloce inchiesta, viene messo in carcere al fine di rendere possibile la raccolta delle deposizioni, stando alla comune prassi dei dottori. ...

Va notato in secondo luogo che il canone secondo cui se il chierico detenuto fornisce una cauzione ... dev'essere scarcerato, a meno che l'enormità del delitto o un'altra ragionevole causa non consigli il contrario, è in desuetudine nella Curia arcivescovile napoletana e altrove quanto alla cauzione ... ; ma i chierici inquisiti sono di solito rilasciati, purché diano garanzie di restare all'interno del palazzo arcivescovile, della propria casa o della città, come se stessero in carcere. ...

In quarto luogo va notato che i laici che carcerano un chierico sono scomunicati, eccetto:

1° , quando la carcerazione avviene su mandato del vescovo;

...

2° , quando si tratta di impedire che si commetta un delitto;

### III. Un concilio in soffitta

... così le guardie del giudice secolare possono arrestare un chierico che cammina armato di notte, poiché si presume che voglia delinquere; ...

3°, quando il chierico viene scoperto in flagranza di reato: in tal caso a chiunque è consentito dalla legge di bloccare il malfattore; ...

4°, quando un chierico può essere impunemente offeso o percosso da un laico, come se fosse degradato, o per difenderlo [da una aggressione]; ...

5° se il delitto è stato commesso da un chierico, si pone il problema se possa essere catturato dalle guardie della corte secolare per essere poi rimesso al giudice ecclesiastico: secondo l'opinione maggioritaria, il chierico può essere catturato, ma solo se se ne sospetta la fuga ...; e in tal caso il [giudice] laico può detenere in carcere il chierico per non più di venti ore. Inoltre, può procedere quando vi è scarsità di giudici ecclesiastici; se invece può farlo arrestare da un giudice ecclesiastico, deve rinunciare ad intervenire per non incorrere nella pena. ...

Ad ogni modo, in tutti i casi in cui i chierici possono essere arrestati dai laici, devono essere consegnati al giudice ecclesiastico senza disonore; diversamente non si evita la scomunica e la reazione indignata della gente. ...

Dal cap. XXIX: Sulle pene dei chierici nobili.

Nella Curia arcivescovile napoletana è prassi consolidata che i chierici figli di dottori o nobili non siano condannati alle triremi, ma alla relegazione, o siano tratti in carcere, o siano mandati in esilio, o siano condannati a servire i malati in qualche ospedale. Il giudice ecclesiastico deve attenersi a ciò per evitare che scoppino degli scandali. ... Non solo i chierici nobili, ma neanche quelli che appartengono a famiglie ricche e di ceto elevato devono essere condannati a pene ignominiose. ... Tuttavia nel delitto di falsità ... o nelle cause di San-

ta Fede non si applica il criterio della nobiltà. ...

La Curia di Napoli cerca, per quanto può, di non condannare alle triremi neanche i chierici di ceto inferiore; ma, se hanno di che sostenersi, li condanna al carcere; infatti le persone semplici si scandalizzano nel vedere dei chierici, soprattutto se sacerdoti, come rematori nelle triremi; grande è infatti la dignità dei chierici, per cui al chierico che accusa falsamente qualcuno di un certo delitto è sufficiente che chieda perdono ... e non è tenuto a ripetere la ritrattazione (in sede giudiziaria), come non vi è tenuto ogni altro nobile. ... Né il chierico può essere sottoposto a penitenza solenne. ... Inoltre il chierico per motivi di onorabilità non deve essere frustato fuori dalla chiesa, ma nella Chiesa e da un chierico. ... Ancora, il chierico che reca offesa a un laico non è tenuto a inginocchiarsi davanti a lui, poiché sarebbe un gesto disonorevole per il ceto clericale; ma deve soddisfarlo in maniera ragionevole, offrendogli del denaro o chiedendogli perdono. ... Per giunta nella Curia arcivescovile i chierici non sono sottoposti a tratti di corda in pubblico; e poiché torturare chierici rei di delitti è ritenuto un compito spregevole, per antica consuetudine questa mansione non viene svolta dai cursori della Curia arcivescovile, che sono chierici, ma da laici.

Le cautele raccomandate nel trattamento dei delitti del clero nei manuali per visitatori e per giudici ecclesiastici sono solo una spia tra le tante del rapido abbandono degli schemi tridentini. Ci sembrano altrettanto, se non più eloquenti, le linee guida di alcuni dei nuovi dicasteri romani istituiti all'indomani del concilio e destinati ad assumere un ruolo enorme nella vita religiosa della penisola. Ci riferiamo alla Congregazione dei Vescovi e Regolari e a quella del Concilio. Decisivi furono in particolare i loro atteggiamenti nei confronti dei vescovi, cioè delle autorità cui i padri conciliari avevano affidato un ruolo fondamentale nell'applicazione delle incisive riforme

programmate. Due sono gli aspetti che più colpiscono nell'intensa azione di coordinamento e di guida con cui da Roma si sovrintende alla riorganizzazione delle Chiese locali.

Uno riguarda il merito delle critiche rivolte ai vescovi dai cardinali che le dirigono: in esse l'impegno nei confronti dei crimini del clero non figura quasi mai. Se ne trovano tracce solo nei rari casi in cui sono gli interessati a comunicare loro, per eccesso di zelo o ingenuità, dettagli del loro impegno riformatore che avrebbero fatto meglio a tacere. È ciò che capita ai vescovi di Bratislava e Zamora (docc. 9-10<sup>4</sup>). La Congregazione del Concilio ne condanna fermamente idee erronee – è il caso dell'affetto 'maritale' dei parroci per le proprie donne, apprezzato dal prelado slovacco e incautamente rivelato a Roma – e iniziative inopportune – l'editto con cui il vescovo spagnolo aveva sollecitato i fedeli a denunciare i crimini del clero. Per il resto, è evidente che l'applicazione degli schemi giudiziari raccomandati dal concilio non è la cosa che più preme ai cardinali chiamati a coordinare l'azione delle Chiese locali in tutto il mondo, neppure quando sono in gioco i difficili equilibri istituzionali in cui si muovono le diocesi controllate più assiduamente, quelle italiane.

Nei confronti dei vescovi che le guidano spicca – ecco l'altro elemento caratteristico della linea delle Congregazioni romane in questi anni – l'asprezza dei toni. Non è un rapporto tra autorità che collaborano fraternamente e limpidamente al raggiungimento degli stessi obiettivi spirituali, tra uomini di Dio impegnati nell'evangelizzazione, pur a livelli diversi. Una precisa catena ge-

<sup>4</sup> Il doc. 9 è tratto da ASV, *LL VVSS LL*, 2, cc. 47v-48r (13 agosto 1594, stralcio), il doc. 10 è *ivi*, c. 96r (27 aprile 1595, stralcio). Entrambi i testi sono tradotti in italiano.

rarchica pone i vescovi in una evidente condizione di subalterità. Chiamati continuamente a rendere conto degli addebiti di ogni genere che piovono sul loro conto a Roma dalle periferie della penisola, devono ingoiare spesso bocconi amari. Non che siano sempre stinchi di santo. Tutt'altro. Spesso, anzi, la cautela romana di fronte ai loro abusi può apparire eccessiva. Ciò che più conta per i cardinali in età postridentina è comprimere l'autonomia inaccettabile di cui i vescovi godono. Titolari, in base al modello conciliare, di poteri che appaiono subito troppo ampi alle autorità centrali della Chiesa chiamate a guidare l'applicazione dei decreti tridentini, essi devono imparare presto, a proprie spese, che più delle nuove regole contano le direttive degli organismi romani istituiti per interpretarle e adattare alle strategie di governo. Per guidare i processi di riforma – ecco il succo delle posizioni centrali – servono soltanto degli esecutori fedeli e senza grilli per la testa, non i pastori che il concilio di Trento aveva chiamato a un ruolo di coordinamento e di responsabilità in ordine alla vita religiosa e alla evangelizzazione. Rientrano in queste strategie i pesanti richiami della Congregazione dei Vescovi e Regolari alle inadempienze e agli abusi di alcuni di essi: è ciò che capita ai vescovi di Ostuni e Tortona (docc. 11-12<sup>5</sup>)

<sup>5</sup> I docc. 11a-c) sono ricavati da ASV, CVR, RE, 3, cc. 7v-8v (lettera del 3 settembre 1577, stralcio), 14r (lettera del 16 settembre 1577, stralcio) e 114r-v (lettera del 13 agosto 1578, stralcio); il doc. 12 è *ivi*, c. 48r-v (lettera dell'11 gennaio 1578, riproduzione integrale).

## 9-10. La Congregazione del Concilio e i rimproveri ai vescovi che non hanno le idee chiare sulla lotta agli abusi del clero

9. 13 agosto 1594, al vescovo di Bratislava

E siccome agli stessi Padri è ben nota ed è stata attentamente osservata la *pietas* della Tua Magnificenza, e quanto essa sia fedele all'osservanza dei decreti del Sacro Concilio e delle Costituzioni Apostoliche, e come si applichi ai doveri d'ufficio, nell'intento di ottenere il ritorno delle popolazioni affidate alla sua cura dalle sette empie e pestifere degli eretici al grembo della Santa Romana Chiesa, quasi nulla hanno ritenuto che sia degno di ammonizione: la Congregazione è certa infatti che la Tua Magnificenza, in queste regioni così infette dal veleno dell'eresia, non trascurerà nessuna delle iniziative che avrà ritenuto essere convenienti a un ottimo Presule e vigilantissimo Pastore, per estirpare eresie pericolosissime e per l'utilità e la salvezza dei suoi popoli, per poter conseguire da Gesù Cristo il premio della sua pia operosità.

Una sola cosa tuttavia gli stessi Padri hanno ritenuto di non dover tacere, ed è che bisogna intervenire con severità contro i parroci che tengono le concubine, che la Tua Magnificenza asserisce essere cattolici. Anche se tengono le concubine come mogli e, come Lei scrive, con affetto maritale, come è esposto nella Sua relazione, se sono convinti che quelle donne siano le mogli, non sono in alcun modo cattolici. Per trovare un rimedio opportuno e salutare a questo male, come a tutti gli altri, anche difficili da sradicare, il Santissimo Nostro Signore, che confida molto nella virtù e nello spirito religioso della Tua Magnificenza, è convinto che Lei farà tutto il possibile, in rapporto alle Sue forze.

10. 27 aprile 1595, al vescovo di Zamora

Gli Editti, che, in particolare quando vi sono aggiunte censure e pene, ordinano di denunciare crimini, anche se non contenessero riferimenti nominativi al decano e ai canonici e non facessero esplicito riferimento ai crimini stessi, non sono in alcun modo compatibili con i sacri canoni e la consuetudine generale; perciò la Tua Magnificenza se ne deve assolutamente astenere. In ogni caso, poi, il modello legittimo, da utilizzare per la pubblicazione degli editti di questo tipo, dev'essere desunto dalle note opere degli interpreti che ne hanno trattato in modo esauriente.

11-12. Ostuni, Tortona: il bastone e la carota. Gli eccessi dei vescovi e la Congregazione dei Vescovi e Regolari (1577-1578).

11a-c. Tre lettere al vescovo di Ostuni

11a

Dopo una lunga considerazione fatta sopra l'accusationi date da cotesta città a V. S. inanzi a questa Congregatione et sopra la risposta fatta da Lei, questi Signori Illustrissimi si sono contentati di negare per adesso il Commissario, che con tanta istanza era loro dimandato per verificare tutte le querele che le erano date, presupponendo che forse per hora sia per bastar la presente lettera, nella quale se le diranno alcune cose, che sarà bene ch'Ella non se le scordi, ma che se le tenga continuamente inanzi gl'occhi, per regolare le sue attioni con tal modo che mai più sia per venire querele a Nostro Signore<sup>6</sup> di Lei.

<sup>6</sup> Nel ms. seguono, depennate, le parole 'per lei'.

### III. Un concilio in soffitta

Saperà dunque che seben la Congregatione non ha voluto credere tutte le querele che le sono state date, ne ha però credute alcune, et d'altre ha havuto tanto fumo, che ne resta molto dubiosa; però a tutte si crede che con la presente si rimediarà et che, conforme alla charità con la quale si scrive, si debba trovare in Lei quella preparazione per accettare le ammonizioni et ricordi che se le danno.

Per il primo dunque si dice che havendola Dio Benedetto fatta pastore et padre di coteste anime, Ella le deve amare ... con quella charità ... che si deve, perché, havendo Ella animo paterno con loro, si guarderà da quella collera et indiscreto zelo, co 'l quale alle volte, scordatasi dello stato et grado proprio, prorompe in cose che non sono di consolatione a Lei, né d'utile alli sudditi, ma si bene a Lei di confusione et agl'altri di gran scandalo.

Parimenti s'astenerà con la giustitia da quella sua solita fulminatione di censure, usandola solamente quando sarà per bisogno, per la conservatione della disciplina ecclesiastica. Et creda pure che se ciò sarà fatto con lo stimolo della carità, ch'Elle stessa ne sentirà più travaglio nell'animo, che quelli proprii, che si troveranno illaqueati<sup>7</sup>. Et in questo la Congregatione vuole che vada in ogni modo con quella moderatione che si deve, né che mai l'usi, se non dopo tutti gl'altri rimedii ... Bisogna che fugga ogni sospitione di avaritia, la quale deve esser fugita dal prelato sopra ogni altro vitio; et però non s'impiccerà più in quelle cose nelle quale possa dare sospetto di sé.

Et per venire ad alcuno particolare, si guardi per l'avenire di non pigliarsi cura di fare spedir qua alcune bolle o dispense matrimoniali, o di altre cose, ma lasci che ciò si faccia da quelli che ne fanno il mestiere. Et nelli processi sopra le cause matrimoniali anderà con quella nettecza che si comanda nelle bolle stesse con gravi pene.

<sup>7</sup> Annodati dalle censure (espressione caratteristica del 'gergo' canonistico).

V. S. non manchi di fare un depositario che riceve tutte le pene delle condennationi che si faranno in cotesto tribunale, acciò si possa vedere sempre il conto di quello che sarà riscosso. Et acciò si sappia in quali opere pie si saranno spese, farà sempre il mandato al depositario della quantità che ogni volta si pagherà a qualche opera pia, acciò appaia perpetuamente che non gl'habbia convertiti in uso proprio, ma che ha servato quello che ordina il concilio.

Vuole anche la Congregatione che per l'avenire mai V. S. pretermetta di dare le candele al popolo nel giorno solito, poi che di qui si piglia occasione apparente di tassarlo d'avaritia; et pareria bene che per quelli anni che non l'ha distribuite facesse altrettanta elemosina quanto si spendeva nella cera a luoghi pii apparenti; il che saria di grande edificatione e torneria in molta sua giustificatione. Con tutto ciò questi Signori Illustrissimi non la vogliono sforzare a questo, ma gle lo mettono alla sua coscienza, ricordandole il bene.

Guardisi anche V. S. di non partecipare dell'utile della banca<sup>8</sup> di notari suoi. ... Non s'impicci nelli benefici che vacano nelli mesi riservati a Nostro Signore et sappia che se non si procedesse seco con molta charità et piacevolezza, se le potria dare un castigo grande per quelle bolle ch'ha spedite sopra la supplicatione spedita qui, il che non occorre ch'Elia neghi, perché si sono vedute et toccate con le mani.

Error grande è stato il suo a stare sette anni senza tenere ordinationi, perché consta che ha concesso facultà alli suoi clerici d'andare altrove. Et deve sapere che il concilio ... vuole che li vescovi ordinino essi li loro clerici, se non sono legittimamente impediti, nel qual caso gli deveno prima esaminare et approvare. Per quegli ordini che gli concede di poter pigliare altrove ... non lascierà che il suo notaro pigli più di quello che ordina il medesimo concilio. ...

<sup>8</sup> Ufficio.

Quanto al capo del vendere nelle feste<sup>9</sup>, sopra al quale la comunità si sente gravata delli ordini di V. S., questi Signori la giudicano degna di laude, ... ma deve però anche permettere che a certe hore determinate da Lei si possano vendere certe cose minute necessarie, come pane, vino, carne et altre cose simili, et massime medicine.

Vuole anche la Congregatione che V. S. subito mandi via il suo vicario et questo per servitio suo proprio et di Lei ancora, et per honor di Dio sopra ogn'altra cosa, et che in luogo suo ne pigli uno che sia dottore, et sufficiente, se non vuole che se ne mandi uno di qua. Et sappia che qui è un gran fumo che detto suo vicario commettesse falsità in quella lettera che si mandò in nome della città, nella quale si diceva che la comunità non intendeva ch'Ella fosse accusata avanti questa Congregatione. Et pur sono comparse altre lettere et procure et dicono il contrario, negando dette lettere. Et s'ha anche relatione che quell'huomo ha qualche altri difetti d'importanza. Levi anche di mano, subito, di quel Giovanni Larceri la chiave che tiene di cotesto monastero di monache, quali procuri V. S. che siano quanto prima sodisfatte di quanto le deve detto Giovanni. Per togliere ogn'occasione di mormoratione, non s'impiccerà più di cose che appartenghino a materia di militia, se non in aiutare la città a sgravarla delli alloggiamenti de soldati, come ha fatto altra volta, che questo si lauda.

Molte altre cose le furono opposte in nome della città, sopra le quali non se le dice altro, essendo la Congregatione restata sodisfatta delle Sue risposte. Et così, occorrendo altri casi simili, farà il medesimo per l'avenire.

Mandi quanto prima fede<sup>10</sup> autentica di havere essequite tutte quelle cose che di sopra Le sono ordinate. ... La deve ricordarsi esser stata qui altre volte prigionie et processata lun-

<sup>9</sup> Nel ms. 'festi'.

<sup>10</sup> Attestato.

gamente dall'Auditore di Camera et hora di havere havute tante querele, delle quali se ne sono verificate pure alcune anche<sup>11</sup> con le confessioni sue proprie. Guardisi dalla terza, che allora non se le mancherà di quella giustitia rigorosa che si converrà dopo tanti scandali et eccessi; et s'inquirerà anche contro le presenti querele. Et perché s'usa con Lei di quella clementia che vede, faccia pensiero d'usarla anch'essa con gl'altri, et massime con quelli che l'hanno accusata; che la Congregatione non potrà sentire cosa che più Le piaccia di Lei, che la Sua mansuetudine, et specialmente ... con tutti quelli ch'Ella crede che l'habbino persequitata.

Questo è quanto Le dicono questi Signori Illustrissimi per hora in questa materia; il resto lo intenderà da messer Iacovo Fumati Suo cugino. Et caminando Ella come si spera ... secondo la norma datale, V. S. si prometta pure da questa Congregatione ogni aiuto et favore<sup>12</sup>.

11b

Questi Signori Illustrissimi intendeno che non solamente il vicario Suo nipote lasci l'ufficio, ma che si parta della città et diocesi sua, ove non torni senza licenza della Congregatione. Et avertiscono Lei che pigli in suo luogo un altro buon vicario et sufficiente, che altramente gliene mandaranno uno di qua. Bisogna ancora che tenga al Suo tribunale un mastro de atti legali, cioè che sia veramente notaro; et quanto alle tasse, V. S. faccia che siano moderate, nel modo che ha promesso a quella comunità. Quanto alle chiavi del monasterio di quelle monache, la Congregatione vuole che ne dia una in mano d'un gentilhuomo, deputato a questo effetto particolare dalla città, che sia d'età matura et d'altre buone qualità, in luo-

<sup>11</sup> Nel ms. in latino (etiam).

<sup>12</sup> Qui si legge nel ms. , a guisa di postilla: 'Fu data a dì 11 settembre 1577 a messer Iacovo Fumati, con imporli che ne facesse venire risposta'.

go di quella che si doveva dare al sindaco di quella comunità.

...

11c

È dispiaciuto fino al cuore vedere tante altre nuove querele di V. S., le quali insomma sono queste:

Che Ella è più rotta et collerica ... che mai, et perseguita quelli che furono a Roma et li parenti et amici;

Che fulmina la scomunica per ogni minima cosa;

Che s'intromette nelle espeditioni di Roma, pigliando denari;

...

Che non ha stabilito cosa alcuna circa al vendere cose commestibili de festa;

Non ha provisto la Corte di mastro d'atti che sia veramente notaro, non ha provisto vicario che sia dottore;

Ha tenuto il nepote appresso contro l'ordine della Congregatione;

Ha dannificato il monasterio di monache, facendo che di 130 scudi che era creditore di un Giovanni Larcerio ne pigli solamente 25, et li facci la quitanza di tutto;

Ha consentito che un Suo servitore habbi contratto matrimonio per forza;

Fa mercantie sotto nome di un Suo servitore;

Concita tumulti et discordie contra li Suoi nemici, facendo esaminare ancora li<sup>13</sup> sacerdoti contro essi;

Un suo servitore bastonò un nipote d'un canonico; né lo castigò, anzi cercò fargli rimettere la querela indirettamente;

Ha perseguitato un canonico, per esser parente d'uno che venne a Roma contra di lui, nonostante che esso canonico fosse stato assoluto dall'arcivescovo di Bari, commissario della sua causa.

<sup>13</sup> Nel ms. le parole 'ancora li' sono in interlinea.

Hora, sebene non s'è creduto intieramente il tutto, nondimeno vi è qualche cosa. Però V. S. sia tanto circospetta nelle Sue attioni, che quelli che potriano giustamente et non lo faranno, si vergognino almeno di biasimarla, et massime in questa Congregatione.

Et perché si vede che per non havere pigliato vicario dottore, come fu ordinato, ha dato occasione assai colorita di lamentarsi di Lei, non manchi di pigliarne uno che sia huomo da bene et intelligente. Et se V. S. haverà caro di trovarlo di qua, se gli manderà, et sarà buono'.

## 12. Una lettera al vescovo di Tortona

Essendosi inteso che V. S. hora non è alla Sua residenza et sapendosi che in questo difetto Ella incorre spesse volte, pigliandosi più assai di quello che le dà il Concilio di stare absente, sopra che le n'è stata fatta la correttione altre volte, questi Signori Illustrissimi, fattane prima parola con Nostro Signore, hanno voluto anch'essi farle la medesima correttione circa al non risedere, nella quale trasgressione, s'Ella incorrerà più oltre al tempo che le dà il Concilio, non impetrandone licenza da Sua Santità, sappi che si farà quella provisione che si conviene, dopo tante monitioni fattele indarno. Et con questa occasione se l'è voluto dire la mala sodisfattione che s'ha del suo governo, nel quale Ella commette così grosse negligenze che certo è gran vergogna che si sappino.

Et tra l'altre principali che si fanno è il non havere mai fatto sinodo diocesano in tanti anni che governa detta Chiesa, da che risultano grandissimi inconvenienti, come di non vi essere esaminatori legitimi per le parochiali, né fatti giudici sinodali, alli quali si commettono le cause da questa Santa Sede, oltre a tanti altri, ch'Ella deve sapere molto bene, aggiongendovisi la privazione della disciplina che si dà al clero nelli sinodi diocesani dalli pastori vigilantissimi.

### III. Un concilio in soffitta

Si sa ancora ch'Ella non ha, in questi 27 anni che è vescovo di Tortona, visitato compitamente tutta la sua diocesi, et pur deve sapere che il Concilio vuole che il vescovo visiti tutta la sua diocesi almeno ogni due anni, se non è legittimamente impedito. Parimente è noto ch'Ella permette li questuarii tanto odiati dal Concilio tridentino, et specialmente anco prohibiti dalli concilii provinciali di cotesta provincia.

L'esser troppo facile a concedere li monitorii per rivelazione<sup>14</sup> ha dato a questa Congregatione scandalo assai. Pare ancora che V. S. si sia curato poco di fare che le Chiese sue siano tenute con quella decenza che si conviene et servite col debito culto et che non habbia fatto la debita diligenza per incamminare il clero nello studio delle lettere et riforma della vita, come s'è fatto altrove in cotesta provincia, con molta sodisfattione di Sua Beatitudine et edificatione di chi lo sa. Tutti li sopradetti errori meriteriano ciascuno da per sé una buona correctione, ma a V. S., che è di quella nobiltà che si sa, si presuppone che basterà che Le siano posti avanti per tali, per farla risolvere a non v'incorrere più et pensare col tempo che verrà di ricuperare con la sollecitudine et diligenza pastorale le negligenze passate et dare a Nostro Signore et a noi altri tanta sodisfattione quanto è stato il travaglio che se n'è sentito; al che questi Signori Illustrissimi l'essortano con quella carità et amore che tutti Le portano, sperando che Ella sia per pigliare con umiltà la correctione sudetta et ringratiare Dio benedetto che se le sia fatto conoscere li suoi errori.

Si ricorderà anche V. S. che Nostro Signore li fece scrivere che finisse di pagare tutti li denari ch'Ella riscosse dalla Camera regia di Milano per il vescovato che fu serrato nella fortezza

<sup>14</sup> Nel ms. l'espressione è in latino ('ad finem revelationis'): si tratta delle minacce di scomunica intimata a chiunque fosse al corrente di indicazioni utili a chiarire liti civili o questioni penali e non si presentasse in giudizio. Esse erano uno strumento di potere usato spesso dai tribunali vescovili italiani in modo improprio, solo per ampliare la propria sfera d'influenza.

..., et pure non l'ha mai fatto. Sia dunque contenta di fare anche in questo in modo che non bisogni più scriverle, altrimenti sappia che si verria a quei termini che non le piaceriano, essendo la Congregazione risolutissima di fare essequire in ogni maniera quanto ordinò Sua Santità. Et si persuada che in questo non si useranno con Lei più parole.

I processi di delegittimazione del ruolo vescovile furono acuiti nell'Italia degli anni Settanta-Ottanta del Cinquecento da altre iniziative. Particolarmente importante e frequente fu l'utilizzazione di forme di accentramento e di controllo mai utilizzate in età medievale con la stessa intensità. Ci riferiamo al nuovo ruolo assunto da visitatori e vicari apostolici, cioè dai commissari nominati dal papa, su proposta delle due Congregazioni dei Vescovi e Regolari e del Concilio, e inviati in larga parte delle diocesi italiane per verificare e promuovere l'andamento delle riforme – i primi – e di sostituirsi con pieni poteri – i secondi – ai prelati ritenuti inadempienti o incapaci di governare le rispettive Chiese. A questa prassi, che riguardò quasi soltanto l'Italia, fece seguito nel 1585 l'introduzione dell'obbligo, vincolante per i vescovi di tutto il mondo, di presentare al papa ad intervalli fissi (per l'Italia e le aree adiacenti ogni tre anni) relazioni sulle istituzioni ecclesiastiche e la vita religiosa nei territori delle rispettive diocesi.

L'insieme di questi interventi, che si traducevano per la maggioranza dei vescovi della penisola nella sgradevole sensazione di essere continuamente sotto inchiesta, influò probabilmente anche sui loro atteggiamenti verso la criminalità degli uomini di Chiesa. Non è un caso, infatti, se, mentre tutti i tribunali penali diocesani di cui si è potuto finora verificare in qualche modo l'attività cominciano proprio nel tardo Cinquecento ad operare contro il clero delinquente con una continuità e una intensità

sconosciute, quasi mai i vescovi che ne coordinano l'azione accennano alla novità nei rendiconti triennali a Roma.

È un dato che riguarda il modo stesso di costruire queste relazioni: i prelati italiani si abituano presto a scriverle in modo ben poco aderente alla realtà, con frasi fatte e presentazioni di comodo. Il clima aspramente conflittuale che accompagna la gestione delle istituzioni della Chiesa in anni tempestosi come quelli successivi al concilio di Trento è quasi del tutto assente dai loro rapporti: il confronto tra le sanguigne evidenze di tanti fondi archivistici vaticani e diocesani e le sequenze sempre uguali di gran parte dei rendiconti è istruttivo. Anche i disagi e i contrasti incontrati nello svolgimento delle visite pastorali, così ben documentati in tanti verbali, trovano pochissimo spazio in essi. D'altronde, se pure una parte dei vescovi italiani approfittò dell'accresciuta frequenza delle ispezioni nelle chiese e negli altri luoghi sacri delle rispettive diocesi per cercare di tenere a bada i più gravi abusi del clero, non solo le sue inadempienze pastorali, gli esiti dei loro sforzi non sembrano particolarmente lusinghieri. Una burla veneziana del 1577 – una finta visita pastorale a un parroco di sedicenti ufficiali della Nunziatura, architettata da un pievano, da alcuni chierici e da un frate – è una testimonianza indiretta della scarsa efficacia delle visite come strumento di controllo della criminalità ecclesiastica (doc. 13).

### 13. Venezia 1577, burle tra preti: una finta visita pastorale<sup>15</sup>

Interrogato se qualcuno nei giorni scorsi è venuto nella sua chiesa a nome del Reverendo Signor Uditore dell'Illustrissimo Signor Legato apostolico per visitare la detta chiesa, e chi fu...

Rispose: Alli tre del mese di luglio prossimo passato, che fu il giorno sequente di Santa Maria Helisabetta, nel qual giorno solemo celebrar la nostra festa in detta chiesa, essendo andato un padre che era meco... alla marina per comprar del pesce per nostro uso, trovò il reverendo pievano di S. Vido di Venetia con<sup>16</sup> uno vestito da prete, qual diceva essere l'Auditor del Legato, et tre o quattro zaghi<sup>17</sup> et un frate dell'ordine di Frari, li quali stavano similmente per comprar del pesce. Et dimandorno a detto padre mio compagno dell'Ordine mio predetto... se haveva loco nel lido dove potessero<sup>18</sup> cuocere del pesce per l'Auditor del Legato...

Lui gli rispose che venisse alla chiesa, che non si mancherà di far quanto li bisognava. Et così venero et<sup>19</sup> nel viaggio per stradda trovorno un signor Marco Madonnino, hortolano sopra il detto lido, appresso la detta chiesa, et uno di loro l'interrogò se io ministrava lo sacramento a tempo et se haveva massara giovine et altre cose simili sopra la mia vita et costumi, dicendoli che erano Auditor et Ministri di Monsignor Illustrissimo Legato. Et così, insieme con detto hortolano, giun-

<sup>15</sup> ASV, NV II, 322, c. 5r-v, 7 agosto 1577, deposizione di fra Mauro da Siena, curato della parrocchia di S. Elisabetta al lido di Venezia, stralcio.

<sup>16</sup> La frase che segue da 'uno' fino a 'zaghi et' è in una nota marginale.

<sup>17</sup> Nel ms. segue, depennata, la parola 'quali'. Gli *zaghi* sono in veneziano i chierici.

<sup>18</sup> Nel ms. segue, depennato, il gruppo di lettere 'coc' (probabile inizio di 'cocere')

<sup>19</sup> Nel ms. segue, depennata, la parola 'entronno'.

sero alla chiesa et entrorno in chiesa e incominciorno ad interrogarme come io teneva il sacramento et se il messale era novo et l'istesso pievano di S. Vido, di ordine di quello che faceva l'Auditore, andò a veder detto messale.

Et dopoi detto huomo che faceva l'Auditore si posse a sedere lì in chiesa et mi incominciò a fare una buona monitione, dicendomi ch'io debba seguitare come ho principiato, che<sup>20</sup> già era stato informato che mi portava bene, per le buone relationi che haveva havuto de fatti miei, et che non manchasse del debito mio, et che se mi occorreva cosa alcuna appresso Monsignor Illustrissimo Legato et suo officio, sì per me come per la Chiesa, et circa la fabrica, che io venisse a S. Nicolo de Frari, che non mancheriano di favorirmi et darmi aggiuto per la fabrica. Et in questo mentre li fu fatto cuocere il pesce et così li fu datto con del vino, che io mandai a comprare, et delli frutti et una insalata. Et<sup>21</sup> finalmente montorno in una gondola et si partirno et andorno alla volta di S. Servolo.

Aggiungendo da sé che detto homo che faceva l'Auditore gli disse che volendo visitare molti luochi, dava principio a questi piccioli luochi maritimi...

Le omissioni dei rendiconti triennali dei vescovi sembrano però particolarmente indicative nel caso della criminalità ecclesiastica. È quanto succede ovunque, sia in diocesi importanti come quelle di Napoli e Venezia, sia nelle Chiese locali più piccole, dal Friuli alla Toscana, dal Lazio alla Lucania, dalle Marche alle Campania. Mentre nei rispettivi territori l'accresciuta pressione giudiziaria del foro vescovile sul clero è nettissima e la conflittualità religiosa complessiva è in crescita verticale, alimentata soprattutto dai tentativi di introduzione

<sup>20</sup> Nel ms. seguono, depennate, le parole 'A me'.

<sup>21</sup> Nel ms. segue, depennata, la parola 'così'.

delle più incisive riforme tridentine, nelle relazioni al papa i vescovi glissano su una situazione così effervescente.

Stabilire con certezza le ragioni di tanti loro silenzi non è semplice. Per quanto riguarda i crimini comuni degli ecclesiastici, motivi molto diversi potrebbero aver pesato sulla scelta di evitare accenni alla questione: dall'intento di preservare dall'arroganza romana uno dei pochi spazi di autonomia lasciati loro da autorità centrali sempre più invadenti, al desiderio di esibire al papa limpidi scenari di riforma, dalla debolezza di fronte a un clero pronto alle ritorsioni, particolarmente evidente nelle piccole diocesi, al timore di subire lavate di testa da Roma per la tolleranza eccessiva manifestata verso le pecore nere. È indicativa la tragicomica situazione della Lucania postridentina, come emerge da alcune lettere del vescovo di Montepeloso (oggi Irsina) alla Congregazione dei Vescovi e Regolari. Il clero criminale della piccola diocesi, guidato dai canonici della cattedrale, continua a fare il bello e il cattivo tempo, sicuro com'è che qualsiasi provvedimento punitivo delle autorità diocesane sarà bloccato dalla 'porta di Roma' sempre aperta, prontissima a cancellarlo con un tratto di penna. Di qui scaturisce l'imbarazzo del prelato. Egli sa bene che i cardinali cui chiede aiuto sono parte integrante di quel sistema perverso, studiato proprio per distruggere l'autonomia dei vescovi. Le sue lettere oscillano perciò tra scuse, lamentele e goffi tentativi di sdrammatizzare: come quando illustra ai superiori romani, con un pizzico di malcelata simpatia, un brindisi ben poco 'sacro' inscenato pubblicamente da un gruppo di ecclesiastici. I suoi toni divertiti, però, non piacciono per nulla agli illustri destinatari, che commentano con durezza la sfrenata libertà di comportamento di quei sacerdoti buontemponi. D'altra parte, gli esiti delle deboli proteste del prelato lucano sono istruttivi: uno dei processi per cui aveva chiesto soste-

gno alla Congregazione è rimesso alla fine a un vescovo vicino, non a lui... (doc. 14<sup>22</sup>).

#### 14. 1581, Roma vista da una Chiesa lucana: gli sfoghi del vescovo di Montepeloso (Irsina) con la Congregazione dei Vescovi e Regolari

18 gennaio

Il primicerio, lo cantore e dui altri pretendevano scartare questo vicario, con proporli questa lite con lo Capitulo ... et a me è stato forza farlo, perché quel primogenito del diavolo, il cantore, con la forza deli tradimenti e di gran parentado, me teneva così stretto, che non poteva né havere un testimonio in Montepeloso, né notaro; ma fu forza adherirme con questo, il quale è dottore e gentiluomo, che tira molto parentado di gentiluomini, per possirme difendere da quel buon huomo. ... Io, Signori Illustrissimi, son rebuttato de tanti ribuffi<sup>23</sup> fundati su le buscie del primicerio, ...che non minaccia si non con Roma, et cozzano meco alla scoperta, fanno quatriglie, monopolii et congiure con composte<sup>24</sup> de denari, ... per possirme tenere sempre in lite. Hanno li ministri, che con tanto poco rispetto trattano meco et con el vicario in scritti e parole, e solo per scandalizzarci, et procurare causa di possere tornare a Roma. Et noi soffrimo ... e dal informatione che si mandano vederanno con quanta temerità si siano opposti<sup>25</sup> al vicario. Mi tengono il Capitulo diviso, e con false speranza li mantengono in fede contro di me; e con questo li preiti sono tanto in-

<sup>22</sup> Le lettere in questione, tutte trascritte in stralcio, sono in ASV, CVR, POS, 1581, F-P, cc. s.n., 18 gennaio-15 aprile 1581.

<sup>23</sup> Rabbuffi, minacce.

<sup>24</sup> Composizioni, aggiustamenti.

<sup>25</sup> Nel ms. 'opposto'.

solenti, che ne sono da dieci criminali. Et non me dice animo<sup>26</sup> di proseguire, et si fanno tanto più insolenti. De questo, per non darli tanto fastidio adesso, scriverò un'altra volta. Et se le sarà servitio che mandi li processi a Roma, me sarà carissimo, che io non me ne confido, da fin che non supplirà la grande authorità dele Signorie Vostre Illustrissime. Con la quale desidero che lo primicerio habbia la penitenza de tante bugie, specialmente de quest'ultima, et ne li faccio querela, che si non se humilia la superbia de costui, sarò io sempre il subdito, e lui il signore; et scriverò appresso quel che io desidero.

Dirò solo adesso del cantore, che ad un povero prete canonico et dabene, solo perché era amico mio, li ha rotto un bastone in testa et si è fatto contumace e fugito, et dicono in Roma, e credo certo che con la grande temerità sua haverà fatto questo delitto solo per havere causa de venire in Roma ...Oltra questo have querela de homicidio, de introsione<sup>27</sup>, di havere intercetto lettera dela Congregatione dele Signorie Vostre Illustrissime et apertola et impedito la esequitione, con grande interesse dela parte, de publico usurario, de publico concubinario con deflorazione, armato sempre di archibuscetti dentro il coscione, dentro e fuor dela chiesa; li ha tenuti nelli offitii, et credo ancho che li tenga in Roma, perché so che li ha portato per camino, et sono pochi preti che non li tengano. ...

29 gennaio

Questa porta di Roma così aperta me travaglia tanto, che non ho core di procedere nelli delitti, perché subito fugeno in Roma. Et se le Signorie Vostre Illustrissime me hanno in qualche credito ..., non permettano che le prime cause<sup>28</sup> me siano levate. Vi sono molte cause criminale de bastonate, de ferite di not-

<sup>26</sup> Nel senso di: non ho il coraggio.

<sup>27</sup> Nel senso di: illecita ingerenza.

<sup>28</sup> Le cause di primo grado.

te, de presi in fragranti<sup>29</sup> con le concubine con archibuscetti. Ma ne dirò una per fare ridere. Certi preti magnandono insieme facevano il brinniso in questo modo. Cominciava l'uno con la tassa piena di vino puro in mano et diceva: Uno<sup>30</sup> è Cristo che vive e regna nei secoli dei secoli Amen e dicendo *Vive* bisognava trovarsi la tassa in bocca, altramente pagava non so che pena, e seguiva l'altro et diceva: Due sono le tavole di Mosé, uno è Cristo che vive e regna ecc. con la tassa del modo di sopra e l'altro: Tre sono i tabernacoli, due sono le tavole di Mosé, uno è Cristo che vive e regna etc. con la tassa in bocca e l'altro: Quattro sono gli evangelisti, tre sono i tabernacoli, due sono le tavole di Mosé, uno è Cristo che vive e regna ecc. Et in questo modo correvano cantando e bevendo a torno insino alli dodici apostoli, cioè: cinque sono le ferite di Cristo, sei le idrie in Cana Galilea, sette le gioie (allegrezze) della Vergine, bevendo sempre, cantando et gridando, tanto che concorreva tutto il vicinato de donne et homini al rumore.

Le Signorie Vostre Illustrissime me facciano gratia giudicare et avisare, che ogni dì si trovano novi abusi et ribaldarie<sup>31</sup>.

...

24 febbraio

Si era inteso che dalle Signorie Vostre Illustrissime era stato rimesso il cantore a me, et hora che dala Segnatura li sia sta-

<sup>29</sup> In flagranza di reato.

<sup>30</sup> Nel ms. il testo della 'filastrocca' è in latino.

<sup>31</sup> Indicative, per i toni indifferenti, le brevi annotazioni della Segreteria della Congregazione in calce alla lettera – come se i cenni del vescovo non riguardassero in primo luogo proprio il ruolo destabilizzante delle autorità romane: 'Fa sapere che ci ha molte cause di preti che hanno dato bastonate, ferite, sono stati colti con concubine, et simili; ma perché se gli levano in prima istanza le cause, non ardisce di poterci mano. Racconta un caso brutto di certi preti che facevano brindisi et dicevano per burla parole sacre con vilipendio'.

to dato vescovo al convicino<sup>32</sup>. Et me maraveglio come Monsignor mio Illustrissimo Maffei sia concorso nella Segnatura in cosa che mai è stata fatta ad altro che a me povero, non mostrandosi altra causa apparente che di essere io inimico, non suo, ma deli molti vitii e peccati suoi, e starse al solo giuramento suo di huomo, poi che fra molti vitii e peccati ha dato sempre dottrina de giuramenti falsi, conhortando al giurar falso, che lui absolveva. Et de lui, Vostre Signorie Illustrissime, resto contento, anchor che non dovesse, et che in simili altre volte ho fatto retractare con una minima parolina al Papa, perché di ragione, con ogni apparente suspectione, non me si può fare altro che darne aggiunto<sup>33</sup>. Dico che di lui sono contentissimo, perché mi era impossibile il possergli fare giustitia; mi duole solo che se dà causa de più inquietare e di perpetuar le lite e disturbo al buon desiderio, che era di reformar tanti demonii; et ecco l'esperienza, che quel Giuan de Vitrosio, del quale me son lamentato con le Signorie Vostre Illustrissime, e di dui altri, et per mezo del Illustrissimo Signor mio Santa Severina<sup>34</sup>, ho supplicato le Signorie Vostre che fussero ga-

<sup>32</sup> L'istituzione che ha affidato il processo del cantore del duomo di Montepeloso a un vescovo della zona, non al suo superiore, è la Segnatura di Giustizia, che era a Roma "il supremo tribunale della Curia, competente a conoscere ed a trattare ogni sorta di cause tanto contenziose [= civili] che criminali, così ecclesiastiche che profane e non solo in sede di appello ma anche in prima istanza riguardo sia al merito che alla forma" (N. del Re, *La Curia*, pp. 231-232).

<sup>33</sup> Aggiunto si deve intendere in riferimento al vescovo 'al convicino' cui Roma aveva affidato il processo al cantore; l'uso del termine, ovviamente improprio, perché non di un giudice 'aggiunto' si trattava, ma del prelado con cui la Segnatura di Giustizia lo aveva scalzato, riflette l'imbarazzato tentativo con cui il prelado cerca di dissimulare l'amarezza per la decisione, avallata proprio dalla Congregazione cui si era fiduciosamente rivolto (il card. Maffei ne era il prefetto).

<sup>34</sup> Il riferimento, ellittico, è al celebre card. Giulio Antonio Santoro, arcivescovo di S. Santa Severina, esponente di primissimo piano della Chiesa post-stridentina e futuro prefetto della Congregazione del Sant'Ufficio.

stigati, e scritto il modo, e mandato li processi che bastavano a reprimere tanta superbia; et ...viene ...el detto don Gioanni in Roma, chiamato dal cantore per approbar la sua ribaldaria, con concorso di querelanti.

Questo coticone<sup>35</sup> ignorante mi ha tanto mal trattato, come potranno vedere dale informatione mandate con tanta autorità et temerità, et io spero, anchor che mi sia stato un scandalo grande, che non troveranno errore; e quando pure ve ne sarà ... supplico le Signorie Vostre Illustrissime a non darli animo; ... è stato tutto per ribaldaria sua, che li ho fatto dire che andassi a sua casa, da fin che veneva la consulta del suo processo, che era vecchio et si fusse andato a governar in casa, e specialmente a fare il carnevale. E rispose che lui stava bene in quel carcere dela sacrestia, che aveva più conversatione; et in la casa sua li saria venuto humor malinconico; et appare per le informationi che si mandano.

Supplico le Signorie Vostre Illustrissime che per amor de Idio sia castigato costui, se li è servitio che quietano le Signorie Vostre Illustrissime in queste cause di Montepeloso et io; che altamente vederanno ogni giorno nuovo concorso, et non finiremo mai ...

15 aprile

Li giorni adrieto mi scrisse il signor Ridolfo in nome de Vostra Signoria Reverendissima che avesse condannato le simonie, et, mandatoli in Roma, li aiutasse con Nostro Signore a farli impetrar la absolutione. E perché loro hanno confessata la simonia, et essendono molti, saria quasi remasta la chiesa sola, mandano uno a supplicare a Nostro Signore che li perdoni a tutti, et spetialmente perché si escusano che non possevano passar per altra strada; et era fatta tanto or-

<sup>35</sup> Zoticone.

dinaria, che pagavano senza patto, dopo ricevuto il beneficio et ordine ... Par che la culpa sia stata più del vescovo, che non concedeva altramente, et era tanto ordinaria, che quasi tutti davano.

Et neli ordini era introdotto, perché era solito prima<sup>36</sup> del Tridentino: in qualsivoglia ordine sacro si faceva banchetto al Capitolo. Levato il banchetto, quel che si soleva spender lo voleva il vescovo. Et ancor che paresse escusabile, a maggior cautela si manda un per tutti ad impetrar dal papa. ...

Una riprova ancor più indicativa di queste dinamiche viene dalle contraddizioni interne di una Chiesa, quella di Telese, di cui un prezioso inventario ci restituisce la serie dei processi penali per tutta l'età moderna. Esempari le dinamiche degli ultimi decenni del Cinquecento: un ecclesiastico su quattro punzecchiato anche ripetutamente da procedimenti penali, uno dei vescovi 'riformatori' processato per venalità e abusi sessuali (doc. 15a) e costretto a dimettersi, uno dei successori muto come un pesce, nella relazione al papa, sui tanti processi penali in corso contro ecclesiastici diocesani. Il solo riferimento 'criminale' della relazione riguarda un frate violento e intoccabile, che alla fine gli abitanti del luogo hanno costretto ad andar via, negandogli i beni di prima necessità. Ma l'accento sembra motivato dal nodo dell'assegnazione del monastero abusivo che occupava. L'unico aspetto negativo del clero locale che il vescovo di Telese ritiene utile segnalare a Roma è la sua ignoranza. Anche per le violazioni dell'ortodossia da parte del laicato, d'altra parte, il quadro idilliaco che il prelado presenta è ben poco credibile, se si considera che frasi ereticali, bestemmie e pratiche magiche sono

<sup>36</sup> Nel ms. 'primo'.

in questi anni in Italia il pane quotidiano dei tribunali inquisitoriali (doc. 15b<sup>37</sup>).

Le difficoltà non mancavano neppure nello Stato pontificio. Nelle terre del papa re, anzi, il potere dei vescovi appare, soprattutto nelle piccole diocesi, ancor più fragile e incerto, schiacciato com'è dalla mancanza di mezzi, dal fardello della feudalità e dal ruolo devastante esercitato dai grandi tribunali della capitale. Le vie di fuga garantite da una situazione così critica al clero delinquente sono peraltro soltanto un tema secondario, quasi occasionale, nella fitta trama di lamentele che caratterizza le relazioni più sincere. Si leggano al riguardo i dolenti richiami del vescovo di Sutri e Nepi alla prepotenza del duca di Bracciano e del marchese di Riano (doc. 16) e gli amari sfoghi dei vescovi di Tivoli contro la Curia romana (doc. 17<sup>38</sup>).

Ancora una volta, però, il contenuto di questi testi non può essere preso per oro colato. Domenico Toschi, che alla morte di Giovanni Andrea Croci lo sostituisce alla guida della diocesi di Tivoli, segnala senza commenti al papa che tra i beni della sua Chiesa usurpati e recupe-

<sup>37</sup> Il doc. 15a è tratto da ASV, *Congregazione dell'Immunità ecclesiastica. Acta*, 1517-1598, ed è uno stralcio dalla relazione trasmessa il 15 maggio 1587 dal vicario generale di Caiazzo al suo vescovo, nel quadro delle indagini promosse sul conto di Giovanni Stefano de Urbietta, vescovo di Telesse, dalla Congregazione dei Vescovi e Regolari (una piccola parte dell'archivio di quest'ultima è conservata infatti tra le carte della Congregazione dell'Immunità). Il doc. 15b è in ASV, *CONC, RD*, 795/A, cc. 24v, 27r-28r, 32r-v (stralcio, in traduzione italiana, dalla relazione triennale al papa presentata nel 1597 dal vescovo Eugenio Savino).

<sup>38</sup> Il doc. 16 è tratto da ASV, *CONC, RD*, 774 A, cc. s.n. (stralci, in traduzione italiana, dalle relazioni al papa del 1590 e del 1592 del vescovo di Sutri e Nepi); il doc. 17 è *ivi*, 800 A, cc. s.n., stralci, in traduzione italiana, dalle relazioni del vescovo di Tivoli, Giovanni Andrea Croci (scritta il 10 dicembre 1591 e presentata a Roma il 12 marzo 1592) e del successore, Domenico Toschi (redatta il 12 dicembre 1597 ed esibita il giorno dopo).

rati ne figurano alcuni che proprio il predecessore aveva venduto senza autorizzazione romana o lasciato incamerare al fratello e ai nipoti. Di fronte ad addebiti così pesanti, anche il rendiconto di quest'ultimo, venato di fede in Dio e di rassegnazione alla sua volontà, sembra ben poco credibile: fumo negli occhi, frasi ad effetto studiate per stornare l'attenzione dei superiori da altri traffici poco commendevoli cui era dedito. Nel complesso, insomma, le molte centinaia di relazioni triennali analizzate fanno riflettere su un'Italia ecclesiastica 'bloccata', che non muove un passo sulla strada delle riforme, neppure a pochi chilometri da Roma e neppure in decenni movimentati e sanguigni come quelli del tardo Cinquecento.

#### 15a. Telese 1587, un vescovo sotto inchiesta: il caso di Giovanni Stefano de Urbietta

Promisi mandare un altro avviso a V. S. ... per verità delli capi mandati contra monsignore vescovo di Telese, et perciò ho voluto quasi caminare per tutta la diocese, come l'Amorusi, Puglianello, Faichia, Telese<sup>39</sup>, Cereto, San Lorenzo di Cereto et Cusano, per chiarirmi se la voce che sentivo in uno delli detti luoghi era in cognitione dell'altro. Ho inteso tante cose brutte, che si son vere sono indegne non solo ad un vescovo, ma a un turco, et mi credo essere malignità più tosto che verità. Ma perché a Cusano ho uno amico mio prete, anzi arciprete di quel luogo, fatto da questo monsignore, chiamato donno Guglielmo Piazza, vecchio d'anni et anco savio, et per tale stimato et deputato, et buon cristiano, ho cavato con destrezza quanto legerà in questo foglio; et col dire di questo arciprete si vie-

<sup>39</sup> Nel ms. 'Talese'.

ne in vera cognitione di parecchi capi.

Et sopra dello primo depone esser vero che si faceva pagare et ha fatto pagare il vescovo, quando visita: et ha visitato 25 carlini per prete il giorno ...; et dice saperlo, poi che è alloggiato alla casa di detto arciprete; et di più dice esser convenuti con lo vescovo di darle 10 docati quando vole visitare et non visiti<sup>40</sup>.

Si trova et prova lo terzo capo ... che lo vescovo habbia conferito beneficii spettanti alla Sedia apostolica ..., poiché ho visto la bolla, fatta per lo detto vescovo allo donno Guglielmo, et in essa fa mentione essere vacato detto beneficio ... et quando fa la provisione dice: Conferiamo con la nostra autorità ordinaria etc.<sup>41</sup>.

Sopra lo quarto capo depone haver sentito, stando esso di nascosto, quando lo detto vescovo cercava et chiedeva un prete sacerdote di Cusano, del quale non ha voluto dirme il nome, che l'havesse fatto uno rufianitio, et che non volendolo detto prete fare né consentire, se lo cacciò dinanzi, dicendole: Te voglio fare morire in una galera, va' con diavolo.

Sopra lo sesto depone che, visitando a Cusano nell'anno '85, una matina sentì detto arciprete battere alla porta della sua casa, et essendo ancora di notte se levò; et era una femina che adimandò di parlare al vescovo; fu intromessa dove detto vescovo stava con il suo letto, et quello che passasse tra la femina et lo vescovo dice non saperlo, anzi che esso arciprete non la vidde neanche più uscire. Et adimandato che poteva volere a quell'ora detta femina dallo vescovo, disse ridendo: La mercede

<sup>40</sup> La visita cui si accenna nel testo è la visita pastorale; l'abuso riguarda sia la presunta corruzione del prelado, sia la delicata questione dei costi di vitto e alloggio per i visitatori, che abitualmente gravavano sul clero dei singoli paesi raggiunti dai vescovi (perciò si raccomandava loro sempre sobrietà, per evitare lamentele e accuse).

<sup>41</sup> Quest'altro abuso riguarda la presunta usurpazione da parte del vescovo di Telese di competenze appartenenti alla Curia romana.

dell'opra, et dice che lo vescovo continovasse la visita la mattina.

Sopra lo settimo capo afferma il gioco essere publico et cosa publica, et afferma quel successo di Pretaroia, ch'io mi ricordo haverle scritto altre volte, che mentre il vescovo giocava venne una saetta dal cielo, et dette tra li giocatori, et che fu in tempo andava visitando.

Sopra l'ottavo dice che, andando di quadragesima a Faichia a trovare il vescovo, vidde apparecchiato in cucina carne, come sono capretti et altre vivande di giorni carnevaleschi, et adimandato si stava amalato, disse detto arciprete che stava buono et non male et che era andato a spasso caminando et non dice haverlo visto mai, né al tempo stette in casa sua né d'altro, magnare carne, ma sapere solo questo per averlo visto, ma per sentito dire dice essere più che non si dice.

Sopra l'undecimo di armare di scopetta<sup>42</sup> dice essere la verità, perché molte volte esso arciprete have portato lo medesimo schioppo ad un mastro in Cusano per farlo conciare, et dice essere di doi palmi et mezzo incirca et ch'è tutto di ferro, et questo è quanto si è potuto sapere et intendere sopra detti capi. Non reputa Vostra Signoria Reverendissima me per altro che per semplice relatore, se intenderà quello che si dice generalmente contra questo vescovo et, come ho detto, se non è malignità, come dubito in qualche parte come in questa, che habbia impregnata una monaca a Cereto et per farla dolire<sup>43</sup> l'habbia amaz[za]ta con una bevanda, che habbia per forza violata una zitella et che in chiesa habbia usato il peccato enorme della sodomia con un fanciullo.

Ch'è quanto m'occorre per adesso dirle, et se vorà altro più di questo sapere, V. S. potrà avisarmi, perché non mi moverò più a scrivere di simile materia senza suo ordine, che così anco lei

<sup>42</sup> Nel ms. 'scopetta'.

<sup>43</sup> Nei dialetti di Napoli e di una vasta area della Campania: abortire.

mi comanda. Et Nostro Signore la conservi sana et felice come desidera, et le bascio la mano ...

### 15b. Telese, dieci anni dopo: i silenzi del vescovo, Eugenio Savino, nella relazione triennale alla Congregazione del Concilio

Una delle fonti più gravi dei miei disagi riguarda l'archivio, che non è mai stato eretto, né i vescovi hanno curato di erigerlo, perché non hanno avuto una residenza ferma e stabile. Ho trovato solo poche scritture o piuttosto atti giudiziari, tanto civili quanto criminali, riposti in una cassa, redatti da pochi anni a questa parte. ...

La terra di Guardia è una delle più insigni di questa diocesi. ... In essa c'è un solo monastero maschile, che si cominciò a costruire come un grande edificio circa quarant'anni fa, ma non è stato poi completato. ... Fu fabbricato senza alcuna autorizzazione, né apostolica, né ordinaria, ma solo perché così ordinò il duca di Maddaloni, che era allora il padrone di questa terra, come lo è anche ora suo nipote, parimenti duca di Maddaloni. E, quel che è peggio, fu costruito con 2.000 ducati che un defunto aveva vincolato alla costruzione di un ospedale nella stessa terra, senza alcuna commutazione apostolica della volontà [*scil.*: del testatore]. ... Il duca moderno, sempre di fatto, senza munirsi dell'assenso della sede apostolica né di quello dell'ordinario, lo concesse ai frati dell'Ordine dei predicatori della città di Napoli e, come si dice, con questa clausola, che se mai i frati ci avessero rinunciato, sarebbe stato restituito al duca, non ad altri. Così i frati ricevettero il monastero dalle mani di un laico, contro la disposizione dei sacri canoni.

E, ciò che ora più rincresce, vive in esso un solo frate, che non solo non si comporta da religioso, come sarebbe tenuto a fare, ma è tanto scandaloso – tentando donne oneste e commettendo

altre cose turpi – che non c'è nessun uomo onesto in quella terra, che non ne sia fortemente scandalizzato. Nel corso della visita pastorale se ne sono lamentati verbalmente sia privati cittadini, sia uomini pubblici, e su questo problema chiedo e invoco umilmente consiglio e aiuto dalla Tua Signoria Illustrissima. Né mi sono curato di informarne le autorità dell'Ordine, per evitare che succedesse ciò che era capitato nei mesi scorsi: allora era infatti al governo di questo monastero un altro frate, che con audacia temeraria picchiò l'arciprete che lo aveva rimproverato per inosservanza e violazione del riposo festivo. Informato da me di queste cose e invitato a punirlo con le pene dovute ... , il suo superiore lo condannò a chiedere scusa all'arciprete, lo esonerò dal governo dal monastero e lo sostituì con il frate di cui si è già riferito, senza tener conto dei requisiti prescritti nella lettera trasmessa nei mesi scorsi dalla Congregazione dei Vescovi e Regolari ai superiori degli Ordini religiosi<sup>44</sup>.

Dopo che queste cose furono scritte, il frate di cui si è fatta menzione si allontanò e lasciò libero il monastero, come si appurò, su licenza del superiore, sia perché gli uomini di detta terra si erano lamentati della sua vita e dei suoi costumi, sia perché da alcuni mesi non trovava il vitto necessario nella suddetta terra, e forse per il cattivo esempio che dava. E avuta notizia di ciò, ordinai all'arciprete di detta terra di prendere possesso del detto monastero, in quanto vacante, in nome della sede apostolica, o nostro, o di chi ne avesse legalmente titolo; e così fu eseguito ... senza che finora alcuno si sia opposto. ...

In questo primo anno di episcopato ho visitato di persona la città e la diocesi tutta, e non solo mi sono informato accuratamente dello stato delle chiese, degli ospedali e degli altri luoghi pii, ma anche delle qualità degli arcipreti, dei preti e dei

<sup>44</sup> L'epilogo della vicenda del monastero, trascritto qui di seguito, è in una lunga nota marginale, a c. 27v.

### III. Un concilio in soffitta

chierici tutti, sia per ciò che riguarda i costumi, sia anche per la cultura; e ho usato ogni cura, impegno e diligenza, per avere di tutti piena informazione. Quanto ai costumi, non ho trovato niente di scandaloso e se ho trovato tracce di depravazione, ho cercato di correggerla e di emendarla con l'opportuna carità. Quanto alla dottrina, provo molto dolore nel riferirne, perché ho trovato pochi, anzi pochissimi, versati ed esperti nelle cerimonie della messa e [pochissimi] arcipreti e preti che sanno il latino, e alcuni tanto rozzi, che a stento leggono in modo accettabile; e sanno l'abc dell'amministrazione dei sacramenti più per il lungo uso ed esperienza, che grazie allo studio. Costoro, per mancanza assoluta di sacerdoti più idonei, ho ritenuto doveroso tollerarli.

Perciò mi sono impegnato a fondo, sia esortandoli con paterne ammonizioni, sia anche costringendoli con mandati, per convincerli a studiare assiduamente le Somme e il catechismo, in traduzione italiana. E siccome ho trovato anche svariati diaconi e suddiaconi che sapevano poco di latino, ho ordinato loro di studiare la grammatica, se intendono raggiungere l'ordine del presbiterato. Diaconi, suddiaconi e chierici tutti, siccome non servivano ad alcuna chiesa, li ho assegnati tutti al servizio delle rispettive chiese parrocchiali. ...

Una sola cosa non ho ritenuto di dover trascurare, e mi ha dato la più grande consolazione, ed è stata quando, dopo un editto generale in cui tutti erano ammoniti a denunciare a me, nel corso della visita, eretici sospetti d'eresia, anche occulti, e altri pubblici peccatori, dalle accurate indagini svolte mentre visitavo la diocesi con l'aiuto della grazia di Dio non ho trovato né sospetti d'eresia, né concubini, né blasfemi, né usurari, né altri pubblici peccatori. Ho sentito solo dire pochi giorni fa che ci sono alcuni che vendono frumento e altre merci non facendosi pagare, ma a credito, senza contentarsi di un prezzo pure eccessivo, ma chiedendo somme molto maggiori, e siccome questo abuso sa di usura, cercherò di eliminarlo, se neavrò la forza. ...

16-17. Le debolezze e le furbizie dei vescovi dello Stato pontificio<sup>45</sup>

16a-b. 1590-1592, gli inutili sfoghi del vescovo di Sutri e Nepi.

16a, 1590

La città di Sutri comprende 400 case, due parrocchie, di cui una è la Chiesa cattedrale di S. Maria, in cui ci sono otto canonici, con il solo arciprete dotato di dignità pontificale, titolare della cura d'anime e della amministrazione dei sacramenti. I canonici ogni giorno sono dediti alle ore canoniche e al sacrificio della messa; tutti i sacerdoti, anche quelli residenti, hanno prebende tenui di 40 scudi. Le distribuzioni sono costituite dagli incerti, dalle tasse comuni, mentre pene pecuniarie sono imposte a chi non rispetta i precetti ecclesiastici. ... La fabbrica è ben amministrata da canonici e laici; la predicazione della parola di Dio è assicurata in quaresima, avvento e giorni solenni da predicatori appartenenti agli Ordini religiosi. Ad insegnare i rudimenti della fede in cattedrale nei giorni festivi è addetto un chierico idoneo, nelle altre chiese ci pensano i curati. La lezione di Sacra Scrittura non c'è, sia perché manca la prebenda, sia perché non c'è una persona idonea. Il maestro di grammatica è garantito dal Comune e insegna gratis ai bambini, laici o chierici che siano. Non c'è la prebenda del penitenziere. ...

<sup>45</sup> Sono stralci - in traduzione italiana - desunti da ASV, *CONC, RD*, 774 A, cc. 145r-152r e 544r-v (si tratta però di carte sciolte, in parte non numerate, in parte contrassegnate da numerazioni multiple), per le relazioni del vescovo di Sutri e Nepi, e da ASV, *ivi*, 800 A, cc. 267r-268r (anche qui carte sciolte, caratterizzate da numerazioni multiple) per quelle dei due vescovi di Tivoli.

Il Sacro Concilio di Trento è pubblicato. Il seminario non c'è per la tenuità dei benefici. La visita pastorale si fa in ciascuna delle due diocesi. Il vescovo attuale ha indetto il sinodo diocesano; sono stati nominati in entrambe le diocesi gli esaminatori sinodali e i testi sinodali, ma i giudici sinodali non sono stati scelti, per mancanza di persone idonee. ... Sono stati eliminati gli abusi nella celebrazione delle messe; nelle indulgenze non ci sono abusi; non sono stati trovati libri proibiti, né eretici, né sospetti di eresia. Gli oli santi si rinnovano ogni anno. Si pubblica la bolla *In Coena Domini*.<sup>46</sup> Si richiede ai curati di registrare il numero di coloro che si comunicano<sup>47</sup>. Il sacramento della cresima è amministrato dal vescovo in visita. Trasgressori del riposo festivo e bestemmiatori non possono essere puniti dal vescovo. Non ci sono pubblici concubini e i sospetti sono ammoniti. Non ci sono pubblici usurari.

L'altra chiesa parrocchiale, di S. Silvestro, di patronato dei reverendi canonici di S. Pietro di Roma, manca ora di rettore; è in corso una lite al riguardo presso il reverendo Auditore della Rota. ... Si potrebbe trovare facilmente il modo di istituire il seminario dei chierici secondo la prescrizione del Concilio di Trento a Sutri e Nepi; così anche per istituire la prebenda per la lezione di Sacra Scrittura, se i beni della Chiesa fossero liberati dalle mani dei laici. Infatti gli Illustrissimi ed Eccellentissimi ministri di don Virginio Orsini, duca di Bracciano, usurpano in tutta la sua giurisdizione quasi la metà dei beni ecclesiastici, vendono tutti i pa-

<sup>46</sup> L'accenno si riferisce all'adempimento dell'obbligo imposto a tutti i vescovi di pubblicare annualmente nelle loro diocesi, nella ricorrenza del giovedì santo, la bolla *In coena Domini*, promulgata da papa Pio V nel 1568. Essa proibiva qualsiasi intervento limitativo della giurisdizione ecclesiastica, condannava il sequestro delle rendite di chiese e monasteri e le imposizioni sui benefici ecclesiastici da parte delle autorità statali, rivendicava la legittimità e l'efficacia dei decreti pontifici indipendentemente dall'approvazione dei sovrani temporali.

<sup>47</sup> Il richiamo, ellittico, è al controllo dell'adempimento del precetto pasquale.

scoli della Chiesa e perché siano più pingui e si vendano a prezzo più alto permettono in ogni quadriennio due volte soltanto, ogni due anni, che le terre ecclesiastiche siano arate e seminate. Questo abuso, in alcuni luoghi più antico, a Bracciano però è stato introdotto sette anni fa, con gran danno delle chiese. Lo stesso fa il signor marchese di Riano nel castello di Magliano e nel castello di Bassano. Lo stesso fanno le comunità di Sutri e Nepi quanto alla vendita dei pascoli, ma permettono a ciascuno di ararle e seminarle quando vogliono. L'Illustrissimo ed Eccellentissimo don Virginio Orsini usurpa la selva del vescovato di Sutri posta nel territorio di Anguillara. ...

16b, 1592

E se appena ho qualcosa da riferire dello stato presente delle mie chiese di Sutri e Nepi e delle loro diocesi, oltre alle cose segnalate a Sisto V di felice memoria nel marzo del 1590, poiché tuttavia, secondo la costituzione del suddetto Sisto, è stato ordinato di riferire ed è anche utile farlo, perché se si busca frequentemente alla porta qualche strada alla fine si apre, per stroncare gravi e pericolosi abusi che schiacciano me e la mia chiesa, ripeterò le cose sottoscritte o le aggiungerò a quel che riferii alla santa memoria di Sisto V. Non ho potuto ancora istituire il seminario dei chierici, la prebenda del penitenziere e del teologo in nessuna delle suddette Chiese<sup>48</sup> per la scarsità e tenuità dei benefici. ... L'Eccellentissimo Signor Virginio Orsini trattiene per sé metà dei beni ecclesiastici esistenti sul territorio della sua giurisdizione. Ha diviso per la coltivazione tutti i campi in quattro parti: un biennio lo concede ai suoi uomini, perché ne percepiscano i frutti, un biennio lo riserva a sé per vendere i pascoli. Tuttavia non ha alcun diritto sui beni ecclesiastici. Sui benefici ecclesiastici pretende il giuspatronato e non ha mai voluto firmare la lettera

<sup>48</sup> Si riferisce ovviamente a Nepi e Sutri, le due diocesi affidate a lui.

di presentazione a un chierico di Bracciano che aveva ottenuto il canonicato di Bracciano e conseguito il possesso per decisione apostolica. I signori ministri [*scil.*: del duca] lo hanno disturbato nel possesso e lo hanno costretto a lasciare il canonicato, sia con le minacce, sia con la carcerazione del cognato, perché non aveva avuto la lettera di presentazione da don Virginio. I ministri suddetti negano il braccio secolare al vescovo, che lo implora nelle cause ecclesiastiche, se non c'è il consenso e l'autorizzazione dell'Uditore generale. Il suddetto signore vende ogni anno [*scil.*: i prodotti di] una selva, posta nel territorio di Anguillara, di proprietà dell'arcivescovo. E il vescovo non può ricavarne alcun frutto. Se la Chiesa recupere-  
rà il suo, potrà istituire con facilità il seminario e costituire le prebende per il teologo e il penitenziere.

## 17a-b. I vescovi di Tivoli e la Curia romana

17a, 1591, la relazione di Giovanni Andrea Croci

La cattedrale ... ha 12 canonici ... e un arcidiacono, che ora è Dario Zappo tiburtino, che però occupa anche un canonicato, grazie a una dispensa ottenuta in modo surrettizio e fraudolento da Sisto V, in base al falso pretesto che di solito l'arcidiaconato è collegato alla titolarità di un canonicato e alla reticenza sulla circostanza che l'arcidiaconato ha annessa la cura d'anime e che lo stesso Zappo è dottore a parole e per privilegio, ma non di fatto, e al falso presupposto che sia abilitato all'insegnamento e alla cura d'anime senza aver superato un esame rigoroso, né a Tivoli, né a Roma. Tutto ciò produce un enorme danno alla cattedrale, sia perché perde un canonico e non ha altri beneficiati e chierici in servizio, sia perché non è adatto all'incarico che ha e rifiuta di fare il suo dovere di curato. E anche se è stato spesso richiamato fraternamente e attraverso un monitorio dal moderno vescovo o dal suo vicario,

tuttavia, attraverso inibizioni e favori estorti in Dataria<sup>49</sup> sotto Sisto V, rimane ancora fermo nella sua pertinacia. E nella Curia romana le liti sono immortali e mai si revocano o si moderano le inibizioni, ma sempre contro i poveri vescovi. ...

Tre ospedali, cioè quelli di S. Giovanni Evangelista, della Santissima Annunziata e di S. Maria del Ponte, sono retti e governati da priori e rettori laici, hanno una chiesa annessa, con cappellano amovibile, forniscono ospitalità come possono, seppelliscono e accompagnano i morti, presentano i rendiconti dei loro redditi al vescovo o al suo vicario ogni anno. Ci sono un quarto e un quinto ospedale, quelli di S. Antonio e di Santo Spirito, che dipendono da S. Antonio e Santo Spirito di Roma. Uno di essi, S. Antonio, ha oltre 500 aurei di rendite e l'altro 300, nel territorio tiburtino, ma non hanno chiesa né offrono ospitalità, e si fanno forti di privilegi ed esenzioni, sicché il vescovo non può aprire bocca né parlare.

Giovanni Andrea Croci, vescovo di Tivoli, ormai settantenne, consacrato nel 1553 sotto Giulio III, restaurò, ampliò e rese più confortevole la casa episcopale, congiunta alla cattedrale, con spesa non modica; ha redditi di circa seicento scudi di moneta e l'anno precedente, così come in quello in corso, ne perse se non la metà, almeno la terza parte, non solo per il tempo cattivo che interessò l'agro tiburtino, che tolse a lui, come a tutti gli altri, il grano, il vino, l'olio e gli altri frutti della terra, ma per la sterilità generale, per le incursioni, ripetute due e tre volte, di banditi che scorrazzavano e razziano per quasi tutta la diocesi, e per la piena dell'Aniene, che tutti chiamano Teverone, che, oltre all'amenità dei luoghi e all'irrigazione degli orti pubblici e privati gli ha portato via tre mulini esistenti nel territorio episcopale, due utilizzati per l'olio, uno per il grano; sicché si può dire che il resto della vigna lo ha mangiato

<sup>49</sup> La Dataria apostolica era l'ufficio della Curia romana addetto a riscuotere i proventi delle concessioni papali, con competenze in materia di benefici ecclesiastici e di grazie.

la cavalletta, e ciò che ha lasciato la cavalletta, lo ha mangiato il bruco: Dio ha dato, Dio ha tolto, sia benedetto il nome di Dio.

...

17b, 1597, la relazione del successore, Domenico Toschi

... Questa chiesa e diocesi tiburtina fu visitata nell'anno 1574 dalla buona memoria del Binarini e nell'anno 1581 dalla buona memoria di Annibale de Grassis, vescovo di Faenza, visitatori apostolici; ultimamente, mentre fui impegnato di continuo nel governo di Roma, da don Lelio Ottolino, mio vicario, eccettuata la parte dell'abbazia di Subiaco, che è ancora da visitare.

Questa chiesa cattedrale ha quattro dignitari, cioè l'arcidiacono, l'arciprete, il decano e il preposto, undici canonici prebendati, dei quali uno è il penitenziere, l'altro il teologo. La cura della chiesa cattedrale è affidata all'arcidiacono, che la esercita attraverso un cappellano idoneo, deputato dal Capitolo con l'approvazione del vescovo; ha cinque mansionari o beneficiati, la cantoria, l'organo e l'organista, dodici cappellani ... e diversi altari, tra cui l'altare del Santissimo Salvatore, la cui immagine è oggetto di grandissima venerazione e viene portata in solenni processioni; presso lo stesso altare è istituita la confraternita del Santissimo Corpo di Cristo, che ne ha cura.

Nella città ci sono dodici parrocchie, di cui due sono Collegiate. ... C'è un collegio dei padri del nome di Gesù, in una chiesa insigne da essi costruita sotto l'invocazione di Santa Sinforsa; essi insegnano a tutti la dottrina cristiana e la leggono pubblicamente. ...

Prima di me (*scil*: della sua nomina a vescovo) c'era solo l'arcidiacono. Parlai col papa e con il consenso del Capitolo eressi altre tre dignità: arcipretato, decanato e prepositura. Sempre col consenso del Capitolo istituì un canonico penitenziere ... e la prebenda teologale. ...

Ho trovato i beni della Chiesa tiburtina, per l'incuria degli uo-

mini, in pessimo stato, anche perché mancano gli istrumenti notarili e i catasti autentici, che consentano di provarne la proprietà. Furono occupati da più persone, e già ho recuperato una casa alienata dal mio predecessore senza alcuna licenza della Sede apostolica, da cui si ricavano ogni anno undici scudi di rendita, e tre pezzi di terra, che erano posseduti dal fratello e dai nipoti, con il tenue reddito di dieci scudi. E se recupererò altri beni, ne procurerò la restituzione. Trovo poi che nell'anno 1517 il vescovo Leonini alienò di fatto, fingendo una permuta con suo fratello Vincenzo, un casale del predetto episcopato; ciò provocò un enorme danno alla Chiesa, in quanto essa non possiede nessun altro bene libero. ... In città ci sono due chiese parrocchiali, una di S. Tommaso, che si dice spetti al Venerabile Capitolo di S. Giovanni in Laterano; e da alcuni anni a questa parte il Capitolo lo sta affidando come beneficio semplice; e perciò ne sono stati tolti il Santissimo Sacramento, i paramenti e il fonte battesimale, come se fosse una chiesa rurale, con enorme scandalo e clamore dei parrocchiani. Mi adoperai in ogni modo, anche attraverso il sequestro dei frutti, e ne accennai a quelli del Capitolo, ma non si provvede.

La seconda parrocchia fu concessa ai padri gesuiti, perché ci costruissero un convento e ci tenessero i religiosi. Ma a loro è bastato che ne ottenessero la profanazione: nessuno ci abita, anzi, per ricavarne maggiori introiti, hanno adattato la sacrestia ad usi profani e davano in fitto una locanda sotto la chiesa. Sono esenti e nessuno può torcere loro un capello.

La chiesa di S. Pietro ha cinque canonici obbligati alla residenza; quattro risiedono, ma il quinto, il Reverendo Padre don Vittorio, non può essere costretto a risiedere, perché è un prelado. Ciascuno dei canonicati vale 50 scudi. L'arcidiacono ha anche un canonicato nella stessa cattedrale e pretende di tenere l'uno e l'altro ufficio, perché sostiene che talvolta altri arcidiaconi sono stati canonici e che i frutti sono miseri; ma l'ostacolo è nella circostanza che il titolo di arcidiacono e il canonicato sono

remunerati solo a chi risiede, con le distribuzioni cosiddette di massa grossa. Ed è chiaro che una sola persona non può ricevere le distribuzioni previste per due, poiché a servire la chiesa è uno solo.

Le chiese parrocchiali nei castelli dei baroni sono usurpate quasi tutte, con il pretesto del giuspatronato. E per quanto non adducano prove al riguardo, in grande parte si assegnano a chi è presentato dai padroni ... e non si trovano facilmente persone disposte ad accettarne il conferimento ... contro la volontà del padrone.

Ho voluto segnalare tutte queste cose e per dovere del mio ufficio e per scarico della mia coscienza, nella speranza che gli Illustrissimi miei Signori vogliano adottare qualche opportuno provvedimento per ovviare ai problemi suddetti, perché la Chiesa [*scil.*: di Tivoli] è poverissima e il vescovo non è in grado di sostenere una lite in giudizio a proposito di questi inconvenienti. Ne ha anche accennato talora al Santissimo, e Sua Santità ha detto che sarebbe una buona idea, se gli Illustrissimi Signori della Congregazione, dopo averne fatto parola con lui, delegassero qualcuno che faccia giustizia sommariamente, senza appello e senza spese, anche nelle cause con qualsiasi persona esente, come supplico con grandissima umiltà, sottoponendo me stesso, la mia chiesa e il clero a ogni e qualsivoglia giudizio e precetto dei miei Illustrissimi Signori, cui Dio onnipotente conceda la desiderata felicità. ...

Non andava meglio, d'altra parte, ai commissari incaricati dalle Congregazioni romane di riportare all'ordine le diocesi più ingovernabili. Un dossier del 1578, relativo alla fuga a gambe levate dall'Aquila di un vicario apostolico, presenta un quadro vivacissimo dello strapotere dell'alto clero cittadino, che si profila soltanto come un segmento delle élite locali, capace di confinare in un angolo, col loro appoggio, sia l'anziano vescovo, sia l'e-

nergico, ma impotente delegato della Congregazione dei Vescovi e Regolari (doc. 18<sup>50</sup>).

### 18a-d. I vicari apostolici: 1578, l'odissea aquilana di Ercole Lamia

18a, 10 marzo 1578, Lamia alla Congregazione: una lettera desolata, un allegato scottante

Illustrissimo et Reverendissimo mio Signore

Ho finito la Sinodo, ma con travaglio per questi spiriti inquieti, anotati nel foglio incluso. Non harei pensato che in tutti gl'huomini si fusse truovato tanta malignità, quanta truovo in questi puochi, quali con loro arti et astutie solevano li altri. Tutto perché non vogliono superiore, come si è visto nelli altri miei precessori; subito, senza causa alcuna, allegano sospetto per non essere riformati.

Però bisognerebbe che il cardinale della Signatura di Giustitia et l'Auditore della Camera<sup>51</sup> non facessero niente senza la sacra Congregazione, acciò non sia impedito in fare giustitia. Monsignor mio Illustrissimo, io mi truovo in questi travagli senza

<sup>50</sup> ASV, CVR, POS, 1578, A-P, dossier, trascritto quasi integralmente, costituito da quattro lettere indirizzate alla Congregazione dei Vescovi e Regolari tra il 10 e il 14 marzo 1578 (di cui due di Ercole Lamia, vicario apostolico inviato all'Aquila dai cardinali della Congregazione per rimettere ordine nella diocesi, una del vecchissimo vescovo dell'Aquila, Giovanni de Acugna, una degli Eletti della città) e da una relazione dello stesso Lamia, allegata alla sua prima lettera.

<sup>51</sup> Si tratta di due delle istituzioni giudiziarie romane più frequentemente utilizzate dagli ecclesiastici imputati di crimini comuni nei tribunali locali per bloccare i procedimenti in corso o procurarsi assoluzioni in appello. L'auspicio di Lamia è che la Congregazione dei Vescovi e Regolari, il dicastero che lo ha nominato vicario apostolico, possa intervenire a sostegno del suo impegno riformatore.

### III. Un concilio in soffitta

utile alcuno di provisioni et anco di emolumenti, per ciò che io non partecipo né di pene, né di sigilli, né di monitori, et posso dire di niente. Però humilmente la supplico si degni favorirmi a farmi provvedere di altro et levarmi di qua.  
Et Dio nostro Signore la felicità et contenti.

Da l'Aquila li X. di Marzo 1578.

Di V. S. Ill.ma devot.mo servitore

Hercole Lamia

Allegato alla lettera:

Nella sinodo diocesana che habbiamo fatto si è conosciuta la malignità et rabbia delli infrascritti, cioè di Gianfrancesco Carli, arciprete di Paganica, diffamato de vitio nefando<sup>52</sup>. Et già si pellò<sup>53</sup> lui et un putto del Seminario che egli si teneva. In oltre non può patire che lo astringa alla sua cura de l'anime.

Fabio Alfieri, preposto di Santa Justa, superbo, insolente et inobediente, et perciò l'ho tenuto prigione, et non può patirla.

Camillo Vivio, canonico, publico concubinario et carico di beneficii incompatibili, et non serve a nessuno, et procedendo io contra di lui egli è fuggito, et il fratello, hora camerlingo della città, suborna li altri et mi allega sospetto, ma poco ne curo.

Jacomo Vivio, concubinario et rapitore<sup>54</sup> di una vergine, è arciprete, et inobediente et incorrigibile. ...

Hieronimo Pico è suspecto di heresia et vado formando il pro-

<sup>52</sup> Il delitto in questione è la sodomia (abituamente intesa, come in questo caso, nel significato di omosessualità; ma formalmente riferibile anche agli uomini che hanno rapporti anali con donne).

<sup>53</sup> 'Si pellò' = presentò appello.

<sup>54</sup> Nel ms. in latino ('raptor').

cesso contra di lui.

Carlo Alfieri, canonico, concubinario publico, che ha bastardi pieni di beneficii incompatibili, superbo come un Lucifero et seduttore.

Lodovico Inaurato, canonico, concubinario, giocatore, bestemiatore et inobediente, et l'ho tenuto prigione

Basilio Vanucci, canonico diffamato di vitio nefando, et ne tengo testimoni, superbissimo et inobediente, l'ho tenuto prigione et lasciato con sigurtà<sup>55</sup>.

Don Carlo de Nardi con suoi parenti, per haverle io data una sentenza contra.

Questi sono quelli che subornano li altri, solevandoli con darle ad intendere infinite bugie et falsità, et hanno delli complici et sequaci secreti. Gran cosa che queste genti si favoriscono di modo che non è possibile provare una cosa fatta in publico; per il contrario loro hanno testimoni falsi quanti ne vogliono a colorire le loro falsità. Et tutti sono favoriti da laici loro parenti, et fanno scrivere in nome della città et del clero, secondo le piace. ... Et per obviar a queste false calunnie potrebbosi ordinar che chi si sente gravato comparisca a farsi intendere per se stessi.

Cercavano a sindacar il vescovo et me et levarci la giur[is]dictione a fatto, et usurparsi la giurisdizione del visitatore, et del conoscere et decidere le cause criminali, contra il solito.

Et anco levare al vescovo le colette<sup>56</sup> ordinarie, che non ha altro da vivere.

Si lamentavano delli monitorij generali ad revelandum<sup>57</sup>, però li ho levati quasi a fatto.

Hora si dolgono et adimandano di nuovo che si dieno, perché sono insaziabili et inquieti.

<sup>55</sup> Su cauzione.

<sup>56</sup> 'Colette' va inteso qui nel senso di rendite.

<sup>57</sup> Per queste iniziative vescovili vedi qui nota 14.

### III. Un concilio in soffitta

In conclusione non vorrebbero superiore, ma viver a modo suo, come sono avezzi.

Così io sto di continuo in questi tormenti, di che tutto sia laudato Dio benedetto.

Di nuovo si iattano voler ricorrere a nome del clero a dare que-rele, che tutta via vanno fingendo et astruendo tra loro, cose non già da cristiani. Io non mio fido più di alcuno. Ma per ciò non restarò fare quanto devo.

18b, il giorno dopo: la versione del vescovo dell'Aquila

Vorrei pur quietarmi in questa età decrepita nella quale me ritrovo, ma - o li peccati mei, o altra causa che vi se traopn-ga - non vedo strada di poterlo conseguire. Fu la settimana passata fatta et celebrata la synodo diocesana nella mia chie-sa. Et mentre mi persuadeva ch'havessi ciò a tornare in glo-ria de Dio et in riforma di questo clero, io scopersi tante pas-sioni et tanti animi avelenati, ch'in cambio di deventar buoni si son fatti più reprobì che mai.

Et sublevatisi da circa diece, han subvertito tutto il resto del clero. Et opponendosi al mio vicario (ch'altro non cerca, né al-tro intende, se non che si facci il servitio de Dio et che si pre-sti la debita obbedienza) cercano in nome de tutto il clero man-dar a ricorrere alle Signorie Vostre Illustrissime. Et così in un tempo desviando lor medesmi dal culto divino, travagliaran-do il clero nelle spese, noi nel maneggio della giustitia et a que-sta Sacra Congregatione, hormai (come credo) fastidita dalla loro instabilità, darranno novi travagli.

Ho voluto di tutto ciò darneli raguaglio, et come quello che per il trattamento di molt'anni cognosco assai bene l'humor di que-ste genti, supplicarle di doi cose: l'una che si degnino dar or-dine a questo mio Vicario che debba usar la sferza più gagliarda (già che non pecca in altro ch'in troppo piacevolezza) contra la natura di questo clero, l'altra che per frenarli un poco, per levarli l'ardire, per ridurli a star un giorno quieti, le Signo-

rie Vostre Illustrissime (arrivandoli avanti costoro) li reprimano tanta audacia et tanto orgoglio et li rimandino a far quel servitio che lor tocca debitamente di fare. Et quando li parirà convenire, io sempre giudicarrei che se li desse particolar ordine, che lascino ricorrere quelli particolari che presuppongono essere aggravati. Né si desse audienza a costoro, che, subvertendo il mondo, vanno del continuo cumulando buggie sopra buggie. Et in somma (rimettendomi al savio parere di questa Sacra Congregatione) la prego a dare qualche romedio perché io non sia tanto travagliato et perché queste teste bizarre s'habino da firmare. Et così facendo fine, con ogni debita riverenza le baso le mano.

18c, 13 marzo, Lamia alla Congregazione, con l'acqua alla gola

Questi ribelli mettono sotto sopra ogni cosa, tanto più che hanno saputo che ho esaminato testimoni sopra il rapto di una vergine commesso da don Giacomo Vivio, uno delli capi della congiura. Vedo che non posso fidarmi né di notari né di quelli del vescovo proprio, perché tutti sono aquilani, né si può trovare un testimonio che dica il vero et che subito non vada a rivelar il tutto. Ma per colorir le loro falsità ne hanno de falsi quanti ne vogliono. Io conosco che non è possibile far qui cosa buona. Però umilmente supplico che Vostra Signoria Illustrissima mi favorischi di haver gratia de venirmene a Roma, perché qui sto con pericolo, et senza speranza di far frutto alcuno. ...

18d, 14 marzo, la versione degli Eletti dell'Aquila

Sendo questa patria soggiaciuta molti mesi ad agravi quali non si veniva derivassero da persona destinata da questa Santa Sede Apostolica, et fattisi oggi mai incomportabili, per il pubblico beneficio et rilievo qual è dato di procurare a noi, nella Sinodo qui celebrata li anni a dietro fossimo constretti proporre

### III. Un concilio in soffitta

querele, instando per provisioni conforme a dovere.

Et come che in esse si trattava del interesse di questo Signor Vicario, non se n'è possuta riportar provisione che conveniva, essendosi per questo dato caso che li Reverendi Anton Francesco Camponeschi et Giovan Francesco Carli, a ciò deputati dalla Sinodo, dovessino dedure a notitia delle Signorie Vostre Illustrissime simili agravij (sì come di tutto meglio sarando ragguagliate da loro), non pur detto Signor Vicario permette che possino haver le cose in ciò necessarie, ma prohibisce inoltre a loro il partire a simile effetto, tutto perché non si venghi alla recognition del errore.

Et perché a questa città non comple sopportar questi pesi e torti, onde risolve per rilievo di passare avanti et farli conoscere quanto ragionevolmente selli è fatta istanza per la remotion di detto Signor Vicario, et che non son queste l'opere che questa povera diocese stava aspettando da simile provisione, oltre altri simili officii fatti sopra ciò con esse altre volte, Le supplicano con questa si degnino proveder alla indennità di questa patria et ordinare che se ne die quel che se ne deve, acciò si possino far le parti nostre per publico bene, et così ne sia tolta l'occasione di darne fastidio a Nostro Signore. Sperando che di tanto siano per farne gratia restiamo facendoli riverenza e pregandoli dal S.r Dio salute et felicità.

Delle SS. VV. Ill.me et R.me  
Affettionatissimi Servitori

Francesco Vivio camerlengo  
Nicolò Interuccio  
Carlo Maneri  
GiovanVincenzo Fusco

In un quadro così complicato e sanguigno non sorprende che nell'Italia uscita dal concilio di Trento il clero criminale difenda accanitamente il diritto all'impunità.

Il confronto con le resistenze opposte all'altra rete giudiziaria che si costruisce nel tardo Cinquecento in Italia, quella inquisitoriale, è istruttivo. Mentre in questi anni nei confronti dei giudici del Sant'Ufficio la violenza è l'arma più utilizzata, anche perché sul piano legale ci sono ben poche scappatoie rispetto a decisioni sostanzialmente inappellabili, che solo il ricorso alla richiesta di grazia può mitigare, per quanto riguarda la giustizia penale ordinaria della Chiesa gli scenari sono molto diversi. Certo, anche in questo ambito sono attestate reazioni violente di ecclesiastici delinquenti contro i propri giudici. Il tentato assassinio di Carlo Borromeo, nel 1570, da parte di un gruppo di religiosi, poi giustiziati, era finora il caso più famoso. Ma altri ne sono riemersi dalla polvere degli archivi, soprattutto dalla lotta alle convivenze proibite degli uomini di Chiesa, una delle trasgressioni sessuali più diffuse nel clero dell'Europa moderna. Se è vero, infatti, che la resistenza passiva è la reazione più comune dei preti con famiglia agli interventi dei vescovi più zelanti, si incontrano talvolta risposte rabbiose, con esiti anche drammatici. Nel 1581 morì sul campo, dopo inutili cure, il vicario generale di Pisa, colpito con un uncino da un parroco, che stava interrogando sui suoi rapporti sospetti con la serva. L'anno dopo rischiò di morire bruciato vivo il vicario generale di Traù, per un ordigno incendiario piazzato a casa sua da un canonico della cattedrale, cui aveva inflitto una pesante condanna per la convivenza con una 'malmaritata' (docc. 19-20<sup>58</sup>).

<sup>58</sup> La drammatica vicenda pisana è in AAP, AC, 6, cc. 669r-673r; lo stralcio del caso dalmata in ASV, NV II, 789-2, cc. 17r-18v (l'editto del 1575, tradotto in italiano), 51r-52r (la sentenza del 4 maggio 1582 del vicario di Traù, anch'essa tradotta dal latino), 56r-v (la deposizione del 2 ottobre 1582 di don Paolo Calafatic, messo vescovile; anche qui le domande dei giudici sono state tradotte in italiano).

Tuttavia la reazione più diffusa degli ecclesiastici delinquenti rispetto a chi finiva nelle grinfie dell'Inquisizione è quella legale, è l'uso spregiudicato delle vie di fuga garantite da sempre dalla giustizia della Chiesa ai suoi uomini. Sia attraverso il ricorso ai tribunali dei quattro nunzi apostolici, cioè degli ambasciatori del papa nei più influenti Stati italiani (Ducato di Savoia, Repubblica di Venezia, Granducato di Toscana, Regno di Napoli), sia grazie agli appelli ai metropolitani (gli arcivescovi incaricati di sovrintendere alle province ecclesiastiche, cioè alle circoscrizioni territoriali in cui erano raggruppate le diocesi 'minori'), sia attraverso le istanze inoltrate direttamente a Roma, era molto facile per uomini di Chiesa condannati in primo grado ottenere annullamenti delle sentenze o consistenti sconti di pena. I dati relativi all'operato dei giudici della nunziatura veneziana sono finora la testimonianza più schiacciante di questa prassi. Se ne giovò anche don Giovanni Rotondi, l'intraprendente canonico di Traù che aveva attentato alla vita del vicario che l'aveva condannato (doc. 21<sup>59</sup>). Ma si comportarono allo stesso modo molti tribunali arcivescovili nei confronti di decisioni adottate da giudici di diocesi appartenenti alle rispettive province. È il caso di Napoli, dove il foro dell'arcivescovo metropolitano non esita ad accogliere gli appelli presentati da ecclesiastici del circondario, puniti in primo grado dai tribunali delle diocesi di appartenenza. L'annullamento rapido e secco della limpida sentenza di condanna con cui il tribunale vescovile di Acerra aveva chiuso nel 1573 la lunga relazione di un prete con una donna sposata ne è una testimonianza precisa (doc. 22<sup>60</sup>).

<sup>59</sup> ASV, *NV II*, 339, cc. 97v-98v, sentenza d'appello del 2 settembre 1583, firmata da Roberto Tani, uditore generale della Nunziatura di Venezia (il testo nel ms. è in latino).

<sup>60</sup> ASDN, *PC*, 1573, sentenze di I e II grado contro Bartolomeo d'Orofino, cc.

## 19. 1581, il ferimento mortale del vicario generale di Pisa

15 ottobre, le dichiarazioni della vittima, mons. Cesare Nuzzi, e del notaio, don Aurelio Fiorelli:

Domandatoli chi l'habbi ferito, dove et per che causa  
Rispose: Sendomi conferito qua alle Mulina, in casa del rettore, prete corso, per esaminare alcuni testimonii et lui stesso in materia d'inquisitione et inputationi d'excessi et demeriti sua, hiersera, circa l'Avemaria sonata, interrogandolo d'alcune pretensione in materia di sua eccessi, mentre che don Aurelio scriveva, abbassato alquanto la testa, et ad ogni altra cosa pensando, il detto mal prete, con una ronciglietta che qua vedete, mi tirò un colpo in sulla testa, et io m'arrissai, andando alla volta sua, et per dubitare di cogliere don Aurelio et il messo, che l'havevano abbracciato, non gli detti con un'acettina che trovai qui in casa. Et il detto prete si fuggì, et io, per cortesia et amorevolezza di questo buon gentiluomo di messer Hippolito, mi son ritirato qui. Hora non so come m'habbi male.

... trovandosi come notario con detto monsignor Cesare ... in acto che esaminavano detto don Salvatore Fanacci, che quivi era Vincenti, messo, et un ragazzetto che dicevano essere figliolo della serva di detto prete, et fattoli più interrogazioni, scrivendo detto don Aurelio quello che detto signor vicario gli dictava ... il detto prete ... fermandosi dreto detto don Aurelio che scriveva – e dal altra banda della taula vi era detto signor vicario – disse queste parole: Signor Vicario<sup>61</sup>, voi mi domandate di certe cose, par che io habbi fatto qualche gran male; et in quello che il vicario guardava scrivere detto don Aure-

54r-v (la decisione acerrana, del 29 maggio) e cc. s. n. (l'annullamento, disposto in appello a Napoli il 6 luglio)

<sup>61</sup> Le parole 'Signor Vicario' sono in interlinea.

lio, tirò un colpo in sulla testa d'una rimondaiuola<sup>62</sup> de ferro con oncino et lo ferì. Et allora detto don Aurelio et il messo, perché non seguissi maggiore scandolo, abbracciarono detto prete et gli tolsero detta arme; ancorché il detto signor vicario, arrissato, andassi alla volta di detto prete, furno causa che non lo ferì. Et detto prete disse a quel ragazzo: Apri quel uscio, et si fuggì ...

## 20a-c. Traù 1575-81, lo zelo di un vescovo, le reazioni violente di un canonico

20a, 1575, un editto 'tridentino'

Noi, Antonio Guido, vescovo di Traù, a tutti i singuli canonici et zaghi della città et diocese di Traù, conciosiachè ne è pervenuto a notitia, con grandissimo dispiacer et dolor del animo nostro, che per tutta la città di Traù et nelle piazze et luoghi publici è voce et fama publica che molti de voi, non temendo l'ira de Dio, né i decreti del sacro concilio di Trento, né lle constitutione delli Reverendissimi predecessori nostri da voi approximate, non solamente sete imersi nel vicio della<sup>63</sup> fornicatione, o più presto sacrilegio, ma perseverate anco nel concubinato e publico et occulto, et, quello che è peggio, che si trovano bona quantità di donne gravide et<sup>64</sup> che di novo hanno partorito di voi, con tutto ciò non restate di celebrare messa quotidianamente, con perpetua dannation delle anime vostre, con vituperio del sacratissimo ministerio et con pessimo exempio et scandalo publico de tutti i fedeli cristiani; et non si trovando per-

<sup>62</sup> Un attrezzo agricolo, utilizzato forse per la potatura (rimonda).

<sup>63</sup> Nel ms. segue, depennata, il gruppo di lettere 'fornis', probabile inizio erroneo della parola 'fornicatione', che segue.

<sup>64</sup> Nel ms. segue, depennata, la frase 'quello che è peggio'.

sona alcuna che voglia per zelo de Dio et per officio di carità darne notizia o denuntia de cossì gran delitti, anzi esser più pronti a detraher nelle piazze et in tutti i luoghi, che denuntiarlo a noi, che non possiamo proceder al castigo delli delinquenti con giustizia, non vi essendo chi accusi o facci testimonio; et volendo proveder in quel miglior modo che il signor Iddio ne inspira, vi comandemo sotto la pena dell'esilio et bando per due anni della città et diocesi di Traù et da esser sospesi dalla messa et altri divini officii per uno anno, et pagar ducati 25, tante volte quante contravenirete, che niuno di voi habbia ardire di tenere concubine, né haver pratica con donne sospette et di mala vita e fama, né in casa, né fuori, né di haver comertio alcuno con quelle che sono state concubine, né repigiarle o introdurle di novo.

Et si alcuno sarà veduto intrar in casa di simili donne o farle venir a casa sua o in altri luoghi sospetti, volemo che ogni uno possa accusarvi et che li sia creduto con doi testimonij degni di fede et che l'accusator e i testimonij siano tenuti secreti et guadagnino la mità delli 25 ducati, et si serano esecutori et che vi trovino in fatto, et vi menino pregione, al che gli damo ampia facultà, volemo che vadagnino tutti li 25 ducati dal accusato et preso, et che alle donne sia pena di esser frustate per la città pubblicamente et di esser bandite per cinque anni di Traù et suo territorio. ...

20b, 1582, una condanna severa

Noi, Francesco Antoniaci, canonico, vicario generale e luogotenente per gli affari spirituali e temporali del Reverendissimo in Cristo padre e signore D. Antonio Guidi, per grazia di Dio e della Sede apostolica degnissimo vescovo di Traù, intendendo per dovere di diritto e di giustizia portare a termine e avviare alla sua conclusione il processo, o inquisizione, avviato d'ufficio contro don Giovanni Rotondi, canonico di Traù, trasgressore dei nostri mandati, ... perciò, ... visto che

### III. Un concilio in soffitta

il suddetto don Giovanni, contro i buoni costumi, l'onestà clericale e i decreti del sacrosanto concilio di Trento tiene in casa una certa Caterina Ostoich come sua meretrice, a quanto si dice congiunta al suo uomo da sacro matrimonio, che ha portato con sé dalle parti della Puglia per coabitare con lei, ... visto il mandato con cui abbiamo ordinato al suddetto reverendo don Giovanni ... di separarsi del tutto entro il termine di tre giorni dalla suddetta Caterina e di allontanarla da casa sua, ... visto il titolo della inquisizione avviata il 25 aprile 1581 ... [perché] il suddetto don Giovanni, in disprezzo del nostro mandato ... osa introdurre a casa sua la suddetta Caterina e tenerla di nascosto lì, ... viste le deposizioni dei testi, visti il costituito della detta Caterina ... e la comparizione del suddetto reverendo don Giovanni, ... viste le cose da vedere e considerate le cose da considerare ...

Invocato il nome di Cristo, anche se meriterebbe una pena molto più severa, tuttavia, trattandolo con grande mitezza, [vogliamo] che allo stesso don Giovanni, in quanto trasgressore dei nostri mandati, sia inflitto l'esilio e il bando da questa città e diocesi di Traù ... per un quinquennio, che decorra entro tre giorni dalla data della presente sentenza, entro il quale lasso di tempo di cinque anni, se sarà sorpreso all'interno della diocesi, si cominci da quel momento a computare il quinquennio. Se però sarà catturato, sia trattenuto in carcere per quattro mesi e paghi duecento libbre a chi lo avrà catturato. E da quel momento e di nuovo sia bandito per cinque anni; e sarà così tutte le volte che avrà violato il bando e sarà stato catturato.

Ancora, lo sospendiamo e vogliamo che resti sospeso dall'ufficio e dal beneficio per lo stesso spazio di tempo; e mentre dura la sospensione, priviamo il detto don Giovanni della prebenda del suo canonico e dei frutti di qualsiasi rendita e provento e delle porzioni delle decime che gli spetterebbero per la celebrazione delle messe e degli altri uffici divini della cattedrale; e perché in nessuna parte il culto divino nella stessa

chiesa sia diminuito in occasione della suddetta sospensione, ma ad esso sia prestato il debito ossequio in ogni caso, determiniamo che ... i reverendi signori canonici e il venerabile Capitolo siano ministri idonei sia nel servire la suddetta chiesa, sia nell'amministrare frutti, redditi, proventi e decime dei predetti canonico e prebenda. ... Condanniamo anche il suddetto don Giovanni a digiunare a pane e acqua ogni settimana per tre anni continui, con decorrenza immediata.

Ci riserviamo nondimeno la facoltà di diminuire le pene al suddetto don Giovanni e di fargli grazia ... purché decida di emendarsi e correggersi, cacciando dalla casa e dal vicinato, in cui ora abita presso lo stesso don Giovanni, con enorme scandalo e diffusi mormorii, la detta Caterina, donna di cattiva fama, e ... dando idonea cauzione di 200 ducati, avallata da un giuramento da prestare davanti a noi, di non tornare al vomito di una simile amicizia e pratica con la detta Caterina, ma piuttosto se ne tenga lontano, astenendosi sia dal parlarle, sia dall'aver altri rapporti con lei. E condanniamo alle spese processuali il suddetto don Giovanni, anche se ci riserviamo di calcolarle in futuro. Così sentenziamo, condanniamo e ci riserviamo.

E poiché la ragione richiede che le decisioni correttamente adottate siano debitamente eseguite, sequestriamo i suddetti frutti, redditi, proventi e decime dei suddetti canonico e prebenda, chiunque ora li detenga e vogliamo e stabiliamo che restino sequestrati sotto fermo e stretto sequestro; e non possano essere dati ad alcuno senza nostra espressa licenza, ottenuta da noi in iscritto, ma ordiniamo e disponiamo inflessibilmente, in virtù di santa obbedienza, che chi li possiede li trattenga presso di sé, sotto pena di scomunica *latae sententiae*<sup>65</sup>, ingiungendo anche e vietando a tutti, ai laici come agli

<sup>65</sup> La scomunica *latae sententiae* deriva immediatamente da un determinato comportamento delittuoso e non necessita di uno specifico intervento sanzionatorio; invece la scomunica *ferendae sententiae* non agisce automaticamente, ma è irrogata con un atto emanato *ad hoc* dall'autorità ecclesiastica.

### III. Un concilio in soffitta

ecclesiastici, sotto le stesse pene, di ingerirsi, in qualsiasi modo, colore e con qualsiasi pretesto, nei suddetti frutti, redditi, proventi e decime dei suddetti canonicato e prebenda, con la sola esclusione dei suddetti signori canonici e capitolari, come di sopra, a nostra discrezione e volontà, come di diritto.

Così sequestriamo, ordiniamo, ingiungiamo e vietiamo. ...

20c, 2 ottobre 1582, le reazioni di don Giovanni, nel racconto del messo vescovile

Invitato a dire quando aviti intimato il nostro mandato a don Zuane Rotundo et dove l'haviti trovato

Rispose: Hieri, che fu il primo del presente, ho intimato come nuntio episcopale sottoposto a Vostra Signoria Reverenda il detto mandato, et ho trovato esso don Zuane in barcha nel porto.

Ed essendogli stato domandato perché sta in barcha et non vien fuori

Rispose: Perché è bandito da Vostra Signoria Reverenda per cinque anni et come nella sententia, et questo per causa che lui ha desviato una donna de Peschiza dal suo marito, come si dice, et poi il Clarissimo conte l'ha bandito per anni 15, mi par, per haver fatto l'incendio in casa di Vostra Signoria Reverenda, per causa di essa sententia che facisti.

Ed essendogli stato domandato quando voi intimaste il detto mandato ad esso don Zuane, che parole usò a dire

Rispose: E esso don Zuane mi disse: Ti prego, dirai al vicario che l'incago, non è mio superior, non mi comanda, perché sono in mar<sup>66</sup>, minaciando et dicendo: Se Iddio mi conceda la gratia che io tagli il mio bando et vegno a Traù, farò che veda tutto il mondo pubblicamente che farò della persona sua, perché farò

<sup>66</sup> Qui don Giovanni si riferisce al principio della extraterritorialità del mare, che era il fondamento della sua scelta di aggirare il bando ricevuto, vivendo in barca dinanzi alla fortezza di Traù.

che tutto paga con la vita sua, pregandomi con grandissima<sup>67</sup> instantia che io dovessi referire a Vostra Signoria Reverenda. Et io gli dissi di non voler far tale officio, perché non si richiede a un huomo daben a farlo. Et se anche hora non fossi astretto dal giuramento di Vostra Signoria Reverenda, non l'haria detto, ma astretto dal giuramento ho volesto dir la verità.

Interrogato sui testimoni

Rispose: Non era alcuno in barcha si non noi doi, ma le persone che erano a riva potevano sentire, perché cridava ad alta voce.

Interrogato sulle persone che allora erano lì

Rispose: Non mi ricordo; aggiungendo: legendo esso don Zuanne il detto mandato et venuto a un passo, disse: Mente per la gola, lui tien tre in casa<sup>68</sup>.

Richiesto che voleva inferire di queste<sup>69</sup> tre

Rispose: Non vi so a dire. ...

## 21. 1583, dalla condanna in I grado a Traù alla sentenza d'appello della nunziatura di Venezia: un occhio di riguardo anche per un canonico incendiario

Invocato il nome di Cristo ...e avendo davanti agli occhi solo Dio, con questa nostra sentenza definitiva, che pronunciamo su consiglio e con l'assenso di esperti di diritto ... nella causa e nelle cause già decise d'ufficio in prima istanza davanti al Reverendissimo Signor don Francesco Antoniaci, canonico e vicario generale nell'episcopato di Traù, contro il reverendo don Giovanni Rotondi, canonico di Traù, a proposito dell'imputazione a lui addebitata di aver condotto con sé dalla pro-

<sup>67</sup>Nel ms. 'grandenissima'.

<sup>68</sup>Ovviamente si tratta di donne (il mandato gli ribadiva il divieto di frequentare Caterina).

<sup>69</sup>Nel ms. segue, depennata, la parola 'tre'.

vincia della Puglia una donna coniugata e di altri delitti, come si vede dall'inchiesta, dal processo e dagli atti della causa, ... e successivamente trasmessa a noi, uditore generale delle cause dell'Illustrissimo e Reverendissimo ... Signor vescovo di Cervia, attuale legato apostolico di Venezia, e della sua Curia, su speciale delega apostolica di Sua Signoria Illustrissima, su appello presentato dal detto reverendo don Giovanni Rotondi contro la sentenza di condanna emanata, come si dice, contro di lui dal reverendo signor vicario di Traù, giudice competente, il 4 maggio del decorso anno 1582, in virtù della quale aveva bandito lo stesso reverendo don Giovanni Rotondi da città e diocesi di Traù per cinque anni e lo aveva sospeso dall'ufficio e dal beneficio, oltre a privarlo dei frutti di canonicato e prebenda come più ampiamente si contiene nella stessa sentenza di condanna ...

Viste le cose da vedere e considerate le cose da considerare, e specialmente i danni, i fastidi, le spese e gli interessi patiti dallo stesso prete don Giovanni Rotondi e trattandolo con mitezza, diciamo, sentenziamo, pronunciamo, stabiliamo e dichiariamo che la detta sentenza ... deve essere moderata e riformata, così come la moderiamo e riformiamo nel modo che segue, cioè:

Da ora il prete Giovanni Rotondi si intenda e sia bandito per un biennio a far tempo da oggi dalla città di Traù e da tutta la sua diocesi, come lo bandiamo, in modo che se viola il bando incorra ipso facto nella pena della privazione degli uffici e dei benefici e della perpetua inabilità ad ottenere altri benefici e nella pena del carcere, con assegnazione a chi lo cattura di 100 libbre dai beni dello stesso prete Rotondi. Lo condanniamo inoltre ad obbligarsi con giuramento a ogni nostro mandato a non avere rapporti con la suddetta donna chiamata Caterina, a non avvicinarsi a lei, né a chiamarla a sé o ammetterla alla sua presenza o a parlare con lei, sotto le dette pene della privazione degli uffici e dei benefici e del carcere per due anni.

E quanto alle altre pene contenute nella suddetta sentenza del suddetto reverendo signor giudice, vogliamo e stabiliamo che da essa sia assolto e liberato, come lo assolviamo e liberiamo, e vogliamo che sia ritenuto come assolto e che la stessa sentenza sia cancellata e annullata, come la cancelliamo e annulliamo; dichiarando che gli è consentito servire negli uffici divini attraverso un sostituto che dovrà approvare l'Ordinario, fatta salva tuttavia, e riservata al suddetto Illustrissimo e Reverendissimo Signor Legato, a noi e ai successori, la facoltà e l'autorità di moderare le predette pene e di commutarle in tutto o in parte, come sembrerà opportuno, così come la riserviamo, e di assolvere e liberare entrambe le parti dalle spese sostenute in questa causa ... così come le assolviamo e liberiamo. E così diciamo ecc. in ogni modo migliore. ....

## 22a-b. 1573, ricorsi in appello premiati dai metropolitani. Il caso del prete acerrano don Bartolomeo d'Orofino

22a, la condanna emanata in primo grado dal vicario generale di Acerra

Il reverendo vicario della città di Acerra e la sua Curia, visto il parere del magnifico dottore in utroque iure don Roberto Genovese, consultore deputato nella presente causa, provvede e decide di sospendere il suddetto don Bartolomeo d'Orofino dal ministero dell'altare e gli vieta di avere contatti e di convivere con Diana Cozzina, come ordinano col presente decreto. E sia intimata etc.

D'Apuzzo vicario

22b, l'annullamento della sentenza a Napoli, da parte del tribunale del metropolitano

### III. Un concilio in soffitta

Nella causa d'appello trattata nella Curia arcivescovile di Napoli tra don Bartolomeo d'Orofino di Acerra, appellante, e il procuratore della Curia vescovile di detta città di Acerra, appellato, su un preteso adulterio e altro, ... visto tutto il presente processo e le cose dedotte e provate in esso, ... , invocato il nome di Christo, dopo aver discusso del merito dell'intero processo in Congregazione plenaria, davanti all'Illustrissimo e Reverendissimo Arcivescovo di Napoli, il magnifico e reverendo signor abbate Paolo Tasso, dottore in utroque, consultore della presente causa, nonché consultore ordinario della Curia predetta,

sentenziò che era stato ben appellato alla Curia arcivescovile metropolitana da don Bartolomeo d'Orofino e male giudicato dalla Curia vescovile della predetta città di Acerra contro lo stesso don Bartolomeo per il preteso adulterio e che perciò lo stesso don Bartolomeo doveva essere liberato, come con questo decreto definitivo è liberato dalle carceri in cui si trova, dopo aver prima prestato idonea cauzione di 25 onze de rispettare le norme e di non avere contatti né con Diana Cozzina, menzionata negli atti, né con altre donne sospette e disoneste, né di giorno, né di notte.

Pietro Antonio [*scil.*: Vicedomini] vicario generale napoletano

In questo orizzonte, sostanzialmente immobile, l'unico, sostanzioso obiettivo della Chiesa appare la rivendicazione intransigente del privilegio di foro per i propri uomini. Che essa l'abbia raggiunto senza troppe difficoltà nel giro di pochi anni ci sono pochi dubbi. I riscontri condotti in numerose serie centrali e locali – documentazione giudiziaria, relazioni di vescovi, verbali di visite ordinarie e apostoliche, decisioni delle competenti Congregazioni romane – lasciano intravedere ovunque autorità di Stato poco interessate ad opporsi agli eccessi del privilegio

di foro. Il dato è imponente anche nella Repubblica di Venezia e nel Vicereame di Napoli, dove su molte questioni la Chiesa deve fare i conti con ostinate resistenze alle sue mire egemoniche: dai limiti precisi che deve rispettare l'Inquisizione alle tensioni riguardanti i criminali che si rifugiano nei luoghi sacri per sfuggire alla cattura. La sola eccezione riguarda gli ecclesiastici che si macchiano di delitti puniti, quando li commettono i laici, con la pena capitale. Sul destino di questo circoscritto nucleo di esponenti del clero si combatte colpo su colpo, perché, se è previsto che in quei casi decada il privilegio di foro e i giudici di Stato possano condannarli a morte senza ostacoli, è altrettanto vero che le autorità ecclesiastiche cercano sempre di difendere la vita dei propri uomini.

Di questa situazione sono uno specchio fedele le fonti del Cinque-Seicento. La facile riaffermazione del privilegio di foro si traduce nell'aumento vertiginoso di procedure fittizie e accomodanti, che si consolidano nel silenzio e nel disinteresse dei giudici dello Stato. Gli esiti scontati dei conflitti conseguenti alle catture di esponenti del clero sorpresi in flagranza di reato dalle guardie al servizio dello Stato sono l'emblema caratteristico dell'Italia tridentina. Il caso di Napoli, la più grande città italiana, sembra esemplare: la Gran Corte della Vicaria, il più autorevole tribunale del regno, li riconsegna ai giudici ecclesiastici in tempi sempre più brevi. Quando però c'è il fondato sospetto che delitti gravissimi siano stati compiuti grazie alla complicità di laici e uomini di Chiesa, le contraddizioni di questa sistemazione sono evidenti.

Le competenze si sdoppiano, e così i processi. I giudici ecclesiastici indagano sulle responsabilità degli esponenti del clero; quelli dello Stato sui laici. Ma i primi rinunciano ad utilizzare gli esiti delle indagini dei secondi, per evitare sgradite ingerenze. Una drammatica vicenda napoletana del 1588 ci introduce nel vivo di queste

tensioni. Un sacerdote accusato di aver ucciso crudelmente, con la complicità dei familiari, un ragazzino che lo serve, temendo di essere denunciato perché ne abusa sessualmente, è processato nel tribunale della Curia arcivescovile, mentre i cognati sono incarcerati su ordine della Vicaria criminale. Le deposizioni delle sorelle del sacerdote sono con tutta evidenza mendaci e reticenti, come annotano sui verbali gli stessi giudici diocesani. La via d'uscita più sicura per le due donne, infastidite e imbarazzate, è il rimando provocatorio alle dichiarazioni già rese ai giudici di Stato: esse sanno molto bene che la Curia arcivescovile non le richiederà... (doc. 23<sup>70</sup>).

### 23. Napoli, 1588-89: le contraddizioni del processo a don Nicola Teruonto

22 settembre 1588, depone don Nicola Teruonto

... martedì matino proxime passato io comprai certe cocozze<sup>71</sup> de India ... et fo sule tridici o quattordici hore incirca, ... quali furno dudice et mi costorno un carlino. ... Et chiamai il diacono nominato Augustino et un mio neposciello<sup>72</sup> chiamato Iosepho et li fece portare di sopra la cammera dove dormo io. ... Et io essendo andato subito di sopra et havendo vedute quelle cocozze in terra le pigliai ad una ad una et le mese sopra

<sup>70</sup> Gli stralci sono tratti da ASDN, *PC*, 1588, processo a don Nicola Teruonto, avviato nel 1581 per un altro addebito, ma ripreso solo nel 1588. Per la deposizione del T. vedi cc. 13v-15v; per quella di F. D'Ancona, cc. 18v-19v; per quella di Francesca Teruonto, cc. 42r-44r. Le domande dei giudici sono presentate in traduzione italiana.

<sup>71</sup> In napoletano: zucche.

<sup>72</sup> In napoletano: nipotino.

la cimminera<sup>73</sup> ... et facto questo io mende scese a bascio ... et perché era hora de magnare nge possiamo a tavola io con tutte le mei sorelle et mio cognato et nge servea il detto ... Augustino diacono. ... Et servì benissimo come suo solito, che io mai mende ho possuto lamentare. ...

Et dopo magnato, ... detto Augustino me disse: Signor don Nicola, apendimole queste cocozze ... et io li respone: Lasciale stare lloco, perché non havemo comodità de apenderle. Et lui me respone: Andarò a bascio a farne prestare la scala da madamma Giustina. ... Et andò a pigliare la scala et la portò di sopra. Et io pigliai una altra scaluccia che havevo io et la ... ligai con quella altra con una funa et apogiavi questa scala dentro la mia cammera ad un trave del solaro et appesi con le mei mano sei o sette de quelle cocozze, ligandole per lo mezzo et per lo pedicino con una funicella piccola ali chiodi de dette trave.

Et perché a me vende voglia de fare un servizio necessario, andai al destro<sup>74</sup> vicino alla detta mia cammera et remase in ditta camera Augustino predetto et sagli' esso senza comandamento mio ad actaccarse una cocozza al detto trave. Et stando io cossì, fando il mio servizio, sentì un grandissimo romore, che tremò la casa, essendo cascato esso et la scala, et subito sentito il romore, andai subito in ditta camera et disse, vendendolo in terra: O, Idio te lo perdona, chi te lo ha comandato? Et lo pigliai subito in braccio, per farlo ritornare, et saglirno nel medesimo tempo le mei sorelle, como la pegionante de bascio, dicendo: Giesù, Giesù, che romore nge è? Et io rispose: Oimé, che constui ha voluto fare a modo suo et saglire, apendere le cocozze, senza esserli detto niente.

Et cossì mia sorella et altri vicini lo messero sul lecto, poiché io lo havea<sup>75</sup> messo sopra una cascia. Et li fecero le scerga-

<sup>73</sup> In napoletano: ciminiera (sorta di piccolo davanzale di appoggio prospiciente la cappa del camino).

<sup>74</sup> In napoletano: gabinetto.

<sup>75</sup> Nel ms. si legge 'have'.

### III. Un concilio in soffitta

tioni<sup>76</sup> et altri remedii con vino et aceto, per ritornarlo, et non fo mai possibile, perché li denti per la gran bocta se li erano serrati et restretti in maniera che in nisciun modo fo potuto mai aprirli la bocca. Et io vedendo questo, andai subito ad chiamare il czio et nge feci venire un barbiere, che vende con me et con il detto czio et lo trovorno morto.

Et né prima che io partesse, né dopoi, potevo mai cavarli parola di bocca, che nge provai per confessarlo. Et subito che io trovai detto Augustino morto, lascia il czio et la zia in casa et mende venne al arcevescovato per ritrovare monsignor reverendissimo vicario, il quale non lo trovai ... et cossì mi resolvì pigliare un scrivano nominato Giovan Berardino et lo menai a casa mia et lo pregai io che havesse presa informatione del caso, como era succeduto, et llui pigliai li nomi de tucti quelli che se trovorno presente. Et se informò da uno per uno in voce et senge portò un medico. Et mio fratello, ultra questa diligenza che io feci cqua, andò in Vicaria dal signore Barriouevo et se fece dare un scrivano per pigliare la medesima informatione, como era succeduta questa disgratia et collui examinò et scrisse lungamente et chiamò tutti di casa et vicini et poi sende andò, anzi non volse quello scrivano che se seppellisse quella sera, ma lo fece stare insino a hiere a vintidue hore.

Et nge fece venire io altri tre medici et feci vedere il corpo et mi fece fare fede come se trovò rocto la testa et il collo scatenato et se fece spogliare tutto innudo, per vedere ogni cosa. Et poi lo scrivano et la Vicaria me dederò licentia che se seppellesse, et andai dal abbate Rossillo et lo accordai de quello che li venea per la elemosina che se devea a Santa Restituta<sup>77</sup>.

<sup>76</sup> In napoletano: frizioni, strofinii (come un tentativo embrionale di rianimazione).

<sup>77</sup> Nel ms. 'erestituta'. L'accenno alla somma di denaro versata a 'Santa Restituta' si riferisce ai diritti vantati dal Capitolo della Cattedrale (identificato comunemente con la celebre cappella del Duomo dedicata alla santa) sui

Et dopoi andai alla parrocchia ad farlo seppellire, come già fo fatto, et facendomi la parochia difficultà de receverlo senza licentia de monsignor Illustrissimo Nuncio<sup>78</sup>, andai da esso et mi diede la licentia et lo feci seppellire.

Invitato a spiegare come mai egli stesso abbia fatto prendere informazioni sull'accaduto ed esaminare il cadavere del defunto Agostino con così grande diligenza e velocità, se il fatto era così notorio e manifesto per lo strepito e il rumore della scala e dello stesso Agostino nella rovinosa caduta, che subito fece accorrere<sup>79</sup> gli abitanti della detta casa

Rispose: Io lo feci per stare più sicuro et fui consultato da questo modo da un<sup>80</sup> mio amico, che non so per nome, che lo trovai a caso<sup>81</sup>, passando per la casa del signore Vincenzo de Franchis; et essendo constui doctore, li raccontai il detto caso et mi consultò nel modo di sopra.

Invitato a dire come trovò il suddetto defunto Agostino nella sua camera, dopo essere entrato dentro per il suddetto strepito o rumore

Rispose: Io trovai detto Augustino che giaceva in terra con il viso verso la terra et con la scala sopra de esso, che la schala anchora stava sopra di esso, cossì ligata, senza essere rocta in niuna parte.

Invitato a dire se il suddetto defunto Agostino abbia detto qualcosa o invocato in qualche modo aiuto e soccorso, nel suddetto suo infortunio

funerali di chi moriva tragicamente o all'improvviso, senza il conforto dei sacramenti.

<sup>78</sup> È il nunzio apostolico, cioè l'ambasciatore del papa nel regno di Napoli. Non è chiaro dal documento perché il parroco avesse ritenuto doveroso sollevare la questione, poiché non risulta che tra le competenze del nunzio ci fosse anche quella richiamata dal sacerdote.

<sup>79</sup> Nel ms. segue, depennata, la parola 'omnes' (tutti).

<sup>80</sup> Nel ms. seguono, depennate, le parole 'mio figliano'.

<sup>81</sup> La frase 'mio amico che non so per nome, che lo trovai a caso ...' è sottolineata e accompagnata dalla parola 'Nota'.

### III. Un concilio in soffitta

Rispose: Io non intesi dire una minima parola, et quando lo pigliai in braccio mi guardò il poverello con certi occhi sbigoctiti. Et io li dissi: Non dubitare, non dubitare, et lui mai rispose niente.

Invitato a dire se qualcuno, e chi, abbia visto la suddetta scala, che asserisce essere stata da lui ritrovata sul corpo del suddetto defunto Agostino, dopo che era caduta nella suddetta camera

Rispose: Tutti quelli pesonanti che corsero al romore trovarono detta scala cossi, in terra, distesa.

Invitato a dire se qualcuna di quelle zucche che il suddetto defunto Agostino si era messo a legare alla suddetta trave sia caduta con lui, e quante, e se erano sane o rotte.

Rispose: Signore, niuna cocozza si viddi caduta in terra et perciò io credo che dopo che quello figliolo havea facto forza de ligarla sende cadesse perché la scala, non essendo tenuta, facilmente potecte piegare<sup>82</sup> da una banda.

Invitato a dire se il colpo subito dal suddetto defunto Agostino fu sanguinolento e in quale parte del corpo fu trovato così gravemente ferito che immediatamente ne seguì la morte

Rispose: Non si videro tre o quattro gocce di sangue in terra et la percossa fo nella parte de dietro della testa.

Invitato a dire come i parenti di Agostino abbiano reagito al suddetto caso

Rispose: Sende condolsero assai et sende faceano meraviglia et diceano a me: Non dubitamo de voi, perché sapemo che li havete voluto sempre bene, ma dubitavano che questo figliolo non avesse fatto qualche male atto ad una neposcella deli cognati mei, quale è de anni divedotto incirca, et che per questo<sup>83</sup> il marito de questa giovene l'havesse amazzato o facto despiacere. Et cossì andavano dicendo lloro, ma detta figliola non

<sup>82</sup> Nel ms. 'pigare'.

<sup>83</sup> Nel ms. segue, depennata, la parola 'qual'.

ha marito altramente. Et questo è un pensiero vano, perché non nge è tal cosa.

A questo punto l'interrogatorio terminò e gli fu ingiunto di firmare e di non allontanarsi dalla stanza del carceriere sotto pena di 25 onze d'oro, senza licenza scritta rilasciata dal reverendissimo signor vicario generale di Napoli.

17 ottobre 1588, depone lo speziale Ferrante D'Ancona

... Io conosco lo detto don Nicolao Tarunto qui in Napoli et particolarmente vicino la mia casa, et lo conosco da dudici anni in cqua. Et la causa di questa conoscenza è perché havemo habitato vicini et tutti in una strada.

Interrogato se abbia qualche inimicizia, odio o rancore con detto don Nicola Terunto

Rispose: Io non ci ho pendentia alcuna, ma mi è amico et mai havemo havuto differentia subsistente ...

Richiesto dell'opinione, fama, vita e condizione di detto don Nicola ... e come lo abbia reputato e come sia stato comunemente reputato ...

Rispose: Io ho sempre tenuto et reputato il detto don Nicola per huomo terribile e colerico, che ha tirato et tira più presto al compagno che ha fatto vita di sacerdote ... et per tale ... lo ho tenuto et tengo. E quando si è trattato delle qualità sue e della vita sua, nell'occasioni che sono corse delli ragionamenti, comunemente et generalmente lui è tenuto per homo lascivo in vitii dishonesti, impudici, cioè contro natura, et per tale è stato trattato, reputato communemente da chi lo ha conosciuto in questa città di Napoli, in tutti li parlamenti che senne sono fatti in più et diversi tempi, in presentia di più persone, però è cosa publica tra tutti quelli che lo conoscono. E questa è la istessa verità.

E a un'altra domanda rispose:

Detto D. Nicola è uno homo il quale se è delettato sempre di magnare bene et bereve benissimo, maxime che ha la commodità

### III. Un concilio in soffitta

che tiene trecento ducati in circa d'intrata et forse più, il quale non ha fatto astinentia, ma io lo ho visto molte et molte et molte volte magnare in conversatione con secolari et non con preiti, tanto nella casa sua come in casa d'altri ...

Interrogato se sa o in qualche modo abbia sentito dire che detto don Nicola ha tenuto in casa e nella sua camera Agostino de Casticzo, un ragazzo di circa 14 anni

Rispose: Io so benissimo che detto don Nicola teneva in sua casa et cammera il sudetto figliolo Augustino, de anni quattordecim in circa, anzi ho inteso che detto figliolo avesse dormito ad uno medesimo letto con esso don Nicola, secondo se dice; et questo lo ho inteso dire da molte persone di quelli llà vicino, che adesso non bene mi ricordo ...

E a un'altra domanda ... rispose: Io non ne posso giudicare nulla cosa, ma menne rimetto alla conscientia sua, perché non voglio fare giuditio temerario. ...

A un'altra domanda disse: Io so che il detto don Nicola portava affettione al detto figliolo, et molte volte lo ho visto che lo portava con esso, et li havea molto credito.

E a un'altra domanda disse: Signore, se era dato ditto<sup>84</sup> che il figliolo era cascato con una scala, volendo appendere certe cocozze, per quanto ce faceano intendere le gente di don Nicola, le quali lo hanno ditto ali altri, però li signori giudici della Vicaria criminale hanno visto che non è vero et ne hanno fatto gran strepito. Et hoggi giorno hanno tenuto et tengono carcerati li cognati di detto don Nicola, poichè tengono per vero che il negotio passa d'altra maniera. ...

9 febbraio 1589, depone Francesca Teruonto, sorella del sacerdote sotto processo

Interrogata in che luogo ora abita e ha abitato quest'anno

Rispose: Da questo augusto prossimo passato io ho habitato

<sup>84</sup> In napoletano: era corsa voce.

e al presente habito alle case de Gregorio Bianco site ad Santo Nicola dello Molo, dove ho habitato e habito con mio marito, nominato Hettore de Alfano, et mia sorella, chiamata Vittoria Teruonto, et lo marito suo, chiamato Cosmo de Alfano, e a bascio ci habita un'altra pesonante, chiamata Giustina, moglie de messer Giovan Domenico rimolaro, cioè che fa rimi, che non so la casata lloro, e ci habitano con li figli ...

Invitata a dire in quale luogo ha abitato don Nicola Terunto dalla metà di agosto scorso

Rispose: Da questo mese de agosto in qua don Nicola Teruonto mio fratello have habitato nella medesima casa dove habito io, però esso have habitato ad alto, dove haveva una sola camera dove stantiava.

Invitata a dire con chi abitava ed era solito vivere il detto don Nicola nella detta camera

Rispose: Ci habitava sulo con uno suo servitore<sup>85</sup>, chiamato Augustino, il quale era figliolo de circa undici o dudici anni, il quale portava la barretta da preite.

E a un'altra domanda del signore rispose: Io con le sorelle mie adparechiava al detto don Nicola. Et noi sempre li havemo fatta ogni annectata<sup>86</sup>.

E a un'altra domanda del signore disse: Io so che il detto don Nicola mio fratello trattava bene il detto Augustino e li portava affettione.

E a un'altra domanda del signore disse che don Nicola dormeva in detta camera sua allo liecto suo e il detto Augustino dormeva dentro la detta camera sopra una cascia de nocie con uno strapponsino. ...

E a un'altra domanda del signore disse: Dentro la camera di don Nicola gi era la samenta, per possere fare il bisogno del corpo, però io ho visto molte volte il detto don Nicola andare ad una segetta che sta fore la camera, allo correturo, dove so-

<sup>85</sup> Nel ms. segue, ripetuto per errore, 'suo'.

<sup>86</sup> In napoletano 'pulizia'.

lemo fare il beneficio del corpo noi altri della casa, che sta vicino la camera mia.

Invitata a dire se altre volte sia stata esaminata, e in quale tribunale, e ad istanza di chi e cosa abbia detto e se abbia detto la verità

Rispose: Sono molti mesi che io sono stata examinata un'altra volta de questa alla Vicaria, per lo scrivano nominato Vicenzio Migliaccio, ad istanza de mio marito e de mio cognato, che stavano carcerati per la morte del detto Augustino, servitore del detto don Nicola, e dissi la verità di questo; particolarmente però non me ricordo che cosa io deponesse, però se volete, andati alla Vicaria.

E invitata a dire la verità su ciò che ha deposto nella Gran Corte della Vicaria

Rispose: Io non me ne ricordo nienti, nienti, nienti.

Invitata a dire come sia morto detto Agostino e quando

Rispose: Augustino ei morto di questo settembre et morse la vigilia de Santo Mattheo, incirca decennove o vinti hore, et noi degiunavamo allora. Et morse in questo modo la istessa giornata, che fu la vigilia de Santo Mattheo, come ho detto di sopra: la matina don Nicola haveva comparato un carlino de cocoze de Innia, de quelle gialle, ... e fu avante magnare, che credo che fossero le sidici hore. ...

E io viddi che doppo che furno comparate dette cocoze esso don Nicola, insieme con lo detto Augustino, le saglierno alla camera del detto don Nicola, et non l'aiutò nesciuno<sup>87</sup>. Dopo, detto donno Nicola, insieme con lo detto Augustino, calò a bascio alla sala, che ei commune, ad magnare, e magnorno lloro dui soli<sup>88</sup>, cioè don Nicola e esso Augustino. Et noi non magnissimo con lloro, atteso nostri mariti non erano venuti ancora.

<sup>87</sup> In una nota marginale si legge: 'contradicitt principali folio 14' (è in contraddizione con le dichiarazioni dell'imputato a f. 14).

<sup>88</sup> In una nota marginale si legge: 'contradicitt principali folio 14' (è in contraddizione con le dichiarazioni dell'imputato a f. 14).

E dopo che magnorno, saglierno ad alto lloro dui soli ad appendere le cocoze. ... E perché io haveva lavato certi panni allo lavatorio ad alto et era andata al astraco della detta casa, il detto Augustino me chiamò da dentro la detta camera di don Nicola et me disse: Madama Francesca, scenniti ad bascio ad filare un poco con madama Giustina che sta a bascio, che ve have chiamato che andati ad filare con essa<sup>89</sup>. Et cossì io ge andai, e stanno da una hora incirca con detta Giustina, sentivi una gran botta ed io me schiantai tutta e la madama Giustina me disse: Non sarò nienti. Et dopoi io fui chiamata da una nepote mia, nominata Vittoria Battimiello ... che stava pure in casa nostra con lo marito suo, et me dissi: Sagli, sagli, che hanno voluto apendere le cocoze alli travi et ei caduto Augustino. Et essendo io sagliuta, sallimmo tucti insiem con le altre mie sorelle. Et intrati nella camera di don Nicola, trovammo il detto don Nicola assettato ad una cascia insiem con lo detto Augustino, e lo teneva cossì sopra lo braccio e li diceva: O figlio mio, chi tello have comandato questo, che saglisse? E quello stava citto et non rispondeve, perché<sup>90</sup> stette cossì da una meza hora, poi si morse; et non me ricordo nienti più.

Interrogata se, prima che lei entrasse nella stanza con le altre persone indicate, ci fosse entrata qualche altra persona, nel momento in cui il detto Agostino era caduto

Rispose: Non lo saccio, ma quando ge entrai io, come ho detto di sopra, ci entrò con me la detta Giustina, Vittoria mia sorella et mia nepote Victoria Bactimiello<sup>91</sup>, con le quali io saglio ad alto et trasivi<sup>92</sup> dentro la detta camera. ...

E siccome si rifiutò di continuare ad essere interrogata, ripetendo sempre: Andati alla Vicaria, pigliative quella essamina,

<sup>89</sup> Nel ms. 'esso'.

<sup>90</sup> Nel ms. segue, depennata, la parola 'era'.

<sup>91</sup> In una nota marginale si legge 'contradicit supra' (è in contraddizione con le precedenti dichiarazioni).

<sup>92</sup> In napoletano: entrai.

### III. Un concilio in soffitta

perché simo donne et havimo poco celebrello<sup>93</sup>, il signore per giusti motivi sospese l'esame, con l'intenzione di continuare.

...

<sup>93</sup> In napoletano: cervello.



#### IV. Verso la quaresima, lentamente. Vite disordinate di preti, frati e chierici italiani del Cinquecento

Presentiamo in questa sezione alcune tra le testimonianze più indicative degli eccessi e dei delitti compiuti dal clero italiano del tardo Cinquecento. I primi casi (docc. 24-25<sup>1</sup>) riguardano le due vicende forse più vivaci e singolari studiate. I contesti in cui maturano le trasgressioni di un pievano, in Toscana, e quelle di tre giovanissimi chierici in Campania, sono molto diversi: un piccolo borgo rurale della diocesi di Pisa (attualmente frazione di S. Giuliano Terme) e Napoli, che per tutta l'età moderna è la più grande e forse anche la più spregiudicata città italiana. Eppure i loro abusi hanno in comune più di un elemento. Colpisce ad esempio la disinvoltura con cui si muovono. Il curato toscano costruisce in men che non si dica un finto miracolo – sarebbe la risposta divina a un sacrilegio perpetrato ai danni della immagine mariana che campeggia all'ingresso della pieve; in realtà è sangue di colombo da lui goffamente cosperso sul viso della Vergine – nella speranza di susci-

<sup>1</sup> La vicenda toscana è in AAP, AC 5, processo a don Francesco Scaramelli, cc. 734r-743v, 745r-748r, 752r-755v; per i brani trascritti vedi cc. 734r-v (17 luglio 1572, il primo degli interrogatori del pievano), 736r-v (18 luglio 1572, la deposizione di Biagio di Vincenti) e 753r-754v (11 agosto 1572, la testimonianza di Alessandro Carloni). Il caso napoletano è in ASDN, PC, 1569, processo ai chierici Marcoffo d'Egizio, Albenzio Vitale e Francesco de Bernardo, cc. 11r-v, 11 marzo, deposizione di donna Luisa Caracciolo; 7r-v, 3 marzo, testimonianza del chierico Pasquale de Ayello; cc. 14v-15r, 9 marzo, primo costituito di Marcoffo d'Egizio; cc. 24r-28v, 28 marzo, interrogatorio sotto tortura dello stesso d'Egizio (le domande dei giudici napoletani – quando sono in latino – sono state tradotte in italiano).

tare entusiasmo religioso nei fedeli e di racimolare qualche soldo con le loro offerte, ma è rapidamente smascherato e punito. Subisce una pesante condanna (dovrà remigare per cinque anni sulle galere del granduca), ma ne ottiene poi l'annullamento dal tribunale della nunziatura di Firenze. Alla fine l'unico prezzo che paga per la grave leggerezza compiuta è l'allontanamento dalla pieve.

Non sono molto diversi gli esiti di un gesto di irriverenza altrettanto pesante, compiuto a Napoli qualche anno prima. Mentre in città impazza il carnevale, tre chierici addetti al servizio della cattedrale si chiudono nella torre campanaria, vi trascinano di notte dalla chiesa dei banchi nuovi, acquistati da aristocratici e borghesi in vista dell'imminente ciclo di prediche quaresimali, e li usano come legna da ardere per cucinarsi maccheroni e frittelle e non rimanere tagliati fuori dal clima festoso del martedì grasso. A un eccesso così grave i giudici della Curia arcivescovile rispondono con il carcere per tutti e tre e la tortura ripetuta a carico dell'indisponente capobanda. Nel corso del processo, però, si profila con chiarezza la comprensione con cui la città guarda alla clamorosa iniziativa. Tutti i testimoni ascoltati, compresi gli stessi sacerdoti del duomo, la valutano con bonomia, come una ragazzata innocente, e ritengono che il risarcimento dei danni e una tirata d'orecchie siano il modo migliore per chiudere il caso. È anche grazie a questi atteggiamenti che i tre se la cavano a buon mercato e lo stesso battagliero leader può tornare in breve a servire nella cattedrale offesa da una trasgressione così plateale.

Anche nel piccolo centro agricolo toscano, d'altra parte, le reazioni dei fedeli alla sconsiderata iniziativa del pievano sono misurate. L'entusiasmo religioso propagato dalle prime dicerie sul miracolo dilaga e si trasforma piut-

tosto lentamente in cautela e scetticismo. Solo qualche uomo manifesta sin dall'inizio incredulità condita di ironia, ma nessuno si indigna più di tanto per il pesante oltraggio ai sentimenti religiosi della comunità.

#### 24a-b. 1572, un imbroglio toscano: il finto miracolo di Rigoli (S. Giuliano Terme)

Il primo esame di don Francesco Scaramelli, pievano di Rigoli

Interrogato che esponga come sa del caso seguito dela figura dela Santa Madonna sopra la porta della sua pieve

Rispose: El caso è questo, che sua madre è stata solita di andarce ogni mattina a fare sua oratione davanti a detta Madonna et ultimamente stamattina vi andò, che era dua o tre hore dopo el levar del sole. Et così, havendo in compagnia de Anna, sua nipotina, figliola di Giovanni fratello di detto piovano et figliolo di essa, doppo hebbe finite le sue orationi, lassando la bambina davanti a detta immagine, andò a trovare el piovano, dicendo che se voleva anchor levare dal letto. Et dipoi<sup>2</sup> ritornò a pigliar detta bambula, che era davanti alla detta immagine e così detto piovano sentì da detta sua madre levare gran grida, di tal che il piovano non vestito incorse et domandò che cosa era. Et detta sua madre era cascata in terra et piangendo bacteava le mani.

Et esso piovano, alzando gli occhi alla figura, vide due righe di sangue, ... una dalla massella<sup>3</sup> sinistra, dove si vedeva haveere hautu un colpo di sasso, secondo suo giuditio, et l'altra si partiva un poco più basso dalla medesima banda, ma dette righe non erano tante grande quanto adesso, anzi erano piccole, ed dipoi ha visto di lì a meza hora nel viso, dalla mede-

<sup>2</sup> Nel ms. seguono, depennate, le parole 'si misse'.

<sup>3</sup> Nel ms. segue, depennata, la parola 'destra'.

sima banda sinistra, di esservi una goccia di sangue. Et in quello stante che cominciò a vedere detto sangue, incorse una chiamata Camilla, moglie di Domenico di Bianco, stante a Pisa, et Margherita moglie di detto Bianco et suocera di detta Camilla, et Frediano Luchini mugnaio dalle Mulina di Quosa, Giovanni di Iacopino da Riguli et Maria Betta sua madre et Iacovo di Salvestro di Vanni, quale dice havere visto crescere il sangue et Berardino di Matteo da Riguli et Augustino luchese, che fu uno de primi che vidde, mastro Antonio, muratore da Pappiana, quale disse havere visto una stella circa le 3 hore di notte in mezo a detta figura et Buffone dal Ponte<sup>4</sup>, Biagio di Vincenti da Riguli ... et molta gente.

lo sguardo sospettoso di un contadino: Alessandro Carloni, detto Buffone

Et datoli il giuramento solito et admonito che dica la verità su quanto sarà interrogato e così promise di dire et giurò. Imprima addimandato che voglia dir meglio la verità di quello che sa del successo della Madonna, già più giorni sono alla pieve di Riguli Rispose et disse: ... la matina che si scoperse el miraculo ... un giovane dalle Mulina, che si dice esser figlio di Giovannone, disse a Giuseppe di Vieri Maccaroni: La immagine di Riguli sopra la porta a cominciato a filar sangue et gocciolare di lungo; anzi detto testimone gli disse se l'haveva visto et lui rispose: Io ho visto gocciolare e gocciola di lungo. Et esso Alessandro disse: Voglio andare a vedere et così andò. Et quando fu giù, comparse[ro]<sup>5</sup> alcuni homini et donne: chi diceva che havea cominciato alhora a gocciolare, chi una cosa et chi un'altra. Et il piovano diceva: Gocciola ad lungo.

<sup>4</sup> La frase che comincia da 'mastro', fino a 'ponte', è in una nota a margine.

<sup>5</sup> Nel ms. si legge 'comparse'.

Ma a detto Alessandro non pareva. Alhora el piovano vi portò il lanternino et<sup>6</sup> lo posò sulla righinetta a piedi della Madonna. Et quando detto piovano<sup>7</sup> scese giù della scala, disse: Vedete che gocciola ad longo? E disse: Gli è stata data una botta, perché detto Alessandro gli haveva domandato di dove usciva el sangue et detto piovano disse: Ha una botta o di sasso o di un colpo di balestra, per il quale detta Madonna ha voluto mostrare detto miraculo, dove che a detto testimone non parendo di molte cose che il piovano haveva detto, prese la scala et montò su et baciò detto sangue et guardò la botta, dove che vidde sopra le dua gocciole del mezzo un poco di scarpellato<sup>8</sup>.

Et alcuni gli domandavano se se vedeva di dove usciva el sangue et lui disse che non vedeva uscire da nessuno lato. ... Et di più disse che nel discendere che fece detto Alessandro la scala, abbassò gli occhi per non mettere el piede in fallo et vedde delle gocciole di sangue sulla soglia dell'uscio che entra in chiesa<sup>9</sup>, sotto la figura, quale sangue era fresco. Et nel ascendere vidde in tre o quattro luoghi della scala del sangue fresco<sup>10</sup>.

Et così si partì et andò a macinare del grano a Libafatta et diceva a populi che venissino a vedere la Madonna, né volsi mormorare con nessuno di havere visto il sangue sull'<sup>11</sup>uscio et sulli scaloni della scala, per non dare che dire alla gente. Et tornando de Libaffatta et girando da detta Madonna per vedere se quelle gocciole erano cresciute, donde a lui parve che fusseno di quella grandezza che la prima volta, salvo che era-

<sup>6</sup> Nel ms. seguono tre parole depennate.

<sup>7</sup> Nel ms. segue, depennata, la parole 'hor'.

<sup>8</sup> Nel ms. segue, depennato, un gruppo di lettere indecifrabile (forse bianco, possibile inizio di bianco?).

<sup>9</sup> Nel m seguono, depennate, le parole 'quale san', probabile inizio di 'quale sangue', che figura poco dopo nel ms.

<sup>10</sup> Nel ms. segue, depennata, la parola 'alhor'.

<sup>11</sup> Nel ms. si legge 'sull'uscio'.

no cominciate a seccare et che vi era arrivata la Compagnia del Pontaserchio; et alcuni dicevano che le goccioline scorrevano giù, altri che la mano era infciata et altre cose.

Donde si gli accostò Hippolito di Francesco Fassio dal Pontesarchio, con dire a detto Alessandro: Che ne credi? Et che disse: O Hypolito, si dice che sia stato visto del sangue sulla scala et<sup>12</sup> detto Alessandro disse: Poi che la cosa è scoperta, io non l'ho volsuto dire fino a hora<sup>13</sup>, però viene un poco meco, che<sup>14</sup> ti voglio mostrare un segno. Et tutti dua trovorno quella scala dirimpetto alla casa, appoggiata alla chiesa, et viddero detta scala sanguinosa in 3 o 4 luoghi, quale sangue gli pareva del medesimo di quello che era tinta la Madonna. Et tanto giudicava, atteso che l'haveva visto fresco l'uno et l'altro. Et dipoi gli disse: Ti vo mostrare uno altro segno, ma fa vista di non vedere. Et così gli mostrò il sangue sulla soglia del uscio della chiesa.

Et dipoi, comparendo el signor vicario doppo desinare a detta pieve et havendo fatto l'examine a detto piovano et domandò chi haveva visto, et lui rispose: Alessandro detto Buffone dal Ponteserchio et altri; donde detto piovano chiamò detto Alessandro e disse: Voletevi esaminare che voi havete visto quel sangue et quel miraculo? Et lui rispose: Non mancherò di dire quello che io saperò. Et essendo presente Ranieri di Bortolo da Riguli di contra al uscio della casa della pieve, disse verso detto Ranieri ridendo et allegramente: Beato a te, se monsignor ci authentica questa cosa! Et lui rispose: Et ancho voi la farete bene: io ho già presa la casa per fare l'hosteria.

Et<sup>15</sup> detto Alessandro subito si partì et se ne andò a casa. ... Donde dopoi fu detto che lui, poi che si era esaminato, che il piovano andava dicendo lui et la madre che detto Alexandro

<sup>12</sup> Nel ms. segue, depennata, la parola 'lui'.

<sup>13</sup> Nel ms. seguono, depennate, le parole 'hora io di'.

<sup>14</sup> Nel ms. segue, depennata, la parola 'si'.

<sup>15</sup> Nel ms. segue, depennata, la parola 'così'.

era luterano et homo di malavita; dove il signor vicario fece chiamare detto Alexandro; trovò el piovano sulla porta et disse: Chi mi vuole? Et il piovano rispose: Va, cercalo. Et detto Alessandro disse: Vi domando per saperlo. Et nel entrare detto Alessandro dentro<sup>16</sup> nel chiostro, sentì el piovano che disse: Questo è quel galanthomo che ha misso tante bugie a campo, dove gli disse: Già dua hore mi tenevi per amico, hora, perché io ho detto la verità, mi volete per inimico. ...

Et che detto Alessandro sentì che detto piovano andava dicendo che la nipote di Vincenti di Biagio di detto comune, che essendo stata stroppiata et<sup>17</sup> era stata liberata; dove detto Alessandro disse: Io non l'ho vista mai in altro essere, se non come è adesso. Et ancho disse che aveva alluminata<sup>18</sup> una vecchia cieca et non era vero; et stava a dire al populo tutte queste cose, quale importunava tutto el populo a credere che fusse vero, insieme con il Signor Vicario, quale Signor Vicario, examine dette persone trovò non essere vero. Et altro disse non sapere.

## 25a-d. Napoli 1569, giovani chierici tra carnevale e quaresima: i banchi della cattedrale come legna per cucinare

Un'aristocratica indispettita: donna Luisa Caracciolo e il banco scomparso

Interrogata ed esaminata sulla presente informazione e su tutto il fatto, disse che essa testimonia, havendo mandato uno suo banco questo carnevale prossime passato in la ecclesia del arcivescovato per ascoltare la predica questa presente quadregesima, et di poi certi giorni essendo essa testimonia andata in detta ecclesia, non ce ritrovò detto scanno, ossia banco.

<sup>16</sup> Nel ms. seguono, depennate, le parole 'in che'.

<sup>17</sup> Nel ms. seguono, depennate, le parole 'andando era'.

<sup>18</sup> Ridato la vista a.

Et lamentandose essa testimonia di detto banco con lo reverendo don Marco Antonio de Ayello, sacrestano di detta maggiore ecclesia, il quale, et Laurienzo de Aiello suo iacono, dissero che haveano havuto uno inditio che li iaconi di Santa Restituta l'haveano pigliato - et mai l'ha possuto ritrovare più - et ad essa testimonia disse ancho donno Felice de Domenico canonico, quando essa testimonia se lamentava, che esso havea inteso un gran strascino de banchi una notte per dentro Santa Restituta; et questo è la verità.

Et benché sopra<sup>19</sup> questo banco ce ha voluto ad venire uno bono scandalo, perché dove stava il banco de essa testimonia ce ritrovò un altro banco dela signora Vittoria Antinora, et pensando essa testimonia che la detta signora Vittoria nde havea fatto levare detto banco, andò ad ritrovarla. Et perché la detta signora Vittoria disse che havea<sup>20</sup> trovato il loco vacuo, essa testimonia se quietò, non nde ha voluto fare strepito. Però adesso, havendo inteso che detti iaconi se ritrovano pregiati, ne espone querela ...

Nella torre campanaria: chierici smascherati da chierici. La deposizione di Pasquale de Ayello

Pasquale de Ayello, clerico napoletano, ... interrogato ed esaminato sulla presente informatione..., disse che sabbato proxime passato, ad circa quattro hore di notte, che foro li 26 del mese di febraro, essendone andati Lorenzo de Ayello et Terentio Sasso, iaconi del reverendo don Marco Antonio de Ayello, canonico et sacrestano dela maggiore ecclesia di Napoli, ad guardare li banchi che stanno dentro detta ecclesia ... dissero al detto sacrestano che haveano visto li iaconi di Santa Restituta che haveano pigliato uno banco et l'haveano portato al campanaro. Et cossì detto sacrestano con esso testimonio

<sup>19</sup> Nel ms. segue, depennata, la parola 'supra'.

<sup>20</sup> Nel ms. segue, depennata, la parola 'leva', probabile inizio di 'levato'.

scesero, et fe' aprire la porta dela ecclesia et chiamò don Ioanne Baptista Arminando, che venesse con essi per testimonio. Et intrati in la ecclesia, andorno tutti insieme al campanaro et ritrovorno la porta di detto campanaro serrata da dentro. Et havendono toccolato<sup>21</sup> la detta porta più volte, non venne nesciuno ad aprire, intanto che esso testimonio con detto Terentio, havendono levate certe prete dala porta dela cappella deli signori Gallucci, introrno et apersero la porta.

Et cossì detto sacrestano [et] detto don Giovan Battista et Laurenzo sagliero ad alto in lo campanaro, dove ritrovorno certo foco allumato. Et ci era uno peczo di tavola di abbeta nova, che abrusciava, quale detto sacrestano la fe' conservare. Et in detto campanaro al detto foco ce ritrovorno Albentio, del quale non sa il cognome, Marcoffo de Egitto et Francesco, del quale tampoco dice sapere il cognome, iaconi di Santa Restituta. Et andandono esso testimonio con lo predetto Terentio cercando per il campanaro<sup>22</sup>, ritrovorno in uno buscio grande, che risponde sopra l'astrico di Santo Andrea, verso dove habitano li studenti, certe tavole di scanno de abeta novo, scasciate. Et in una di dette tavole ci stava scritto lo nome dela signora donna Iulia Carrafa, quale tavole detto sacrestano le fe' conservare, con una brancha<sup>23</sup> de chiovi cacciati dal foco, che pure lle ritrovorno llà.

Et dicendo de[cto] sacrestano in facci de detti iaconi al detto Marcoffo che esso più volte havea ditto che esso pigliava li scanni, detto Marcoffo rispose dicendo: Signor sacrestano, non me dati questa infamia, perché io non haggio che perdere ad Napoli et io so homo de me ne vendicare. Et replicandole ad queste parole il detto sacrestano, poi sende scesero da detto campanale et ristorno detti tre diaconi llà.

<sup>21</sup> In napoletano: bussato.

<sup>22</sup> Nel ms., per errore, 'camparalo'.

<sup>23</sup> In napoletano: pugno.

Et poi la matina, essendo esso testimonio andato ad aprire lle porte dela ecclesia predetta insieme ad detto Terentio, et aprendono la porta dela strada verso la piscina, incontrorno lo detto Marcoffo, che veneva ad entrare per detta porta, con Salvatore, padre di detto Albentio, et vedendo questo esso testimonio restò amm[ira]to et iudicò che la notte sende era uscito per detto campana[le]. Et questo è quello che disse sapere esso testimonio....

il primo interrogatorio di Marcoffo d'Egizio

Invitato a dire per che causa esso costituito se retrova carcerato

Rispose: Sabato proxime passato fecero otto dì ad circa quattro hore di notte, stando io et Albentio Vitale con Francesco de Bernardo iaconi al campanale del arcevescovato, dove haveamo certa farina per fare hostie con la scafarea<sup>24</sup> et fierri, et non havendomo legne, scisi io et detto Albentio in la ecclesia del predetto arcevescovato, per ritrovarmo alcuna taccha et Francesco predetto restò al campanale ad fare llo foco et la pasta. Et andandomo cercando per l'ecclesia, ritrovammo dentro la cappella dello Salvatore uno banco che era incominciato ad<sup>25</sup> schasciare, benché era novo, et cossi io con detto Albentio lo pigliammo et me lo misi in collo io, et detto Albentio portava la candela. Et essendomo sagliuti al campanale, lo scasciamo et ne incomenciammo ad mettere al foco, et non lo fornemmo<sup>26</sup> ad abrusciare, perché venne lo sacrestano de piscopio<sup>27</sup> con li iaconi et Giovan Baptista Arminando, et se pigliorno dette tavole delo scanno et se ne scesero.

<sup>24</sup> In napoletano: tinozza, bacinella di terracotta.

<sup>25</sup> Nel ms. segue una parola depennata, illeggibile.

<sup>26</sup> In napoletano: finimmo.

<sup>27</sup> Il termine designa abitualmente a Napoli l'episcopio, cioè la Curia arcivescovile, ma qui è da intendere nel senso di chiesa cattedrale.

E a un'opportuna domanda rispose: Lo detto scanno ossia banco era dela signora donna Iulia Carrafa, perché cossì stava scritto in detto banco.

Invitato a dire dove ritrovorno lle dette tavole lo detto sacrestano et iaconi

Rispose: Lle tavole predette del detto banco lle ritrovorno li detti iaconi del sacrestano, sopra l'astrico di Santo Andrea, dove io et Francesco lle haveamo nascose, per un buscio<sup>28</sup> che sta in lo muro che sparte fra l'astrico et lo campanale, quando senttemmo toczolare la porta delo campanale. ...

Invitato a dire si esso testimonio et detti altri, ccioè Francesco et Albentio, stettero la detta notte in detto campanale

Rispose: Tutti scesemo appresso il detto sacrestano et stette-mo la notte dentro ... Santa Restituta.

Invitato a spiegare da dove veneva esso testimonio la matina sequente bon matino, quando fu incontrato che venea da fore l'ecclesia, al aprire delle porte, et da dove uscio la notte, essendono lle porte serrate

Rispose: Detti Albentio et Francesco me calorno per una funa dal campanile predetto in le scale et me dissero che io fusse andato ad accomidare<sup>29</sup> detto sacrestano de piscopio, che non havebbe parlato di detto banco, perché lo volevamo fare novo. Et io andai et ritrovai detto Salvatore, con lo quale vinni la matina al arcivescovato. ...

l'interrogatorio sotto tortura di Marcoffo d'Egizio

Ammonito a dire la verità quanti scanni ossia banchali che se teneno ala predica in la ecclesia del arcivescovato di Napoli have arrobato esso costituito, quando et con chi, et chi sono stati li compagni, che sono intervenuti in detto arrobo...

<sup>28</sup> In napoletano: buco.

<sup>29</sup> In napoletano: rabbonire.

Rispose: ... Sulo uno banco che pigliorno insieme con Francesco de Bernardo et Arbenzio Vitale, suoi compagni, quale era dela signora donna Iulia Carrafa, per farne ostie, come have deposto ala sua confessione; et non ne have pigliato altri.

Interrogato e ammonito a dire la verità, quando fece lo portuso<sup>30</sup> alo muro che va sopra la cappella di Santo Andrea alo campanaro, quante volte ge è sciso et che robbe ne have arrobato alo magnifico Baldaxaro Cimino, et chi sono stati li compagni, et dove sono le robbe che nde haveno arrobate

Disse che esso non have fatto lo portuso, né ancho have arrobato cosa nulla per ditto portuso.

Invitato a dire quante volte è<sup>31</sup> sciso con la fune et scalato da lo campanale

Disse che una volta sola, quando venne lo sacrestano che lo trovò che havea arrobato lo scanno<sup>32</sup>.

E ammonito più volte con la minaccia della tortura a dire la verità su tutto e persistendo nel negare le cose predette, come sopra, fu stabilito e deciso, con il voto dei sottoscritti delegati della Curia arcivescovile napoletana, che il detto Marcoffo, inquisito come sopra, fosse sottoposto alle torture e ai tormenti per conoscere i complici e fautori e ricostruire la verità, senza pregiudizio delle cose provate e confessate. ...

Prospero Vitaliano vicario generale

Cesare Cangiano

Orazio Galluccio

Girolamo Rendina

E ammonito nella stessa ora il detto Marcoffo a voler dire la verità sulle cose predette

Disse che non ne have pigliato altri scanni<sup>33</sup> né ha fatto altri mali.

<sup>30</sup> In napoletano: pertugio, buco.

<sup>31</sup> Nel ms. segue, depennato, 'us' (probabile inizio di 'uscito').

<sup>32</sup> Nel ms. 'scando'.

<sup>33</sup> Nel ms.: 'scandi'.

E alzato sulla corda e pendendo da essa gridava, dicendo: Oymé, oymé, che me moro, o Nostra Donna, che me moro. E pendendo dalla corda tacque e dopo disse: Oymé, oymé e dopo tacque. E pendendo da essa, disse: O, per amor de Dio, che so adebelito<sup>34</sup>, oymé, oymé, oymé, questo ad me. E pendendo dalla corda e gridando disse: Oymé, Dio mio. E dopo tacque e poi disse: Signor don Paulo mio, me moro e qua; e pendendo dalla corda disse: Signor donno Paulo, dateme uno poco de acqua.

E ammonito a dire la verità, gridando [diceva]: Oymé, ayutateme, per amore de Dio; e pendendo dalla corda e ammonito a dire la verità, non diede risposta, ma dormiva con gli occhi chiusi. Ed essendo stato interrogato e non rispondendo, poiché sembrava che stesse svenendo, si ordinò alle guardie di calarlo e fu calato. E di nuovo fu ordinato alle guardie di legarlo alla corda e alzarlo. Ma a questo punto dolosamente ancora finse di svenire; e così, pendendo dalla corda, ammonito a<sup>35</sup> dire la verità, disse: E, Signor, per lo amore de Dio, che me la data atortamente. ...

Et pendendo da essa gridando diceva: A, a, oymé, oymé.

Et pendendo dalla corda disse: Oymé, mo me moro.

Et pendendo da essa, [ammonito] a dire la verità, tacque e non diede risposta, ma tacque.

Et pendendo dalla corda e ammonito a dire la verità, non diede risposta, ma tacque e dormiva.

E pendendo dalla corda e ammonito a dire la verità, non diede risposta, ma dormiva.

E pendendo da essa disse: A, signor Horatio, io non ho fatto lo portuso perhò.

E alla domanda si esso havea pigliato le briglie, staffe et altre cose in processo dedutte, disse: Signor non.

E pendendo dalla corda, più volte invitato a dire la verità, dis-

<sup>34</sup> In napoletano: sto per svenire.

<sup>35</sup> Nel ms. segue il gruppo di lettere 'dix' (probabile inizio di dixerit).

se: Signor non. E poi disse: Scindite[me] in terra, che lo voglio dire.

E pendendo dalla corda gridando disse: Signor, che moro. E dopo disse: Signor, lo portuso lo quale è stato fatto lo have fatto uno iacono nominato Terentio, iacono de Santa Restetuta, per fare cetrangole, et che io ge fui presente ma non ge scise, et che detto portuso lo fece con una mazarella detto Terentio con uno altro seculare giovene con uno poco de barba, compagno delo detto Terentio, lo quale Terentio lo sape. Et lo portuso predetto fu fatto de di con detta mazarella per lo detto Terentio con lo detto iovene suo compagno et have più de uno mese che fu fatto detto portuso.

E pendendo dalla corda disse gridando: Signor, vi' che io moro et non ho altro che dire. Volite che dica la buscia?

E pendendo dalla corda e ammonito a dire la verità, non diede risposta, ma tacque.

E pendendo dalla corda e ammonito che se voglia risolvere, non rispose, ma tacque.

E pendendo dalla corda, più volte fu invitato a dire la verità, ma tacque.

E allora fu ordinato alle guardie di deporlo a terra.

Ed essendo stato sospeso per lo spazio di una mezz'ora, fu ingiunto alle stesse guardie di deporre detto Marcoffo inquisito.

E una volta a terra, interrogato sul fatto suddetto, disse che delo bancho ne volevano fare le ostie et ceppole anchora; et lo portuso lo fece ditto Terentio con ditto iovene seculare per fare cetrangole, et io non ge sono sceso mai.

E così fu ordinato alle guardie di alzarlo, ed essendo stato alzato e pendendo dalla corda disse: Oymé, non ge è altro, che me moro. E pendendo dalla corda disse: Scenditeme, che voglio dire la verità.

E così fu ordinato alle guardie di deporlo. E deposto disse: Quando fu la festa de Santa Restetuta passata, pigliaro scandi et tavole et fecerno fuoco li jaconi del arcivescovato, che stanno con lo sacrestano di detta ecclesia.

E ammonito a dire la verità, disse che io una volta scise per lo detto portuso et lo dottore me ge trovò et me disse che cosa io faceva llà. Io li respose che non havesse pagura, che se fiddasse de me. E dopo disse: Io<sup>36</sup> fui consentiente a pigliare la briglia nominata con Terentio, Francesco et Albentio preditti, perché rupomo lo muro et ficemo lo portuso et poi intraimo per detto portuso, lo quale lo fecimo con lo zappello che serve al'orto de lo campanaro et pigliaimo detta briglia et ficimo lo conserto<sup>37</sup> tutti quattro alo campanaro, et pigliaimo la briglia predetta, et restò in potere nostro, et che la briglia fu venduta tre carlini et detti denari ge li havemo spesi et magnatomogeli insiemei.

Invitato a dire chi roppe lo catenaggio in detta casa, disse che lo roppe Francesco predetto.

Ed essendogli stato domandato per che causa lo roppe, disse: Per pigliare robbe là dentro.

Interrogato si esso costituito era in consierto di rompere<sup>38</sup> detto catenaggio, disse che detto Francesco disse che voleva, et esso costituito con li altri dissemo: Rompitelo. Et cossì lo detto Francesco roppe detto catenaggio.

Ed essendogli stato domandato se intrarono in detta camera et che robbe nde pigliorno, disse che essendo rotto detto catenaggio, detto Francesco esso deponente et li preditti altri intraimo dentro detta camera con intentione de arrobare robbe mobile che trovassemo là dentro. Et cossì intrati, il Francesco predetto, il quale era intrato prima, vedde sopra una tavola certi panni bianchi et cossì detto Francesco pigliò detti panni et nde fe' uno fardello et se lo messe sotto, et io stava facendo la guardia che non venesse alcuno. Et cossì venne venendo uno figliolo de detta casa da circa otto anni et cossì avvertendono esso deponente detto Francesco et compagni tutti insieme ge possemo ad fugire verso lo campanile passandemo per lo me-

<sup>36</sup> Nel ms. segue, depennato, 'ho'.

<sup>37</sup> In napoletano: stringemmo l'accordo.

desimo portuso ch'haveamo fatto, come sopra.

E, ricordandosi meglio, disse che li supradetti suoi compagni introrno prima ala camera, et esso deponente restò fora a far la guardia et non vedde se detto Francesco et compagni havessero rutto decto catenaggio, se non che, havendo visto esso deponente detto figliolo come sopra, havertetti<sup>39</sup> detto Francesco et compagni, et cossì fugemo tutti et detto Francesco portò detto fardello de panni in sua casa.

Ed essendogli domandato che panni erano quelli che portò detto Francesco in soa casa

Disse che forno tovaglie mesale et stoiabucca<sup>40</sup>, perhò lo numero esso non lo po sapere, ad causa che detto Francesco selle portò a sua casa et io fui carcerato lo dì sequente.

Ed essendogli detto che se voglia recordare bene et dire la verità quanti mesali, tovaglie et sarvietti esso con detti compagni arroborno

Disse che esso non lo sape, perché lo dì che ferno detto arrobato<sup>41</sup>, che fu li extremi de questo carnevale proximo passato, esso costituito fu impedito et non potte andare in casa di detto Francesco a vedere che cosa erano quelle ch'haveano arrobato, perhò lo detto Francesco me disse ch'erano tovaglie, mesali et sarvietti, perhò non me disse lo numero, et sono stete dette robbe, sin come crede che siano, in casa de lo detto Francesco.

E ammonito che se ricorda bene dele cose preditte, che tempo fu et quante volte esso costituito con li preditti sui compagni andorno per arrobare, sin come arroborno le cose preditte

Disse: La verità è che esso costituito con li preditti suoi compagni doye volte sono andati per arrobare le cose preditte, zioè

<sup>38</sup> Nel ms. 'roppere'.

<sup>39</sup> In napoletano: avvertì.

<sup>40</sup> In napoletano: fazzoletti.

<sup>41</sup> In napoletano: furto.

una volta che fu de carnevale, che pigliaimo la briglia et le staf-  
fe, et dopoi la seconda volta, che fu di quadragesima, che ar-  
robaimo io et li preditti li detti panni bianchi ut supra, et que-  
sta è la verità.

E così fu invitato a dire la verità che altri delitti ha fatti esso  
deponente et con chi.

Disse che non ha fatto altro delitto, excepto che se ricorda esso  
costituito havere arrobato un altro scando, del quale non sape  
il padrone, cioè esso deponente et Albentio predetto, et lo scas-  
saimo et fecimone maccaruni questo carnevale proximo pas-  
sato.

E così si ordinò alle guardie di slegarlo e rimandarlo al car-  
cere, da dove era stato estratto, ma con l'intenzione di sotto-  
porlo a una tortura simile o di altro tipo. E mentre le guar-  
die lo slegavano, aggiunse che questa candelora esso consti-  
tuto con li preditti pigliorno uno altro scando dala detta ec-  
clesia, che sono alo numero de tre. E così fu dimesso.

Le due disinvolute iniziative or ora illustrate, per quanto finora risultino uniche, rispecchiano fedelmen-  
te una propensione ai comportamenti criminali molto dif-  
fusa nel clero, a tutti i livelli. Dai potenti canonici delle  
cattedrali ai sacerdoti più spiantati, dai curati ai chieri-  
ci selvaggi (per lo più giovani, questi ultimi, che si in-  
seriscono strumentalmente nei ranghi del clero, grazie  
a vescovi compiacenti, solo per ottenere impunità ed esen-  
zioni fiscali: una vera e propria piaga nella vita dell'Ita-  
lia moderna, soprattutto nel Sud e nello Stato pontificio),  
la criminalità ecclesiastica è una fonte di disordine con-  
tinua, inarrestabile. Nelle migliaia di processi esamina-  
ti c'è solo l'imbarazzo della scelta: omicidi, premeditati e  
d'impeto, violenze di gravità variabile, furti, truffe, abu-  
si d'ufficio, ingiurie, minacce, eccessi sessuali di ogni ge-  
nere, punteggiano la vita di un numero molto alto di uo-  
mini di Chiesa, anche perché, grazie alla connivenza di

tante autorità ecclesiastiche, neppure le poche condanne severe conducono alla revoca degli incarichi pastorali o, cosa ancor più rara, alla riduzione degli interessati allo stato laicale. Se si riflette sulla circostanza che, come si è detto, dove si dispone di dati certi sulla consistenza complessiva del clero, il 20-25% dei suoi rappresentanti ha avuto incidenti, spesso ripetuti, con la giustizia, si ha la misura della gravità di questa situazione.

Né un quadro così sconcertante vale solo per i primi decenni successivi alla conclusione del concilio di Trento. La facilità con cui il clero italiano si abbandona ad atti criminali del tutto incompatibili con la scelta di vita compiuta si presenta irrisoria ovunque per tutto il Seicento e ancora, almeno in singole aree, in pieno Settecento. In secondo luogo, la tendenza a comportamenti violenti è, in particolare nel corso del Cinquecento, l'aspetto più diffuso e caratteristico della criminalità del clero. Eccone alcuni esempi particolarmente indicativi (docc. 26-27<sup>42</sup>): il crudele omicidio perpetrato a Napoli da

<sup>42</sup> I documenti trascritti *sub* 26 sono tratti da ASDN, *PC*, 1576, processo al chierico Andrea Di Carluccio: nell'ordine, cc. 58r (26 marzo 1577, testo integrale della relazione di Giovan Battista Carbone, mastrodatti della Curia arcivescovile), 60r (stralcio della deposizione resa in pari data dal dodicenne Cicco Moreno), 67r-68v (stralcio della deposizione resa in pari data da Giulio Cesare Basile), 77v-78v (stralcio della testimonianza resa il 27 marzo 1577 da Berardino De Nunzio) 97v-99r (stralcio della deposizione resa nello stesso giorno da Claudio delo Campo); i brani *sub* 27 provengono rispettivamente da ASDN, *PC*, 1565 e 1585 (le fedine penali dei chierici de Pascale e de Bianco, tradotte dal latino) e, per la 'carriera' criminale di don Luigi Lupato, da ASPV, *Sezione Antica*, 5, G. B. Scomparin, *Repertoria*, cc. 176r (procedimento del 1578), 177r (1580), 177v (1582), 179v (1585), 180r (1586), 181r (1587), 184r (1591), 187v (1594), 188v (1595 e 1596), 193r (1603), nonché da ASPV, *Archivio Segreto, Visita apostolica*, b. 1, fascicolo 74, c. 793r (1581). Gli incidenti giudiziari che punteggiarono la vita di don Girolamo Locatelli sono infine in ASPV, *ivi*, c. 789v (per il decreto del 1581), e in Scomparin, *Repertoria*, cc. 179v (1586), 182v (1589) e 187v (1594). Tutte le indicazioni ricavate dal repertorio di Scomparin sono in traduzione italiana. Sono invece frut-

un chierico selvaggio e le fedine penali di alcuni ecclesiastici napoletani e veneziani.

## 26a-b. Napoli 1577, chierici selvaggi come belve

La relazione di uno scrivano della Curia arcivescovile

Stanno io, Giovanni Battista Carbone, in la strata delli Brancalioni, intesi romore de gente ... et cossì da certe donne mi fo referito che dui figliole erano state pigliate dalli signori mastri dello Spirito Santo. Et dallà un poco venne dallà passando uno foretano a cavallo, con la barda, et me disse che in la strata della Charità senci era fatto una chianca<sup>43</sup>. Et io li adimandai che cosa era et me disse che era stato ammazzato uno gentilhommo et che lo havea amazzato uno preite a cavallo et me disse che havea inteso dire che era di casa Di Carluccio. Et cossì io scese alla strada che se va alla Charità et in detta strata, in una casa che mi fo mostrata et ditto che ci era quillo che era stato ammazzato... in una camera de detta casa, et llà in terra trovai uno homo stiso in terra, tutto pieno di sangue, et era morto. Et mi fo decto che se chiamava Giovanni Battista Rufolo. Et cossì io lo mirai et vidde che in testa teneva multe ferite, le quali non le puotte contare, per lo piangere che faceva una donna, che stava llà scapillata. Et allo fianco deritto ne vidde un'altra<sup>44</sup> ferita et alla mano manca<sup>45</sup> havea dui ferite et allo

to di nostra rielaborazione da ASV, *NV II*, la scheda del 16 gennaio 1591 riguardante Lupato (ms. 372, cc. s.n., sentenza del 18 dicembre 1592 dell'uditore della Nunziatura di Venezia) e quelle del 1592 relative a Locatelli (ms. 333, cc. 14v e 133r, riferimenti a lui in due deposizioni dell'11 luglio e del 14 settembre; i provvedimenti adottati nei riguardi del Locatelli dai visitatori apostolici sono invece in ASPV, *ms. cit.*).

<sup>43</sup> In napoletano: macelleria.

<sup>44</sup> Nel ms. 'altro'.

<sup>45</sup> In napoletano: sinistra.

denuchio<sup>46</sup> manco un'altra. Et ce ne havea altre ferite in più parte de sua persona, che per la moltitudine delle gente non li puotte vedere, delle quali ferite chiaramente apparea essere morto. Et in fede del vero ho fatto lo presente acto et ne sono venuto alla subseguente informatione.

Le reazioni dei testimoni oculari inorriditi

Cicco Moreno, un ragazzino

La verità è questa, che possea essere da circha vintitre hore, stanno io in la Charità che pacziava<sup>47</sup>, ...viddi venire lo signor Giovan Battista Rufolo a cavallo, che venea correndo, et dui lo sequitavano appriesso, et uno di essi io lo conosceia, che se chiamava l'abate<sup>48</sup> Andrea Di Carluccio, et lo conosceia a Puczobianco have circha dui misi ... et l'altro io non lo conosco ad nome, però vedendolo lo conosceria... Et come foro alla Carità, lo cavallo dello predetto signor Giovan Battista inciam-pò et lo signor Giovan Battista cascò da cavallo et li predetti Andrea et compagno li foro sopra con le spate et li deddero de coltellate. Et uno alguzino, per quello che ho inteso, uscì con una ronca per aiutare detto Giovan Battista; et lo predetto Andrea tenea in mano uno scoppettuolo piccolo et dicea a quello con la ronca: Vatte con Dio, si non che te amaczo.

Et cossì li deddero multe ferite et di poi si possero ad fогire verso lo Spirito Santo et io viddi lo signor Giovan Battista che stava tutto pieno di sangue et ferite de più ferite, che non era finito de morire, et lo intraro dentro la Charità et poi lo portarono in casa, et là, come arrivò, se morse, et questo è la verità.

<sup>46</sup> In napoletano: ginocchio.

<sup>47</sup> In napoletano: giocavo.

<sup>48</sup> Nel napoletano di età moderna con 'abate' non si indica solo l'ecclesiastico che guida un'abbazia, ma anche il chierico selvaggio.

Giulio Cesare Basile, un giovane speciale

Questa sera, verso le vintetre hore et meczzo, stando esso testimonio in sua potecha, in questo vedde venire... gente ad cavallo con le spate arranchate<sup>49</sup> in mano, che uno nde era uno giovene con una barbetta negra, con uno cappiello in testa, che la faccie dava allo brunaccio, che lo conosce bonissimo, che have inteso che se chiama Andrea De Carluccio; et l'altro era uno iovene che non se confida conoscerlo. Et come detto Ioan Baptista fo vicino la poteca di esso testimonio, li cascò il cavallo sotto... et detti dui gioveni ad cavallo li dero sopra, et con dette spate arranchate, perché lo Ioan Baptista stava storduto della cascata, atteso quando cascò lo cavallo esso Ioan Baptista se rehebbe in piede et lassò lo cavallo.

Et detti dui gioveni ad cavallo con decte spate arranchate li davano de bone stocchate et cortellate, che lo fero cascare in terra. Et depoi con li detti cavalli li passarono sopra et li davano con dette spate più colpi de stocchate et cortellate in più parte della persona de detto Ioan Baptista. Et detto Andrea De Carluccio diceva non so che parole et dava et peconiava al detto Ioan Baptista con detta spata, che era una gran pietà ad vederlo, che nde fero scheficcio<sup>50</sup>, che mancho se fusse stato allo bosco. Et lo detto Ioan Baptista stava steso in terra, che ad pena se friccicava<sup>51</sup>, che è stato una gran pietà. Et intorno de detto Andrea et compagnia nge erano dui altri ad cavallo, ad tempo che li davano, che esso testimonio non poté iudicare quello che faceano.

Et come detto Andrea et compagno hebbero dato più colpi de ferite al detto defunto<sup>52</sup> Ioan Baptista, che parve a lloro che lo haveano ammaczato, fugero verso Porta Toleda seu Riale, et

<sup>49</sup> In napoletano: sguainate.

<sup>50</sup> In napoletano: scempio.

<sup>51</sup> In napoletano: si agitava.

<sup>52</sup> Traduzione nostra del 'quondam' del ms.

detto Andrea De Carluccio disse: Andamo, andamo, et li due altri non li vedde più.... Et al tempo che detto Andrea de Carluccio et compagno davano de ferite allo detto Ioan Baptista, esso testimonio gridava: Alto, la Corte, non più, non più. ...

Berardino De Nunzio, un fruttivendolo

Hiersera per la strada dereto della strada di Toledo veneva ad cavallo correndo Ioan Battista Rufolo de Napole et appriesso le andavano quattro homini ad cavallo, con le spade arranchate in mano, che seguitavano detto Ioan Battista, quale, come fo alla strada de Toledo, vicino della Carità, vedde che detto Ioan Battista cascò in terra et detti quattro che lo seguitavano se li accostaro et dui de essi, con dette spade, le davano cortelate et stoccate et lo pugnevano<sup>53</sup> come puorco in terra et lo scarpisavano<sup>54</sup> con li cavalli, passando llo ro per sopra. Et li altri dui, con le spade arrancate, stevano cossì ad cavallo et facevano spalla ali altri dui, che devano<sup>55</sup> al detto Ioan Battista. Et dato che li hebbero molte ferite, tutti quattro insieme sende andarono verso lo Spirito Santo, dicendono che era spedito<sup>56</sup>. Et uno di essi disse: Così meritano li pari soi. Et partuti che furno detti homini ad cavallo, esso testimonio se accostò al detto Ioan Battista et vedde che teneva in testa da cinque ferite<sup>57</sup>, lo naso tagliato, lo boccolaro<sup>58</sup> similmente tagliato, certe ferite al braccio et alla cossa, che erano molte ferite che teneva, dale quale nde usceva sangue assai. Et esso testimonio le diceva: Credo, si puoi, Ioan Battista, non dubitare Iesu, di Credo et Iesu; et così esso testimonio fece venire una seggietta, et come fo per camino dentro de detta seggietta si morse per

<sup>53</sup> In napoletano: pungevano, ferivano.

<sup>54</sup> In napoletano: calpestavano.

<sup>55</sup> In napoletano: picchiavano.

<sup>56</sup> In napoletano: spacciato.

<sup>57</sup> Nel ms. seguono, depennate, le parole 'al braccio'.

dette ferite. ...

Claudio delo Campo, un giovane cavaliere

La verità passa in questo modo, che l'altra sera, che fu martedì, ad circa vintitre hore, stando esso testimonio nella strada della Charità, che andava cercando uno cavalleggero suo amico, in questo intese fare: A, a, a, et esso testimonio corse al romore et vedde il defunto magnifico Ioanne Battista Ruffolo ad cavallo che fugeva, et apresso ci andava uno giovine, similmente ad cavallo, che era giumenta o cavallo sauro, con la spata arrancata in mano, che era uno giovine poco barba con li mostacci, che pareva uno malandrino, quale esso testimonio non sape a nome, ma si lo vedesse de fresco potria esser di conoscerlo. Il quale giovine con detta spata arrancata alzò uno colpo per dare al predetto Giovan Battista.

Et tra questo venne scapitando<sup>58</sup> il cavallo di detto Ioan Battista, che cascò in terra. Et detto giovine lassò lo colpo cadere et le passò innanzi con lo cavallo. Et allora esso testimonio posse mano per la spata, dicendo: A, voi ammazare un gentiluomo? Il quale giovine se retirò un poco. In questo venne venendo correndo Andrea De Carluccio ad cavallo ad uno cavallo baio, ch'era di fra Francesco Capece, con la spata arrancata in mano, che era quella che solea portare, che è di una mano et meza, et con detta spata dette una cortellata in testa allo detto Ioan Battista, che allora detto Ioan Battista se volea alzare da terra.

Et esso testimonio si fe' innanzi et disse: A, signore Andrea, voi ammazare un povero gentiluomo? Et detto Andrea rispose: Levati, signore Claudio, lassame ammazare questo traditore. Et in quello llà arrivò uno giovine con una libarda<sup>60</sup> per

<sup>58</sup> In napoletano: gola.

<sup>59</sup> In napoletano: cominciò ad imbizzarrirsi.

<sup>60</sup> In napoletano: alabarda.

voler spartire et detto Andrea li menò uno colpo et tagliò l'asta di detta libarda, che se ne fece dui pezzi. Et detto giovine con la libarda per lo gran colpo cascò in terra et detto Andrea tornò ad detto Ioan Battista, et con detta spata li dava da cortellate in testa, in faccie et dava come abbattesse lardo et spingeva più avanti sopra lo detto Ioan Battista.

Et appresso soggiungeva quell'altro giovine et con detta spata similmente dava de più colpi de ferite ad detto Ioan Battista, che stava in terra, dicendono: A, vigliacco traditore. Et tra quello dui gentiluomini ad cavallo possero mano alle spate et arme..., li quali, pensandose esso testimonio che volessero aiutare quello povero di Giovan Battista, quale stava in terra, vide esso testimonio che non facevano motivo nesciuno, ma stavano saldi et dicevano: Non più, signor Andrea, non più, signor Andrea, et detti Andrea et detto giovine non lassavano mai di dare; et mo l'uno et mo l'altro et con li cavalli sopra andavano et veneano et de punta li impizavano la spata in testa, al ventre, in faccie et dovonche se imbattevano, ch'era una gran crudeltà. Et non viddi in vita mia mai tal cosa tremenda, che mai fu vista, che durò quasi meza hora, che li dederò infinite ferite. Et tutti gridavano: Ecco la Corte, Alto, la Corte, et detto Andrea et giovine non finiano mai di dare cortellate, di andare sopra con lo cavallo, et mentre lo vedevano frizicare sempre li davano. ...

## 27a-d. Napoli e Venezia: fedine penali di ecclesiastici delinquenti

1565-1583, la carriera criminale di un chierico napoletano

Giovanni Angelo de Pascale si trova inquisito nella banca di Cuntio di aggressione con una daga e un'alabarda, insieme a un complice. Giovanni Angelo è contumace. E gli atti furono uniti nella banca di Taurella. E appellò.

#### IV. Verso la quaresima, lentamente

Si ritrova inquisito nella banca di Stefano Ioanne Angelo de Pascale per rissa e reciproche ferite alla testa. E fu detto che entrambi si astenessero per il futuro dalle aggressioni. Giovanni Angelo predetto si ritrova inquisito nel 1565 nella banca di Daniele di ferita mortale; e nello stesso anno di rissa con armi e di una piccola ferita. E gli atti sono uniti nella banca di Iacomo. E nello stesso per un'aggressione, una ferita e un furto fu torturato e non confessò e fu liberato per gli altri addebiti. E nel 1568 per ingiurie e ferite aggravate dalla premeditazione fu rimesso alla Curia dell'Arte della seta; e nello stesso anno per ferite e fu rimesso; e nel 1570 di più delitti e fu liberato.

Nella banca di Vicedomini se ritrova inquisito di ferita per lite nel 1579 e nel 1574 per percosse e nel 1573 per ferite; e si stabilì di raccogliere prove più solide.

Nella banca di Rugiero si ritrova inquisito di piattonate e altro nel 1575, e finora non appare che si sia proceduto.

Nella banca di Iacomo si ritrova inquisito del anno 1576 dela ferita a Mutio de Arimini, con obbligo di rispettare la legge e di presentarsi, se convocato, e a tempo soccese l'homicidio di [...]ccia, et de anno 69 di ferite nele carcere et nel 15.. [... ...] e nel 1580 di violenze e ferite.

Nella banca de Spenis di schiaffi e rottura di testa e di furto. Nella banca di Coppola [... ..] di ferite.

1552-1585, la fedina penale di Giovan Battista de Bianco, messo della Curia arcivescovile di Napoli

Proto: niente, durante il suo incarico.

Simone Porzio: niente, durante il suo incarico.

Parrillo: niente, durante il suo incarico.

Scipione Joele: niente, durante il suo incarico, ma per quanto riguarda i suoi predecessori intende controllare. Per ora lo ha trovato nell'anno 1552 inquisito di furto e altro, e c'è un decreto del consultore del tempo che sia liberato solo con l'ob-

bligo di rispettare la legge e di presentarsi, se convocato, dietro versamento di una cauzione; ma la cauzione non appare versata. Nell'anno 1566 appare inquisito di furto di beni e altro et condannato all'esilio triennale dalla città e dalla diocesi di Napoli.

Annibale Porzio: [... ..] aggressione e concubinato e per le cause predette fu deciso che andasse in esilio per tre anni da città e diocesi di Napoli, e fu sospeso *a divinis* per la durata dell'esilio. Ed ebbe la grazia dall'esilio, come appare dagli atti processuali, cui mi riferisco.

E nel 1573 il suddetto don Giovan Battista de Bianco fu inquisito, dopo una querela di Giovan Francesco Provenzale, arredatore della regia gabella dei pesci, con l'imputazione che vendeva pesce.

Ancora, il 5 dicembre 1573 lo stesso don Giovan Battista Bianco fu inquisito, perché senza licenza del Reverendissimo Signor Vicario di Napoli aveva pubblicato un monitorio di scomunica contro chi aveva rubato un caciocavallo. Per le quali cose fu detto che pagasse 25 ducati, e fu privato dell'ufficio di nunzio, come appare dagli atti processuali, cui mi riferisco.

...

Negli anni passati fu inquisito di macriata<sup>61</sup> e di vizio nefando, e il processo è in potere del magnifico e reverendo signor procuratore fiscale nella banca del sottoscritto attuario.

1578-1603, Venezia, i processi a carico di don Luigi Lupato, inamovibile coadiutore parrocchiale veneziano

13 agosto 1578: Contro i preti Luca de Molino, Luigi Lupato e Santino sacrestano, tutti della chiesa di S. Giovan Battista in Bragora, per cattivi costumi.

<sup>61</sup> Fare una 'macriata' significava compiere un'azione pesantemente oltraggiosa contro la casa di qualche coniuge tradito e consisteva nel lanciare pietre alle finestre e nell'imbrattare di pittura rossa o di sterco le pareti.

#### IV. Verso la quaresima, lentamente

22 settembre 1580: contro P. Luigi Lupato, prete titolato della chiesa di S. Giovan Battista in Bragora, per ingiurie e percosse a un prete.

11 agosto 1581: Il Reverendo don Luigi Lupato, prete titolato ... della chiesa di S. Giovanni in Bragora di Venezia, fu querelato ... per aver deflorato una bambina sua consanguinea e per altri eccessi, come appare dalla querela prodotta in giudizio contro di lui; la causa stessa, con la suddetta querela, fu rimessa e delegata al reverendo vicario patriarcale, non essendo stati ancora ricevuti ed esaminati i testimoni, e davanti a lui pende indecisa. ...

30 gennaio 1582: contro P. Luigi Lupato, titolato di S. Giovan Battista in Bragora, per percosse a una donna.

5 settembre 1585: contro P. Luigi Lupato, prete titolato della chiesa di S. Giovanni in Bragora, per percosse a una donna.

29 marzo 1586: contro P. Luigi Lupato, prete titolato della chiesa di S. Giovanni in Bragora, per aggressione e ingiurie.

16 maggio 1587: contro P. Luigi Lupato, prete titolato della chiesa di S. Giovan Battista in Bragora, per ingiurie.

16 gennaio 1591: contro P. Luigi Lupato, prete titolato di S. Giovanni in Bragora, per moltissimi eccessi (verosimilmente si riferisce proprio agli esiti di questa procedura la condanna inflitta dai giudici del patriarcato a L. il 19 agosto 1592 e annacquata in appello, come sempre, dall'uditore generale della Nunziatura di Venezia: da quest'ultima ricaviamo che don Luigi era stato processato per rapporti sessuali con due bambini, ingiurie scandalose al pievano di S. Giovanni in Bragora impegnato in uffici religiosi in chiesa, fornicazione, celebrazione di due messe nello stesso giorno).

26 marzo 1594: contro P. Luigi Lupato, prete titolato della chiesa di S. Giovanni in Bragora, per ingiurie.

20 ottobre 1595: contro P. Luigi Lupato, prete titolato della chiesa di S. Giovan Battista in Bragora, per ingiurie e minacce.

5 febbraio 1596: contro P. Luigi Lupato, titolato della chiesa di S. Giovanni in Bragora, per insulti al pievano di detta chiesa.

12 maggio 1603: contro P. Luigi Lupato, prete titolato della chiesa di S. Giovanni in Bragora, per una rissa.

1581-1594, la fedina penale di don Girolamo Locatelli, cancelliere patriarcale e poi pievano a Venezia

1581: Girolamo Locatelli, primo prete titolato della chiesa parrocchiale e collegiata di S. Tommaso di Venezia, subisce dal nunzio-visitatore apostolico il precetto di astenersi da qualsiasi rapporto con una donna, pena la perdita dei benefici e degli uffici.

10 marzo 1586, contro P. Girolamo Locatelli, prete titolato di S. Tommaso, per concubinato.

17 giugno 1589, contro p. Girolamo Locatelli, prete titolato di S. Tommaso, per negligenze nei servizi religiosi e nell'esercizio della cura d'anime.

4 marzo 1592, sentenza dell'uditore generale della nunziatura di Venezia che libera Locatelli dai pesanti obblighi (bando triennale da Venezia e Torcello, sospensione dalla celebrazione della messa fino alla Pasqua seguente, assunzione a sue spese di un prete che lo sostituisse nelle attività pastorali) contemplati nella condanna emanata a suo carico il 13 ottobre 1591 dai giudici del patriarcato di Venezia (era stato ritenuto responsabile di violazione del precetto dei visitatori, ma anche di ricettare concubine e donne pubbliche e verosimilmente di sfruttarle).

11 luglio-4 settembre 1592, inchiesta del tribunale della nunziatura di Venezia sul suo conto, per motivi imprecisati.

13 dicembre 1593, sentenza del nuovo uditore generale della nunziatura di Venezia, che rigetta l'appello della Curia patriarcale contro la sentenza del 4 marzo 1592.

10 settembre 1594, indagine della Curia patriarcale sui costumi del prete Girolamo Locatelli, eletto pievano della chiesa di S. Tommaso.

L'ampiezza e la varietà dei profili criminali ricostruiti e la sostanziale omogeneità che sembra caratterizzare a lungo i modi di vita di laici e ecclesiastici, malgrado i severi modelli delineati dalla Chiesa ufficiale per i suoi uomini, non devono far dimenticare la particolare pesantezza degli abusi sessuali del clero. Essi sembrano una piaga mai rimarginata nella storia del cattolicesimo moderno, non solo in Italia. Ovunque, inoltre, la trasgressione più diffusa tra gli ecclesiastici, la convivenza allietata da figli, non suscita particolare riprovazione nei fedeli. Riguardo ai parroci, ad esempio, l'importante è che essi garantiscano i servizi religiosi più sentiti (regolare celebrazione della messa, assistenza spirituale a malati e moribondi) e non siano avidi nell'amministrazione del sacro. Che vivano con donna e figli, non è fonte di scandalo, a meno che la cura degli interessi domestici non provochi danni alla gestione della parrocchia e non le sottragga tempo e risorse o che i rapporti personali con singoli fedeli siano talmente deteriorati, per altre ragioni, e spingano questi ultimi alla querela. Eccone alcune testimonianze.

28a-d. 1565-1580, la carne è debole: la sessualità di alcuni parroci italiani tra la solidarietà dei fedeli e le ambiguità dei superiori<sup>62</sup>

a. Napoli, 1565: don Giovan Carlo de Forma, un parroco solerte, ma 'uno poco lecentiuso dela brachetta'

<sup>62</sup> I brani che seguono sono tratti da ASDN, PC, 1565, processo intentato dalla Curia arcivescovile di Napoli al parroco Giovan Carlo de Forma, cc. s. n. (doc. 28a, rispettivamente per la deposizione del 12 maggio 1565 del mura-tore Antonio de Cannice e per le testimonianze rese il 22 luglio seguente dal fruttivendolo Giovanni Domenico di Nola e dal possidente alfabetizzato Vin-

i rilievi di un muratore prevenuto

Io conosco donno Ioan Carlo, lo cognome del quale non so, ma ei parrocchiano<sup>63</sup> de Santa Maria ad Canciello de Napoli da circa cinque anni, però da uno anno in cqua<sup>64</sup> lo ho visto de mattina et de sera trasire<sup>65</sup> in una casa de Maria Victoria, lo cognome dela quale non so, ma habita dentro lo predetto fundico, quale Victoria non tene marito. Et da detto tempo de uno anno in cqua, ragionando io con essa in casa sua, me have decoto più volte che ei amica de detto donno Ioan Carlo. Et per quello che io considero, tengo certo che li sia amico, perché de sera lo vedo intrare in detta casa et de mattina poi uscirsene. Et sempre ho visto li diaconi di detto donno Ioan Carlo portare pane, carne et altre robbe da magnare ala detta Victoria. ...

Et so ancora che quisti misi passati detta Victoria figliò et fece una figliola et figliò de nocte, in la quale figlianza ce stette lo detto donno Ioan Carlo et Maria Lorenza per mammana. Et la mattina detto donno Ioan Carlo cercò la connola<sup>66</sup> ad mia moglie, la quale li fo da mia moglie prestata. ...

il giudizio di un fruttivendolo

Io me sono confessato et pigliato lo giubileo, et ancora me confessavi questa Pascha. Et una volta me confessai ad Santa Maria dela Nova, et l'altra non me la ricordo. Et lo confessore se

cenzo Crisci); da ASV, *NV II*, 657, processo intentato nel 1568 dalla Curia vescovile di Padova al parroco don Carlo Zaghi (doc. 28b: cc. 13r-v, 12 febbraio, deposizione di Bortolo da Torre, 64v-65r, 22 febbraio, deposizione di Paolo Rosso e 65v-66v, 22 febbraio, Stefano Rosso); da AAP, *AC 5 e 6*, processi a don Sebastiano Giuntini, rispettivamente cc. 571r-v (l'interrogatorio del 25 giugno 1569) e 501r-v (l'interrogatorio del 7 aprile 1580).

<sup>63</sup> In napoletano: parroco.

<sup>64</sup> Nel ms. seguono, depennate, le parole 'ho visto'.

<sup>65</sup> In napoletano: entrare.

<sup>66</sup> In napoletano: culla.

chiamava fra Vicienzo, ma non so de che paese è. Et me comoncai tutte doie le volte ad Santa Restituta, non obstante che fosse dela parochia del detto donno Ioan Carlo de Forma; et non hebbi licentia da esso, perché non ce la dimandai. ...

Interrogato se conosce Giovan Pietro Farina casertano e che homo sia

Disse: Io non cognosco detto Ioan Pietro, solo uno iacono de detto Giovanni Carlo, che si chiamava Ioan Pietro, et se diceva che era de Caserta... Sono più de dui misi che io, ritrovandome ala ecclesia de Santa Maria ad Canciello, viddi detto donno Ioan Carlo, quale reprendevo detto Ioan Pietro, che stava con la barrecta in testa avanti lo Santissimo Sacramento. Et sopra de ciò detto don Ioan Carlo li dede de bastonate, perché detto iacono li havea risposto non so che mala parola. Et per avanti più volte me sono trovato in detta ecclesia, che detto donno Ioan Carlo have repriso detto iacono dela mala creanza che tenea; et detto iacono li faceva le bucce storte. ...

... Io so che quando sono accasate più et più persune stare malate, sempre hanno trovato detto donno Ioan Carlo per la administratione de sacramenti ala camera sua vecino detta ecclesia. Et so che have havuta cura deli malati con diligentia.

...

È homo da bene, liale de mano et de boccha, et have fatta una bella ecclesia, la have augmentata<sup>67</sup>, fatte levare poctane dala strata, ma per quello che dicono le gente lo detto donno Ioan Carlo ei uno poco lecentiuso dela brachetta, però io non ne so niente. Et io ho inteso che ei gentilhomo de casa de Forma, però si è bastardo o legitimo io non lo so. Et per quello che lo conosco io, lo cognosco per homo da bene, vistolo più volte dire lo officio, dire la messa et dare bono exempio ad altri. Et so che una sera se sonò la campana, ad causa che detta figura della Nostra Donna, che sta dentro detta ecclesia, sudava; dove

<sup>67</sup> Nel ms. segue, depennata, la parola 'levare'.

ce erano multe gente concorse alo miracolo. Et lo detto don Ioan Carlo stava llà et se dicea lo officio, ingenocchiato devotamente. Et io viddi che detta figura sudava, anzi le gente diceano che se fosse decto al signor vicario et esso non volse, ma che stava alloro de farcelo intendere; et poi non sende parlò più. ...

#### La valutazione di un possidente

Sono circa tre misi che, ritrovandome io in la Regia Camera dela Sommaria, ... viddi Antonio de Candice de Marigliano et li dimandai che faceva dentro lo detto palazzo. Me respose che stava retenuto ad causa che lo abbate de Forma li havea fatta fare una querela da una Gioanna mora, ala quale havea rocto la testa, lamentandose de detto abbate, dicendo che li volea fare una querela come stava innamicato<sup>68</sup> et che se volea esaminare esso et sua moglie. Et io li dissi che non lo facesse ... et non lo avesse publicato, perché era parrochiano<sup>69</sup> de Santa Maria ad Canciello<sup>70</sup>. Et detto Antonio me respose che se esso non li<sup>71</sup> faceva boni tucti li interessi che havea patuto per detto carcere, che volea venire ad farli ditta querela. Et so che lo detto Antonio è uno deli pessimi et gran cornuti che sia al mundo et Ioannella Scoppa [*scil.*: la moglie] ei poctanissima. Et io ho<sup>72</sup> conosciuto carnalmente la detta Ioannella, et lo marito lo ho fatto dormire sopra de una cascia, et io alo liecto con essa.

...

Io ogni anno me son confessato et precise questa Pascha et questo giubileo proxime passato; et me have confessato uno pa-

<sup>68</sup> Aveva una relazione proibita.

<sup>69</sup> In napoletano: parroco (qui; ma anche, come qui di seguito, nella stessa deposizione, parrochiano: dipende dal contesto).

<sup>70</sup> Nel ms. seguono, depennate, le parole 'et non lo hav'.

<sup>71</sup> Nel ms. segue, depennata, la parola 'mi'.

<sup>72</sup> Nel ms. seguono, depennate, le parole 'montato la'.

tre de Santo Augustino, lo nome del quale non so ... et me sono comunicato ala Nontiatà de Napoli. ...

... Per quello tempo che conosco detto don Ioan Carlo, lo ho visto dire messa spisso. Et questa septimana santa ogni dì have fatto officiare in detta ecclesia, et una sera intesemo che se sonava la campana de sua ecclesia ad doie hore<sup>73</sup> de nocte. Et io ce andai et trovai tucta la ecclesia piena de gente; et se dicea che la Nostra Donna facea miraculi. Et lo detto donno Ioan Carlo alzava lo velo che stava avanti detta figura et mostrava come detta Nostra Donna sudava. Però io non viddi si sudava, perché non possesti accostare ala detta figura, per le gente che ce erano, quale figura ei de fabrica. Et so che have administrato li sacramenti ali parrocchiani devotamente<sup>74</sup>. Et io so che non sta innamicato, perché chi sta innamicato non po dire messa.

...

b.1568, un audace e polemico parroco padovano

dalla deposizione di Bortolo da Torre

E letta a lui la querela, ... rispose: È vero che questa Rizola era fiola spirituale del ditto pre Zuane et credo ch'el l'haveva confessata et comunicata avanti ch'el la chiavasse, perché lui confessava et comunicava tutti di quella villa. Et ho inteso che lui hebbe questa Rizola in suo arbitrio, et penso ancho che intese a dire ch'el se havea poluto da per lui<sup>75</sup> et de quel seme se fece una fugazza<sup>76</sup> et datone a magnare a questa Rizola et per questa via el la hebbe. ...

<sup>73</sup> Nel ms., per una svista dello scrivano, 'hora'.

<sup>74</sup> Nel ms. segue, depennato, il gruppo di lettere 'Int', probabile inizio di 'Interrogatus'.

<sup>75</sup> 'Se era poluto da per lui' = si era masturbato.

<sup>76</sup> In veneziano: focaccia.

dalla deposizione di Paolo Rosso

E dettogli: Sapete ch'el facesse una fugazza del suo seme et la desse a questa Rizzola, acciò l'ardesse del suo amore? ...

Rispose: Non so questo, io so ben che lui fece questa fugazza, ma non so s'el la facesse del suo seme. Et lo so perché me la mostrò et l'hebbi in mano et mi disse che la voleva dare a questa Rizola, ma non so s'el gliela desse; dicendo, interrogato: El me la mostrò sì, avante che la Rizola glie andasse a casa, et non vi era altri presenti, et me la mostrò in casa sua, perché praticavamo insieme come amici et andavamo al carnevale, alla festa, di compagnia; dicendo esso testimone: Quando el me la mostrò et voleva che ne facesse una ancho mi et che la desse a una mia innamorata, ch'el sapeva che glie voleva bene, digendome che glie la desse, che la me vegnerave a casa, ma non la volsi fare. ...

dalla deposizione di Stefano Rosso

Interrogato se questo pre Zuane ha in casa sua una concubina dimandata Diana

Rispose: So bene che l'ha in casa una massara, ma se la sia sua concubina non lo so.

Et dettogli: Sapete voi che questo prete habbia detto ch'el vol tenir delle donne in vita sua, perché se li vescovi, cardinali e papi tenghono delle bardasse, ghe è lecito ancho a lui tener delle donne?

Rispose: Signor sì, io gli le ho sentite a dire queste parole.

Et dettogli da che tempo, quando, in che luogo, et chi fu presente

Rispose: L'anno passato, da Carnevale, sotto il rovere della chiesa de San Siro, presente messer Pietro Zagho et anco altre persone..., ma glie era pur assai persone da San Siro...; arrasavamo del vescovo, che non voleva che li preti tenisser massare. Et lui a questo proposito disse quanto vi ho detto di so-

pra... El disse ancho: Non è meglio che tenghi una massara che una bardassa? Io voglio tenere delle donne in vita mia, che se li vescovi, gardenali e papi tenghono delle bardasse, mi è lecito ancho mi a tenir delle donne. ...

c.1569-1580, le giustificazioni di don Sebastiano Giuntini, parroco di Pettori (Pisa)

l'interrogatorio del 25 giugno 1569

Prete Bastiano di Francesco de Giuntini, di Pettori, rettore della chiesa di Pettori, costituito davanti del Reverendissimo Monsignor Antonio Lorenzino<sup>77</sup>, suffraganeo et vicario del Illustrissimo e Reverendissimo Arcivescovo di Pisa, e datoli il giuramento et interrogato sopra le infrascritte cose, rispose come appresso, cioè:

Interrogato se sa la causa della sua cattura o se la può pensare

Rispose et disse: Io non lo so, ma penso che sia per conto della mia serva, che si chiama Agata.

Interrogato se è quella per la quale è stato altre volte admonito

Rispose et disse: Signor, sì.

Interrogato che admonitione gli fu facta

Rispose et disse che gli fu comandato che la mandasse via, ma per amore de sui figlioli et con licentia del reverendo signor vicario passato, benché a parole, la riprese; et che<sup>78</sup> la licentia datali fu in presentia di Gianbatista, messo della corte.

Et facto comparire detto Gianbatista, interrogato se gli fu data licentia che la tenessi ...

Rispose et disse che sentì dire al detto signor vicario passa-

<sup>77</sup> Il nome del prelado è in interlinea.

<sup>78</sup> Nel ms. segue, depennata, la parola 'fu'.

to ... che venghi a casa e facci quello che a [da] fare.

Interrogato detto prete Bastiano se ci è stata sempre dapoi in qua

Rispose et disse che vi c'è stata sempre, se non che son sei o otto dì che io l'ho mandata<sup>79</sup> via, perché havevo inteso dire che Vostra Signoria non voleva si tenessi donne sospette in casa.

Interrogato se è stato al sinodo et se ha udito nelle costituzioni che il prete non debbia tenere donne sospette<sup>80</sup>

Rispose et disse: Signor sì, ma ho fatto come gli altri, anchor che gli altri et io non habbiamo fatto bene.

Interrogato perché si scusa con la licentia del vicario passato, se sa che per il sinodo non si può tenere

Rispose et disse: L'ho tenuta, perché io non posso fare le faccende di casa, imbiancare, fare il pane et altre cose, ma che cognosce havere fatto male.

Interrogato che pena gli pare meritare

Rispose et disse. Quello che pare a Vostra Signoria Reverendissima.

Interrogato chi sono quelli altri che<sup>81</sup> tengano le donne

Rispose et disse: È prete Ascanio Lolli.

Interrogato quanti figliuoli ha hauti di detta sua serva

Rispose et disse che ne ha hauti cinque, che dua ne sono<sup>82</sup> morti, tre sono vivi.

Et comandò che fussi rimisso in carcere ... con animo di esaminarlo di nuovo.

undici anni dopo: una convivenza intoccabile

Costituito personalmente davanti all'Illustrissimo e Reverendissimo Signor Primate Arcivescovo Matteo Rinuccini e a me notario

<sup>79</sup> Nel ms. 'mandato'.

<sup>80</sup> Nel ms. 'sospetti'.

<sup>81</sup> Nel ms. segue, depennata, la parola 'le'.

<sup>82</sup> Nel ms. si legge: 'che dua ne morti'.

Prete Sebastiano di Francesco Giuntini di Pettori, rettore della chiesa parrocchiale di S. Stefano di Pettori e interrogato sotto giuramento come di seguito e ammonito prima a dire la verità

Interrogato se sa la causa perché sia stato chiamato overo se se la immagina

Rispose: Io me la immagino.

Interrogato che immaginazione è questa

Rispose: Per non havere voluto comunicare una mia cognata, che havea tolto la fama et sparlato della mia Dimitilla, figliola della mia serva, o mia, o non mia, che sia per questo credo mi sia data querela.

Interrogato che serva habbia et come si domandi

Rispose: Una che si domanda Agata.

Interrogato quanto tempo l'habbia tenuta

Rispose: Sono anni 24 o 25.

Interrogato di che luogo sia detta Agata

Rispose: Da Serafino de Lari.

Interrogato che tempo havea quando andò a stare seco

Rispose: Io penso che havessi 24 o 25 anni o 30; non v'ero quando nacque.

Interrogata se da questi 24 o 25 anni in qua è stata di continuo seco et al suo servitio

Rispose: Da quel tempo in qua ci è stata del continuo seco, eccetto che a tempo di monsignore Lorenzino stette 3 anni fuori di me.

Interrogato per che causa sette fuori di lui al tempo del Lorenzino

Rispose: Mi fece comandamento che io la tenessi fuori di me et dischosto da me et che la mandassi via.

Interrogato perché dunque, havendo tal precetto, l'habbi ripresa

Rispose: Lo ricerchorno li homini del comune a monsignore Borbone, che ritornasse per governare quei figlioli.

Interrogato se dal detto monsignore Borbone hebbe licenza in

scrittis di così poter fare

Rispose: Monsignor non, me lho disseno quelli homini che veneno a ricercarla.

Interrogato quanti figlioli habbi hauto di costei, et quanti se ne trova di presente

Rispose: Mi ritrovo di lei sei figlioli, 4 masti et dua femine.

Interrogato se stanno al suo governo et in casa sua propria

Rispose: Signor, sì, vi sono stati et stanno del continuo.

Interrogato se<sup>83</sup> alcuno di detti figlioli masti habbi moglie

Rispose: Monsignor, no.

Interrogato se ha alcuna delle femine maritate

Rispose: Monsignore, no, se non per le mani di maritarne una.

Interrogato che arte faccino questi sua figlioli

Rispose: Ce n'ò uno che fa il fabro, uno il soldato, il 3° si cerca di indirizzarlo et il 4° minore impara a leggiere et può havere 8 anni.

Interrogato che tempo habbino le 2 figliole femine

Rispose: Una debbe havere 16 anni et<sup>84</sup> l'altra sei.

Interrogato quanto tempo habbi lui

Rispose: Debbo havere un 47 anni.

Interrogato sotto che pena il Lorenzino li comandò che mandassi via detta sua serva

Rispose: Non mi ricordo; mi fece venire da lui et mi commisse a bocca che la mandassi via.

Interrogato se sa che chi tiene<sup>85</sup> simil donne sospette stia nelle censure et pene ecclesiastiche

Rispose: Io non ho che far seco in quel conto, ma mi ha governato et dorme da sé...

<sup>83</sup> Nel ms. segue, per errore, la parola 'ha'.

<sup>84</sup> Nel ms. segue, ripetuta per errore, la parola 'et'.

<sup>85</sup> Nel ms. seguono, depennate, le parole 'la conc' (presumibile inizio di 'la concubina').

d. parroci di campagna tra tensioni delle comunità e preoccupazioni dei giudici diocesani: un caso veneto del 1582<sup>86</sup>

Da una memoria sugli abusi del pievano di Santo Stino di Livenza, presentata nel tribunale del nunzio apostolico di Venezia dal giudice di I grado, il vicario generale di Concordia

Saprà la Paternità Vostra Reverendissima e Illustrissima che il 31 ottobre 1580 ... i procuratori del comune e degli uomini di Santo Steno hanno presentato querela nel mio ufficio contro il Reverendo signor Giovanni Nicola Pizoloti, loro pievano:

Che essendo stato il detto pievano chiamato varie volte da diversi suoi parrocchiani in fin di vita, per aiutarli con la grazia dei sacramenti *in articulo mortis*, non li ha provvisti di questi salutari suffragi dei moribondi, anzi, accampando scuse pretestuose, li ha lasciati morire senza i dovuti sacramenti; Che ancora lo stesso pievano, che coabita col fratello Ottavio, si è dedicato all'agricoltura e alla mercatura, facendo lavorare persone nei campi nei giorni festivi di precetto.

Inoltre il 10 aprile 1581 gli stessi querelanti, dopo essersi scusati per non aver potuto provare fino ad allora le prime querele, per l'inclemenza dell'inverno, ne presentarono altre, in cui si dichiarava che il suddetto pievano aveva reiterato un battesimo ...;

<sup>86</sup> ASV, NV II, 783, memoria difensiva redatta il 15 settembre 1582 da mons. Scipione Bonaveri, vicario generale della diocesi di Concordia, e presentata poco dopo al nunzio apostolico di Venezia a sostegno della sentenza di condanna a carico di Giovanni Nicola Pizoloti, pievano di Santo Stino di Livenza, da lui emanata il 10 settembre 1582 (cc. 15r-21r; lo stralcio, che qui si trascrive in traduzione italiana, occupa le cc. 15r-20v). Segue la memoria consegnata al nunzio di Venezia, a difesa del pievano, dal podestà di Santo Stino dopo il 3 ottobre dello stesso anno (cc. 66r-69r, ma lo stralcio trascritto occupa le cc. 66r-67v).

Ancora, che per amministrare i sacramenti e celebrare la messa per i defunti aveva preteso e ottenuto di essere pagato; analogamente, per spiegare il vangelo secondo la tradizione del paese ... al tempo delle rogazioni aveva preteso un pollo da ogni parrocchiano.

Su istanza dei querelanti, per chiarire questi addebiti, feci andare il mio cancelliere a Santo Stino, dove esaminò alcuni testimoni ... Avute le loro deposizioni, ordinai di citare il suddetto pievano, perché informasse me e la mia Curia e si difendesse dalle querele. Egli comparve, si presentò e ne raccolsi con diligenza i costituiti, ricevendo anche le deposizioni di alcuni nuovi testimoni indicati dai querelanti. A quel punto raccolsi insieme all'inquisitore di Aquileia le dichiarazioni del pievano sulla reiterazione del battesimo.

Poi i suddetti querelanti presentarono nuove querele, relative alla circostanza che lo stesso pievano aveva ammesso il delitto di concubinato con una Angela, sua figlia spirituale, vedova di un certo Gioannetto, e che ne aveva abusato quando il marito era ancora in vita; e che lo stesso pievano aveva scientemente insegnato alla detta Angela come impadronirsi di molti beni e denari del coniuge defunto, in frode della sorella di lui, destinataria dei suoi beni per la sua morte *ab intestato*.

...

Volendo infine giungere alla definizione della causa, ebbi il parere del Sant'Ufficio dell'Inquisizione di Venezia, secondo il quale il pievano per la reiterazione del battesimo non era incorso nell'eresia degli anabattisti, ma aveva però commesso un gran sacrilegio, per cui doveva essere punito con severità ad arbitrio del vescovo.

Perciò, avendo i querelanti su mio ordine fatto esaminare altri testimoni, per giustificazione e chiarimento delle querele presentate tanto nel mio ufficio, quanto a Venezia e a Pordecone... , pubblicato il processo e viste le difese e le allegazioni in diritto dell'eccellente difensore del predetto pievano, emanai la sentenza il giorno 10 del mese corrente e in essa... dis-

si, pronunciai, decisi, dichiarai e sentenziai che il suddetto prete Giovanni Nicola [indicato] in premessa era stato ritrovato colpevole e punibile ... per la reiterazione del battesimo ..., aveva perpetrato l'immanissimo crimine del sacrilegio e che perciò, per penitenza di così grande delitto, lo confinai nella terra di Portogruaro, nella nostra diocesi di Concordia, da tenere come carcere [per tre anni] e lo sospesi ... dall'esecuzione degli ordini per detto triennio e lo dichiarai irregolare, fino a quando non fosse stato assolto dalla Sede apostolica, riservato tuttavia a me il diritto di procedere contro di lui ...

Per gli altri delitti ... bandii il suddetto pievano da Santo Steno e da 10 miglia tutto intorno per altri 5 anni, in modo che questo secondo triennio di bando debba cominciare non appena sarà finito il primo, riservando al Reverendissimo e Illustrissimo signor vescovo mio padrone la facoltà di provvedere a un vicecurato, con l'assegnazione di quella porzione di frutti che sembrerà conveniente, secondo la qualità della cura e la quantità dei frutti del beneficio, fino a quando il predetto pievano rimarrà nel bando e nell'esilio indicati.

Ed espressamente dichiara che se oserà violare bando ed esilio predetti, incorrerà in una pena di 100 ducati, metà dei quali sarà applicata a cause pie ad arbitrio del Reverendissimo e Illustrissimo signor vescovo predetto, e che ci ricadrà tutte le volte che oserà violarli, e che, pagata la multa, torni al confino o all'esilio, che dovrà ogni volta riprendere dall'inizio. E se rifiuterà di pagare la pena predetta, in ossequio alla presente sentenza, volli e dichiarai che si dovesse intendere di diritto bandito per sempre e privato del beneficio parrocchiale di Santo Steno. Inoltre lo condannai a pagare sia le spese d'ufficio, sia quelle della parte avversa ...

Le fratture nella comunità di Santo Stino di Livenza: da una memoria presentata al tribunale del nunzio apostolico di Venezia dal podestà locale

Illustrissimo et Reverendissimo Monsignor Legato apostolico

Comparo io, Filippo Morgantin de Concordia, in questa parte podestà et mariga<sup>87</sup> della detta villa di San Stin e nel termine della citatione fattame da Vostra Signoria Illustrissima ad istanza del reverendo messer pre Zuan Nicolla de Pizoliti, piovàn dela gesia curata de ditta villa di San Stin, nella causa della asserta querella, come se disse, data a nome de ditta villa contra detto piovano, dico che altre volte, essendo venuta notizia dalli homeni de detta villa che Bastian Barbetta e che Antonio Peressato haveano<sup>88</sup> querellato il detto piovàn di varii eccessi et negligentie ... senza però validarla, che congregi li homeni de detta villa al modo solito, cadauno si maravigliò di questa novità et che li detti per loro forsi mala satisfacione in ciò si habiano usurpato il nome della comunità.

Et ciò dispiacendoli et perché essa comunità non solo non è mal satisfatta del governo et cura di detto loro piovano, anzi se ne trova ben servita, con molta diligenza et carità cristiana, dispizendoli che detto loro curato sia persequitato a torto, perciò dichiarimo di non esser stato di loro ordine et consenso. Né vole che a nome d'essa comunità si proseguisse la detta querella contra il detto reverendo piovano, come per atto publico ne apar, prudutto avanti monsignor vicario del Reverendissimo vescovo di Concordia ...

Et perciò ... ha fatto raunare<sup>89</sup> li huomeni della villa al modo solito et referitoli la detta citatione, li quali concordevolmente, di commun voler, hanno voluto che io, lor mariga et podestà, compari a Vostra Signoria Illustrissima et di novo di chiarirla che la volontà di essa comunità non è stata che si dia ditta querella, né vuole che a suo nome si proseguisca, anzi, sen-

<sup>87</sup> Nelle aree rurali del Veneto e del Friuli mariga è sinonimo di capo del comune.

<sup>88</sup> Nel ms. si legge 'haver'.

<sup>89</sup> Nel ms. 'raunare' è scritto due volte.

#### IV. Verso la quaresima, lentamente

tendosi ben servita nel culto divino da detto lor reverendo pio-  
vano, debba far instantia, come io fo cum ogni debita reverentia,  
che Vostra Signoria Illustrissima debba liberar detto lor pio-  
vano de simille iniuste<sup>90</sup> persecutione et rimandarlo al governo  
di detta<sup>91</sup> chiesa et alla cura delle anime delli homeni de det-  
ti communi, di che fa istanza. Et la rizeverà per favore et sin-  
gulare gratia.

<sup>90</sup> Nel ms. segue, depennata, la parola 'iniuste'.

<sup>91</sup> Nel ms. segue, depennata, la parola 'villa'.



## Bibliografia

Per il lettore che voglia farsi un'idea più precisa delle questioni affrontate nel volume o approfondire singoli problemi, abbiamo annotato nelle pagine che seguono, con qualche dato 'tecnico' destinato soprattutto agli specialisti, sia le fonti studiate, sia i saggi che hanno affrontato da varie prospettive il problema della criminalità ecclesiastica, con particolare attenzione, dato l'ambito cronologico preso in esame, all'età della Controriforma.

### Fonti inedite

Proprio perché obiettivo di questa lunga e impegnativa ricerca è stato, fin dalle prime battute, l'approfondimento di una questione storica poco studiata, quella del trattamento dei crimini comuni del clero nell'Italia moderna, le indagini archivistiche e le letture di fonti a stampa sono state indirizzate fin dall'inizio nelle direzioni più varie: dalle dinamiche giudiziarie agli interventi di natura pastorale, da memorie, lettere, diari e cronache alle relazioni triennali dei vescovi al papa, dagli archivi delle più influenti Congregazioni romane alla ricostruzione del ruolo delle nunziature, dalle 'incursioni' dei visitatori e dei vicari apostolici agli atteggiamenti delle autorità secolari.

Dal punto di vista repressivo, lo studio di alcune migliaia di processi conservati negli archivi diocesani italiani in cui consultarli è meno faticoso – o semplicemente

è possibile, visti gli atteggiamenti di ostilità verso la ricerca storica manifestati da non pochi dei loro direttori – è stato il primo passaggio obbligato, dato il ruolo centrale affidato dal concilio di Trento ai tribunali vescovili nel trattamento degli abusi del clero. In questa fase si è rivelato illuminante il confronto tra la serie, dispersa in mille rivoli, che uno degli scriventi sta ricomponendo da circa quindici anni – il fondo *Processi criminali* in ASDN, per ora consistente in circa 4.000 incartamenti, incrociato con le splendide evidenze custodite in ASN, dall'archivio del Consiglio Collaterale del Regno a quello della Cappellania Maggiore, sino al prezioso ms. 582 del fondo *Monasteri soppressi* – e la parte cinquecentesca del fondo conservato in AAP (AC, 1-15), studiata molti anni fa, in funzione di un altro progetto di ricerca, non andato in porto (con gli indispensabili complementi trovati in ASF, *Tribunale della Nunziatura Apostolica*, 126-127 e 844-845).

Lo spoglio sistematico di alcune serie di visite pastorali, quelle condotte tra Cinque e Settecento a Napoli, Capaccio e Telese (rispettivamente in ASDN, ADV e ADC) e nel corso del Cinquecento a Pisa (in AAP) ci confermava nel frattempo che la questione dei delitti del clero occupava uno spazio modesto, se non irrilevante, nei verbali delle ispezioni che avrebbero dovuto segnare uno dei momenti di svolta decisivi nell'azione riformatrice della Chiesa uscita dal concilio tridentino. Poco dopo, l'acquisizione di nuova documentazione processuale campana – alcune centinaia di dossier riguardanti il clero del Sannio, di Terra di Lavoro e del Cilento, in ADC, AAC e soprattutto in ADV – e di alcuni rari repertori settecenteschi, in primo luogo quelli riguardanti i tribunali diocesani di Venezia e Telese, (in ASPV e ADC), oltre che di numerosi altri inventari, relativi a fasi più circoscritte dell'attività di altre corti vescovili italiane (per tutti questi

testi si rimanda al volume), ci ha consentito di farci un'idea più precisa dei ritmi, delle modalità di svolgimento e delle tipologie punitive che caratterizzarono la repressione della criminalità ecclesiastica nell'Italia della Controriforma.

Dagli spunti affiorati in questa prima serie di ricerche, rivolta soprattutto a ricostruire gli atteggiamenti dei vescovi e delle loro Curie, è scaturita, nel corso dell'ultimo quinquennio, la fase più delicata e difficile dell'indagine, quella degli scavi condotti nelle miniere dell'Archivio Segreto Vaticano e nei fondi manoscritti di un archivio gravemente depauperato in età napoleonica, ma prezioso, come quello dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (ACDF). Il confronto con la documentazione conservata in quest'ultimo istituto, incrociata con le prolungate esperienze di studio di uno degli scriventi nei fondi inquisitoriali relativi ai tribunali di Napoli, Modena, Pisa e Udine, è stato importante.

Grazie ad esso ci siamo chiariti le idee sulle ben diverse caratteristiche che assume l'organizzazione giudiziaria diocesana chiamata all'indomani del concilio di Trento a fronteggiare i crimini comuni del clero italiano rispetto alla rete di tribunali che la Congregazione del Sant'Ufficio costruì negli stessi anni in larga parte della penisola per tenere a bada le deviazioni contro l'ortodossia. Perciò la serie di ACDF, *Decreta Sancti Officii* (studiata sistematicamente tra il 1547 e il 1635 e a cadenze decennali tra il 1643 e il 1723), e le sue ricchissime raccolte di corrispondenze epistolari tra centro e periferia (basti qui ricordare, per esempio, *Stanza Storica*, D 4 g, GG 1 g, GG 2 h, HH 2 a/1, HH 2 d/1, LL 3 a-b-c-d-e, LL 5 g, Q 3 a-b-d, TT 1 a) rientrano a pieno titolo tra le fonti inedite fondamentali per questo lavoro. Allo stesso modo si è rivelato utilissimo, soprattutto ma non soltanto per

le istituzioni ecclesiastiche e per la vita quotidiana a Roma nel tardo Cinquecento, lo spoglio di alcuni dei mss. conservati in BAV, Urb. Lat. (i cosiddetti *Avvisi di Roma*); si tratta, per la precisione, di quelli contrassegnati dai seguenti numeri: 1042-3, 1046 e 1053-4.

Non c'è confronto, però, con la straordinaria ricchezza della documentazione conservata nei fondi, in larga misura inesplorati, dell'Archivio Segreto Vaticano. È soprattutto grazie ad essi che abbiamo potuto rispondere a problemi cruciali per la ricerca. Ecco qui di seguito l'elenco delle serie che hanno dato risultati di particolare rilievo per la questione studiata.

#### Congregazione del Concilio

*Relationes dioecesium*, spoglio sistematico, tra il tardo Cinquecento e il 1750, dei rendiconti riguardanti le seguenti diocesi: Acerra, Acqui, Agrigento, Alba, Aquileia, Arezzo, Bergamo, Brescia, Capaccio, Capua, Coira, Como, Cremona, Curzola, Feltre, Firenze, Fondi, Genova, Grosseto, Lacedonia, Lucca, Milano, Modena, Napoli, Nola, Padova, Palermo, Pisa, Pozzuoli, Savona, Siena, Telesse, Torino, Veglia, Venezia, Ventimiglia, Verona. Sono state inoltre utilizzate, per l'ultimo ventennio del Cinquecento, le relazioni presentate da tutti i vescovi dello Stato pontificio. Le rispettive segnature sono agevolmente ricavabili dall'Indice delle *Relationes*, in ASV.

*Libri Litterarum Visitationum Sacrorum Liminum*, voll. 1-2, 5-7, 9, 11-13, 16-19.

Congregazione dei Vescovi e Regolari

*Registra Episcoporum*: spoglio sistematico della serie dall'inizio (1573) al 1625 e a cadenze decennali dal 1633 al 1793

*Registra Regularium*: spoglio sistematico della serie dall'inizio (1599) al 1625 e a cadenze decennali dal 1633 al 1793

*Registra Monialium*: spoglio sistematico della serie dall'inizio (1646) al 1652 e a cadenze decennali dal 1653 al 1793

*Positiones*: spoglio sistematico della serie dall'inizio (1573) sino al 1578 e a cadenze quinquennali dal 1579 al 1618; sondaggi nel corso del Seicento.

Congregazione dell'Immunità

*Acta* 1517-1598; 1621-1623; 1633; 1643

*Libri Litterarum, mss.* 1 (1624-1626), 3 (1631-1634); 6 (1652-1657); 13 (1672-1676); 14 (1677-1678); 16 (1681-1683).

Inoltre, ricerche sistematiche sui conflitti legati alle immunità scoppiati nelle città italiane nel corso del Seicento sono state condotte nei 7 volumi di ASV, *Indice* 1182, a cura di G. Roselli e F. Di Giovanni.

Segreteria di Stato

*Nunziatura di Firenze*, spoglio dei dispacci dal 1573 al  
1615

*Nunziatura di Savoia*, spoglio dei dispacci dal 1571 al  
1629

*Nunziatura di Napoli*, spoglio dei dispacci dal 1594 al  
1641

*Nunziatura di Venezia II*, studio sistematico dei seguenti  
mss., che conservano sentenze, frammenti e interi fa-  
scicoli di processi penali celebrati presso il tribuna-  
le del nunzio, segnalati nell'inventario a cura di G. Ro-  
selli, *L'Archivio*:

300-305/2

310-11

322

329

332-333

336

338-351

365-376.

Abbiamo studiato, inoltre, tutti i processi penali avvia-  
ti dal tribunale della nunziatura di Venezia tra la metà  
del Cinquecento e la fine del Seicento, in base alle indi-  
cazioni dell'inventario Roselli (pp. 99-302).

Fonti edite

- Acta Ecclesiae Mediolanensis*, Mediolani, apud Pacificum Pontium, 1583
- F. Albizzi, *De Inconstantia in Iure Admittenda vel non*, Amstelaedami, Sumptibus Ioannis Antonij Huguetan, 1683
- P. Belluga, *Speculum Principum ac Iustitiae*, Parisiis, venundatur a Gallio Prateni, 1530
- Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum Pontificum Taurinensis editio*, tomi I-XXIV, Augustae Taurinorum, 1857-1872.
- I Cappuccini e la Congregazione romana dei Vescovi e Regolari*, a cura di V. Criscuolo, voll. I-X, Roma, 1989-2004
- Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, curantibus J. Alberigo, P.-P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi, consultante H. Jedin, Friburgi Br., 1962.
- Constitutiones Patriarchatus et Cleri Venetiarum...*, Venetiis, Ex Bibliotheca Aldina, 1582
- Constitutiones sinodales bituntinae...*, Romae, typis Christophori Dragondelli, 1682
- N. Contarini, *Istorie veneziane*, in *Storici e politici veneti del Cinquecento e del Seicento*, a cura di G. Benzoni e T. Zanato, Milano-Napoli, 1982, pp. 133-442
- Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli – Dispacci, III, 27 maggio 1597-2 novembre 1604*, a cura di A. Barzazi, Roma, 1991
- Della giurisdittione e prerogative del Vicario di Roma. Opera del canonico Nicolò Antonio Cuggiò segretario del tribunale di Sua Eminenza*, a cura di D. Rocciolo, Roma, 2004
- J. B. Diaz de Lugo, *Praxis criminalis canonica*, Lugduni, apud Theobaldum Paganum, 1543
- La documentación pontificia de Gregorio IX (1227-1241)*,

- a cura di E. Sanz Ripa, *Monumenta Hispaniae Vaticana*, I-II, Roma, 2001
- P. Follerio, *Canonica criminalis praxis*, Venetiis, apud haeredes Bartholomaei Rubini, 1583
- P. Fusco, *De visitatione et regimine ecclesiarum libri duo*, Romae, Ex Typographia Vincentij Accolti, 1581
- M. A. Genovese, *Praxis Archiepiscopalis Curiae Neapolitanae...*, Neapoli, apud Io. Iacobum Carlinum, 1602 - *Praxis Archiepiscopalis Curiae Neapolitanae...*, Romae, ex Typographia Iacobi Mascardi, 1619
- P. Giovannucci, *Il decennio finale dell'episcopato padovano. Lettere di Gregorio Barbarigo ai familiari (1688-1697)*, Padova, 2011
- Girolamo Ragazzoni, évêque de Bergame, Nonce en France. Correspondance de sa Nonciature (1583-1586)*, a cura di P. Blet, Roma, 1962
- Il «consilium de emendanda ecclesia». Riforma della chiesa e propaganda religiosa nel Cinquecento.* Testo latino. Traduzione italiana a fronte, a cura di A. Aubert, Roma, 2008
- Il «Liber visitationis» di Francesco Carafa nella diocesi di Napoli (1542-1543)*, a cura di A. Illibato, Roma 1983
- C. Magni, *Governare la diocesi nei conflitti. Lettere di Gregorio Barbarigo ai familiari (1671-1676)*, Padova, 2011
- F. Ninguarda, *Manuale visitorum duobus libris complectens visitationi subiactentia*, Romae, Ex officina Accoltiana in Burgo, 1589
- La Nunziatura di Ludovico Taverna (25 febbraio 1592-4 aprile 1596)*, a cura di S. Pagano, Roma, 2008
- Nunziature di Napoli*, I, a cura di P. Villani, Roma, 1962
- Nunziature di Venezia*, I, a cura di F. Gaeta, Roma, 1958
- Nunziature di Venezia*, VIII, a cura di A. Stella, Roma 1963
- Nunziature di Venezia*, IX, a cura di A. Stella, Roma, 1972

- Le relazioni «ad limina» della diocesi di Catania (1595-1890)*, a cura di A. Longhitano, 2 voll., Firenze, 2009
- Le relazioni ad limina dell'archidiocesi di Napoli in età moderna*. Introduzione, testo e note a cura di M. Miele, numero monografico di «Campania Sacra», 42, 2011
- Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato*, II, a cura di A. Ventura, Roma-Bari, 1980
- Riforma pretridentina nella diocesi di Verona: le visite pastorali del vescovo G. M. Giberti*, a cura di A. Fasani, 3 voll., Vicenza, 1989
- P. Salodi, *Praxis compendiosa de visitatione*, Mediolani, apud Pacificum Pontium, 1593
- P. Sarpi, *Lettere ai protestanti*, a cura di M. D. Busnelli, 2 voll., Bari, 1931
- *Lettere ai Gallicani*, ed. critica, saggio intr. e note a cura di B. Ulianich, Wiesbaden, 1961
- *Consulti*, vol. I (1606-9), t. I (1606-1607), a cura di C. Pin, Pisa-Roma, 2001
- La visita apostolica di Gerolamo Ragazzoni a Milano (1575-1576)*, a cura di A. G. Ghezzi, Milano, 2010
- La visita pastorale del Cardinale Bernardo Clesio alla diocesi di Trento 1537-1538*, a cura di G. Cristoforetti, Bologna, 1989

Studi e ricerche

- AA. VV., *La giustizia nell'Alto Medioevo (secoli V-VIII)*, 2 voll., Spoleto, 1995
- AA. VV., *La Sacra Congregazione del Concilio. Quarto centenario della fondazione (1564-1964). Studi e ricerche*, Città del Vaticano, 1964
- AA. VV., *Preti nel Medioevo*, Verona, 1997
- R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII. I. La vita giudiziaria*, Napoli, 1961
- G. Alberigo, *L'episcopato nel cattolicesimo post-tridentino*, in «Cristianesimo nella storia», 6, 1985, pp. 71-92
- G. Alessi, *Processo per seduzione. Piacere e castigo nella Toscana leopoldina*, Catania, 1988
- *Il processo penale: un profilo storico*, Roma-Bari, 2004
- L. Amabile, *Fra' Tommaso Campanella, la sua congiura, i suoi processi e la sua pazzia*, 3 voll., Napoli, 1882
- L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, a cura di G. Chiodi e C. Povolo, 2 voll., Verona, 2004
- V. Angelo, *Les curés de Paris au XVI<sup>e</sup> siècle*, Paris, 2005
- G. Angelozzi - C. Casanova, *La giustizia criminale in una città di antico regime. Il Tribunale del Torrione di Bologna (secc. XVI-XVII)*, Bologna, 2008
- L'Archivio arcivescovile di Siena*, a cura di G. Catoni e S. Fineschi, Roma, 1970
- L'Archivio diocesano di Pienza. Inventario della Sezione storica*, a cura di G. Chironi, Siena, 2000
- D. Armando, *La questione feudale*, in *Il Settecento negli studi italiani*, a cura di A. M. Rao e A. Postiglione, Roma, 2010, pp. 171-183
- G. Arnaldi, *Gregorio Magno e la giustizia*, in AA. VV., *La giustizia nell'Alto Medioevo*, pp. 57-101

- M. Ascheri, *Medioevo del potere. Le istituzioni laiche ed ecclesiastiche*, Bologna, 2009
- Associazione Archivistica Ecclesiastica, *Guida degli Archivi diocesani d'Italia*, I-III, annate 32-33, 1989-1990, e 36-37, 1993-1994, di «Archiva Ecclesiae»
- M. Aymard, *Relationes ad limina et états des âmes: l'exemple de l'Italie méridionale*, in «Mélanges de l'École Française de Rome» (Moyen Age-Temps Modernes), 86, 1974, pp. 379-418
- M. Baldassari, «Processo e sentenza degli orrendi misfatti del sacerdote Domenico Abbo». *Perizia medica e dinamiche processuali intorno ad un episodio giudiziario (1842-1843)*, in «Sul capo dell'Unto del Signore», pp. 71-131
- A. Banfi, *Habent illi suos iudices. Studi sulla esclusività della giurisdizione ecclesiastica e sulle origini del privilegium fori in diritto romano e bizantino*, Milano, 2005
- A. Barnes, *The Social Transformation of the French Parish Clergy, 1500-1800*, in *Culture and Identity in Early Modern Europe (1500-1800)*. Essays in Honor of Natalie Zemon Davis, ed. by B. B. Diefendorf - C. Hesse, Ann Arbor, 1995, pp. 139-158
- B. Barnes, *Michelangelo's Last Judgment. The Renaissance Response*, Berkeley-Los Angeles-London, 1998
- A. Barzazi, *I consultori «in iure»*, in AA. VV., *Storia della Cultura Veneta*, V, 2, *Il Settecento*, Vicenza, 1986, pp. 179-199
- 'voce' *Morosini, Giovan Francesco*, in *DBI*, 77, Roma, 2012, pp. 132-135
- M. Belardini, *Il potere giudiziario del Nunzio apostolico. Note sull'Archivio del Tribunale della Nunziatura di Firenze*, in *Gli archivi della Santa Sede come fonte per la storia moderna e contemporanea*, a cura di M. Sanfilippo e G. Pizzorusso, Viterbo, 2001, pp. 59-86

- M. Bellabarba, *La giustizia penale nell'Italia moderna*, Roma-Bari, 2007
- C. Belloni, *Governare una diocesi: l'episcopato comasco durante il vicariato di Francesco della Croce (1437-1440)*, in «Periodico della Società Storica Comense», 56, 1994, pp. 101-138
- M. Bendiscioli, *Politica, amministrazione e religione nell'età dei Borromei*, in *Storia di Milano*, X, Milano, 1957, pp. 3-352
- R. Benedetti, *Dalla galera all'ergastolo. Storia del carcere per ecclesiastici criminali*, in «Sul capo dell'Unto del Signore», pp. 15-69
- P. Bernardini, 'voce' Sisto IV, in *DSI*, III, pp. 1437-1439
- S. A. Bianchi, *Chierici ma non sempre preti. Itinerari clericali nel Veneto tra la fine del XIII secolo e gli inizi del XV secolo*, in AA. VV., *Preti nel Medioevo*, pp. 47-91
- R. Bizzocchi, *Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento*, Bologna, 1987
- Ch. F. Black, *The Italian Inquisition*, New Haven-London, 2009
- E. Bonora, *Giudicare i vescovi. La definizione dei poteri nella Chiesa postridentina*, Roma-Bari, 2007
- D. Bornstein, *Priests and villagers in the diocese of Cortona*, in «Ricerche storiche», 27, 1997, pp. 93-106
- *Parish Priests in Late Medieval Cortona: The Urban and Rural Clergy*, in AA. VV., *Preti nel Medioevo*, pp. 165-193
- E. Brambilla, *La polizia dei tribunali ecclesiastici e le riforme della giustizia penale*, in *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, a cura di L. Antonielli e C. Donati, Soveria Mannelli, 2003, pp. 73-111
- *I poteri giudiziari dei tribunali ecclesiastici nell'Italia centro-settentrionale e la loro secolarizzazione*, in

- Le secolarizzazioni nel Sacro Romano Impero e negli antichi Stati italiani: premesse, confronti, conseguenze*, a cura di C. Donati e H. Flachenecker, Bologna-Berlino, 2003, pp. 99-112
- 'voce' *Familiari*, in *DSI*, II, pp. 575-576
  - P. Broggio, 'voce' *Visite pastorali, Spagna*, in *DSI*, III, pp. 1695-1697
  - G. Buschbell, *Reformation und Inquisition in Italien um die Mitte des XVI. Jahrhunderts*, Paderborn, 1910
  - P. Caiazza, *La trattatistica pastorale tra riforma cattolica e controriforma: il "De visitatione et regimine ecclesiarum" di Paolo Fusco (1581)*, in «Campania Sacra», 10, 1979, pp. 131-175
  - *La prassi sinodale nel Seicento: un "buco nero"?*, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», 51, 1997, pp. 61-109
  - M. L. Candau Chacón, *Los delitos y las penas en el mundo eclesiastico sevillano del XVIII*, Sevilla, 1993
  - E. Canobbio, *Preti di montagna nell'alta Lombardia del Quattrocento (Como 1444-1445)*, in AA. VV., *Preti nel Medioevo*, pp. 221-255
  - O. Capitani, *Gregorio VII e la giustizia*, in AA. VV., *La giustizia*, I, pp. 385-421
  - D. Caroli, *La justice pénale ecclésiastique en Russie (XVII<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles)*, in Durand, *Justice pénale*, pp. 113-133
  - L. Carratori Scolaro, *Le visite pastorali della diocesi di Pisa (secoli XV-XX). Inventario e studio*, Pisa, 1996
  - A. Caruso, *Le scritture pergamenacee e cartacee raccolte da Gaetano Mansi*, in «Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana», 2, 1982, pp. 101-121
  - C. Casanova, *Gentiluomini ecclesiastici. Ceti e mobilità sociale nelle legazioni pontificie (secoli XVI-XVIII)*, Bologna, 1999
  - *Don Antonio e i suoi giudici. Storie criminali fra foro*

- laico e foro ecclesiastico (Bologna, fine XVII-metà XVIII), Bologna, 2009
- G. M. Cavalieri, *Galleria de' Sommi Pontefici, Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi dell'Ordine de' Predicatori*, I, Benevento, nella Stamparia Arcivescovile, 1696
- O. Cavalleri, *Visite pastorali e "Relationes ad limina"*, in «Archiva Ecclesiae», 22-23, 1979/80, pp. 99-128
- M. Cavarzere, *La giustizia del Vescovo. I tribunali ecclesiastici della Liguria orientale*, Pisa, 2012
- C. Centa, *Una dinastia episcopale nel Cinquecento: Lorenzo, Tommaso e Filippo Maria Campeggi vescovi di Feltre (1512-1584)*, 2 voll., Roma, 2004
- F. Chabod, *Lo Stato e la vita religiosa a Milano nell'epoca di Carlo V*, Torino, 1971
- Chiesa, chierici, sacerdoti. Clero e seminari in Italia tra XVI e XX secolo*, a cura di M. Sangalli, Roma, 2000
- G. Chittolini, *Stati regionali e istituzioni ecclesiastiche nell'Italia centro-settentrionale del Quattrocento*, in *Storia d'Italia. Annali 9: La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di G. Chittolini e G. Miccoli, Torino, 1986, pp. 149-193
- "Episcopalis Curiae notarius". *Cenni sui notai di Curie vescovili nell'Italia centro-settentrionale alla fine del Medioevo*, in AA. VV., *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, I, Spoleto, 1994, pp. 221-232
- La christianisation des campagnes. Actes du colloque du C.I.H.E.C. (25-27 août 1994) édités sous la direction de J.-P. Massaut et M.-E. Henneau*, 2 vols., Bruxelles-Rome, 1996
- A. Cicerchia, *Giustizia di antico regime. Il Tribunale criminale dell'Auditor Camerae (secc. XVI-XVII)*, tesi di dottorato in Storia politica e sociale dell'Europa moderna e contemporanea presentata nell'a. a. 2009-2010

- presso l'Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata',  
coordinatrice M. Formica
- Le clergé délinquant (XIII<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle)*, sous la direction de B. Garnot, Dijon, 1995
- Clero e società nell'Italia moderna*, a cura di M. Rosa, Roma-Bari, 1992
- S. Comuzzi, *Susanna e il parroco Mirai. Storia di un curato della montagna friulana nell'avanzare della Controriforma*, Verona, 2002
- Il concilio di Trento e il moderno*, a cura di P. Prodi e W. Reinhard, Bologna, 1996
- G. Cozzi, *Giuspatronato del doge e prerogative del primicerio della Cappella ducale di S. Marco (secc. XVI-XVIII). Controversie con i procuratori di S. Marco de supra e i patriarchi di Venezia*, in «Atti dell'Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti», 151, 1992-1993, pp. 1-69
- *Venezia dal Rinascimento all'età barocca*, in *Storia di Venezia. VI. Dal Rinascimento al Barocco*, a cura di G. Cozzi e P. Prodi, Roma, 1994, pp. 3-126
  - *La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, Venezia, 2000
- Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna, 2001
- C. Cristellon, *La carità e l'eros. Il matrimonio, la Chiesa, i suoi giudici nella Venezia del Rinascimento (1420-1545)*, Bologna, 2010
- E. Curzel, *Cappellani e altari nella cattedrale di Trento nel XIV secolo*, in AA. VV., *Preti nel Medioevo*, pp. 125-163
- M. D'Agnesse, *Ecclesiastici e sessualità nella Napoli moderna: i processi di stupro del Tribunale del Cappellano Maggiore*, tesi di laurea discussa nell'a. a.

- 1992-93 presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", relatore G. Romeo
- M. Dalla Misericordia, *La disciplina contrattata. Vescovi e vassalli tra Como e le Alpi nel tardo Medioevo*, Milano, 2000
- *Giudicare con il consenso. Giustizia vescovile, pratiche sociali e potere politico nella diocesi di Como nel tardo Medioevo*, in «Archivio Storico Ticinese», 38, 2001, pp. 179-218, e, in formato digitale, in «Reti Medievali», pp. 1-30
- W. De Boer, *La conquista dell'anima. Fede, disciplina e ordine pubblico nella Milano della Controriforma*, Torino, 2004 (ed. orig. Leiden, 2001)
- 'voce', *Sollecitazione*, in *DSI*, III, pp. 1451-1455
- M. A. De Cristofaro, *Vita religiosa nel Mezzogiorno pretridentino. Vescovi e Capitolo cattedrale a Montepeloso (Irsina) dal 1532 al 1563*, in *Girolamo Seripando e la Chiesa del suo tempo nel V centenario della nascita*, a cura di A. Cestaro, Roma, 1997, pp. 565-597
- S. H. De Franceschi, *Raison d'État et raison d'Église: la France et l'Interdit venitien (1606-1607), aspects diplomatiques et aspects religieux*, Paris, 2009
- A. Del Col, *L'Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo*, Milano, 2005
- 'voce' *Vescovi, Italia*, in *DSI*, III, pp. 1670-1675
- R. De Maio, *Le origini del Seminario di Napoli*, Napoli, 1958
- *Michelangelo e la Controriforma*, Roma-Bari, 1981
- V. De Marco, *L'immunità ecclesiastica nel Regno di Napoli durante il XVII secolo. Il caso delle diocesi di Puglia*, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», 18, 1989, pp. 123-156
- E. Di Rienzo, 'voce' *Genovesi, Marcantonio*, in *DBI*, 53, Roma 1999, pp. 153-154

- Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra Medioevo ed età moderna*, a cura di P. Prodi, Bologna, 1994
- O. Di Simplicio, *Peccato, penitenza, perdono. Siena 1575-1800. La formazione della coscienza nell'Italia moderna*, Milano, 1994
- C. Donati, *La Chiesa di Roma tra antico regime e riforme settecentesche (1675-1760)*, in *Storia d'Italia. Annali 9: La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di G. Chittolini e G. Miccoli, Torino, 1986, pp. 719-766
- *Vescovi e diocesi d'Italia dall'età posttridentina alla caduta dell'Antico regime*, in *Clero e società nell'Italia moderna*, a cura di M. Rosa, Roma-Bari, 1992, pp. 321-389
  - "Ad radicatus submovendum": materiali per una storia dei progetti di riforma giudiziaria durante il pontificato di Innocenzo XII, in *Riforma, religione e politica*, pp. 159-178
- U. Dovere, *Il buon governo del clero. Cultura e religione nella Napoli di Antico Regime*, Roma, 2010
- C. Duggan, *The Becket Dispute and the Criminous Clerks*, in «Bulletin of The Institution of Historical Research», 35, 1962, pp. 1-28
- B. Durand, *Délits privilégiés et délits communs en France: conflits de compétence et batailles de procédure autour du clerc délinquant*, in *Justice pénale*, pp. 37-61
- D. Edigati, *Il ministro censurato: giustizia secolare e diritto di asilo nella Firenze del Seicento*, in «Annali di Storia di Firenze», 2, 2007, p. 115-149
- B. Fassanelli, «Sul modo di fare le diligenze nelle cause di sollecitazione ad turpia». Un dibattito in Sant'Ufficio alle soglie del XX secolo, in «Sul capo dell'Unto del Signore», pp. 133-188
- I. Fernández Terricabras, 'voce' Clero, in *DSI*, I, pp. 342-343

- M. C. Ferrari, *Il vicario arcivescovile Giovan Battista Ferri e la curia milanese alla fine del Quattrocento*, in «Nuova Rivista Storica», 80, 1966, pp. 339-364
- L. Firpo, *I primi processi campanelliani in una ricostruzione unitaria*, in «Giornale critico della filosofia italiana», 20, 1939, pp. 5-43
- M. Firpo, *Artisti, gioiellieri, eretici. Il mondo di Lorenzo Lotto tra Riforma e Controriforma*, Roma-Bari, 2001
- A. Flüchter, *Der Zölibat zwischen Devianz und Norm. Kirchenpolitik und Gemeindealltag in den Herzogtümern Jülich und Berg im 16. und 17. Jahrhundert*, Köln, 2006
- Il fondo Sant'Ufficio dell'Archivio Storico Diocesano di Napoli. Inventario (1549-1647)*, a cura di G. Romeo, numero unico di «Campania Sacra», 34, 2003
- P. Fontana, «*Gente tanto inurbana e temeraria*». *L'occhio del tribunale diocesano genovese su Moneglia*, in *L'Oratorio dei Disciplinanti di Moneglia. Testimonianze di fede e di arte nella storia di una comunità*. Atti del Convegno, Moneglia 10-11 ottobre 2008, a cura di G. Algeri e V. Polonio, Chiavari, 2012, pp. 119-142
- «*Permissione divina*» e «*malitia humana*». *Giudicare i miracoli nella Genova moderna*, in «Sanctorum», 7, 2010, pp. 173-178
- Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo*, a cura di C. Nubola e A. Turchini, Bologna, 1999
- The Formation of Clerical and Confessional Identities in Early Modern Europe*, eds. W. Janse - B. Pitkin, Leiden-London, 2006
- Forme storiche di governo nella Chiesa universale*, a cura di P. Prodi, Bologna, 2003
- M. R. Forster, *The Counter-Reformation in the Villages. Religion and Reform in the Bishopric of Speyer, 1560-1720*, Ithaca-London, 1992

- I. Fosi, *Sudditi, tribunali e giudici nella Roma barocca*, in *Tribunali, giustizia e società*, pp. 19-40
- *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato pontificio in età moderna*, Roma-Bari, 2007
- G. Fragnito, 'voce' *Castelli, Giovanni Battista*, in *DBI*, 21, 1978, pp. 722-726
- *Gli Ordini religiosi tra Riforma e Controriforma, in Clero e società*, pp. 115-205
- *Cinquecento italiano. Religione, cultura e potere dal Rinascimento alla Controriforma*, Bologna, 2011
- F. Gaeta, *Un nunzio pontificio a Venezia nel Cinquecento: Girolamo Aleandro*, Venezia-Roma, 1960
- R. Génestal, *Le Privilegium fori en France, du décret de Gratien à la fin du XIV<sup>e</sup> siècle*, 2 vols., Paris, 1921-1924
- M. C. Giannini, *Tra politica, fiscalità e religione: Filippo II di Spagna e la pubblicazione della bolla "In Coena Domini" (1567-1570)*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 23, 1997, pp. 83-152
- *Politica curiale e mondo dei regolari: per una storia dei cardinali protettori nel Seicento*, in *Religione, conflittualità e cultura. Il clero regolare nell'Europa d'antico regime*, «Cheiron», 43-44, 2005, pp. 241-302
- 'voce' *Pavia*, in *DSI*, III, pp. 1177-1178
- La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, a cura di M. R. Di Simone, Roma, 2011
- Giustizia e criminalità nello Stato pontificio. Ne delicta remaneant impunita*, a cura di M. Calzolari, M. Di Sivo, E. Grantaliano, Roma, 2002
- B. Gordon, *The Protestant Ministry and the Cultures of Rule: The Reformed Zurich Clergy of the Sixteenth Century*, in *The Protestant Clergy*, pp. 137-155
- Grazia e giustizia. Figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea*, a cura di K. Härter e C. Nubola, Bologna, 2011

- G. Greco, *La Chiesa in Italia nell'età moderna*, Roma-Bari, 1999
- E. Grendi, *Per lo studio della storia criminale*, in «Quaderni storici», 44, 1980, pp. 580-627
- A. Groppi, *Il welfare prima del welfare. Assistenza alla vecchiaia e solidarietà tra generazioni a Roma in età moderna*, Roma, 2010
- G. van Gulik – C. Eubel, *Hierarchia catholica medii et recentioris aevi*, III, Monasterii, 1923
- H. Hartmann, *Il vescovo come giudice. La giurisdizione criminale ecclesiastica su crimini di laici nell'alto medioevo (secoli VI-XI)*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 40, 1986, pp. 320-341
- *Probleme des geistlichen Gerichts im 10. und 11. Jahrhundert: Bischöfe und Synoden als Richter im ost-fränkisch-deutschen Reich*, in AA. VV., *La giustizia nell'Alto Medioevo*, II, pp. 631-672
  - *Der Bischof als Richter nach den kirchenrechtlichen Quellen des 4. bis 7. Jahrhunderts*, in AA. VV., *La giustizia nell'Alto Medioevo*, II, pp. 805-837
- R. H. Helmholz, *Crime, Compurgation and the Courts of the Medieval Church*, in «Law and History Review», 1, 1983, pp. 1-26
- A. Holzem, *Katholische Konfession und Kirchenzucht. Handlungsformen und Deliktfelder archidiakonaler Gerichtsbarkeit im 17. und 18. Jahrhundert*, in «Westfälische Forschungen», 45, 1995, pp. 295-332
- *Religion und Lebensformen. Katholische Konfessionalisierung im Sendgericht des Fürstbistums Münster 1570-1800*, Paderborn, 2000
- M. Ingram, *Church Courts, Sex and Marriage in England, 1570-1640*, Cambridge, 1987
- L'Inquisizione del patriarcato di Aquileia e della diocesi di Concordia. Gli atti processuali 1557-1823*, a cura di A. Del Col, Trieste, 2009

- H. Jedin, *Storia del Concilio di Trento*, 5 tomi in 4 voll., Brescia, 1973-1982 (ed. orig. Freiburg im Breisgau, 1949-1975)
- Justice pénale et droits des clercs en Europe (XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles)*, sous la direction de B. Durand, avec la collaboration de M. Lesné-Ferret, Lille, 2005
- S. C. Karant-Nunn, *The Emergence of the Pastoral Family in the German Reformation. The Parsonage as a Site of Socio-religious Change*, in *The Protestant Clergy*, pp. 79-99
- F. Konersmann, *Kirchenvisitation als landesherrliches Kontrollmittel und als Regulativ dörflicher Kommunikation. Das Herzogtum Pfalz-Zweibrücken im 16. und 17. Jahrhundert, in Kriminalitätsgeschichte. Beiträge zur Sozial- und Kulturgeschichte der Vormoderne*, herausgegeben von A. Blauert und G. Schwerhoff, Konstanz, 2000, pp. 603-625
- P. Th. Lang, *Lo studio delle visite pastorali in età moderna. Recenti pubblicazioni in Germania*, in *Fonti ecclesiastiche*, pp. 145-59
- C. Latini, *Il privilegio dell'immunità. Diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordinamento giuridico dell'età moderna*, Milano, 2002
- A. Lauro, *Il giurisdizionalismo pregiannoniano nel regno di Napoli. Problema e bibliografia (1563-1723)*, Roma, 1974
- *Il cardinal Giovan Battista De Luca. Diritto e riforme nello Stato della Chiesa (1676-1683)*, Napoli, 1991
- P. Lopez, *Inquisizione, stampa e censura nel Regno di Napoli tra '500 e '600*, Napoli, 1974
- S. Luperini, *Il gioco dello scandalo. Concubinato, tribunali e comunità nella diocesi di Pisa (1597)*, in *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)* a cura di S. Seidel Menchi e D. Quagliani, Bologna, 2004, pp. 383-415

- M. Maccarrone, «*Cura animarum*» e «*parochialis sacerdos*» nelle costituzioni del IV concilio lateranense (1215). Applicazioni in Italia nel secolo XIII, in AA. VV., *Pievi e parrocchie in Italia nel Basso Medioevo (sec. XIII-XV)*. Atti del VI Convegno di Storia della Chiesa in Italia, Firenze, 21-25 settembre 1981, Roma, 1984, pp. 81-195
- P. Malanima, *L'economia italiana. Dalla crescita medievale alla crescita contemporanea*, Bologna, 2002
- *Italian Urban Population 1300-1861*: database disponibile on line: [www.paolomalanima.it](http://www.paolomalanima.it).
- M. Mancino, *Autorità episcopale ed esenzioni nell'Italia post-tridentina. Note sui rapporti tra il Cappellano Maggiore del Regno di Napoli e gli arcivescovi della Capitale*, in *Munera parva. Studi in onore di Boris Ulianich*, a cura di G. Luongo, II, Napoli, 1999, pp. 251-275.
- *Licentia confitendi. Selezione e controllo dei confessori a Napoli in età moderna*, Roma, 2000
  - *Il costo della predicazione nell'Italia moderna: criteri di finanziamento e dinamiche conflittuali*, in *Chiesa e denaro tra Cinquecento e Settecento: possesso, uso, immagine*, a cura di U. Dovere, Cinisello Balsamo, 2005, pp. 221-279
  - *Governare la criminalità degli ecclesiastici nell'Italia del primo Cinquecento: il caso di Napoli e della Campania*, in «*Studi storici*», 50, 2009, pp. 101-130
  - *La giustizia criminale ecclesiastica nell'Italia del Seicento: linee di tendenza*, in «*Studi storici*», 51, 2010, pp. 1003-1033
- R. A. Marchant, *The Church under the law. Justice, administration and discipline in the diocese of York 1560-1640*, Cambridge, 1969
- G. Marcocci, *Matrimoni omosessuali nella Roma del tardo Cinquecento. Su un passo del «Journal» di Montaigne*, in «*Quaderni storici*», 45, 2010, pp. 107-137

- B. Mariani, *L'attività della curia arcivescovile milanese e l'amministrazione diocesana attraverso l'operato del vicario generale Romano Barni (1474-1477)*, in «Società e Storia», 54, 1991, pp. 769-811
- M. Mathieu, *Le privilège du for en matière criminelle en France à la fin du Moyen Âge (XIV<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles)*, in *Justice pénale*, pp. 27-35
- Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, a cura di S. Seidel Menchi e D. Quaglioni, Bologna, 2002
- G. Mazza, *Streghe, guaritori, istigatori. Casi di Inquisizione diocesana in età moderna*, Roma, 2009
- A. Mazzacane, 'voce' De Luca, Giovanni Battista, in *DBI*, 38, 1990, pp. 340-347
- *Diritto comune e diritti territoriali: il riformismo di G. B. De Luca*, in *Giustizia, potere e corpo sociale nella prima età moderna: argomenti nella letteratura giuridico-politica*, a cura di A. De Benedictis e I. Mattozzi, Bologna, 1994, pp. 73-77
  - U. Mazzone, *Visitatori in Valtellina tra '500 e '600. Visite pastorali, visita apostolica e relationes ad limina*, in «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», 27, 1991, pp. 27-54
  - *I dibattiti tridentini: tecniche di assemblea e di controllo*, in *Il concilio di Trento e il moderno*, pp. 101-136
  - *La visita apostolica come strumento di controllo e governo della Chiesa post-tridentina*, in *Forme storiche di governo*, pp. 143-166
  - *Giovanni Morone legato al concilio di Trento e la clausola del «proponentibus legatis»*, in *Il cardinale Giovanni Morone e l'ultima fase del concilio di Trento*, a cura di M. Firpo e O. Niccoli, Bologna, 2010, pp. 117-141
  - *Governare lo Stato e curare le anime. La Chiesa di Bologna dal Quattrocento alla Rivoluzione francese*, Padova, 2012

- A. K. Mc Hardy, *Church Courts and Criminous Clerks in the Later Middle Ages*, in *Medieval Ecclesiastical Studies in Honour of Dorothy M. Owen*, edited by M. J. Franklin and C. Harper-Bill, Woodbridge, 1995, pp. 165-184
- M. van Melkebeek, *Le procès du clerc Hannekin Meester-Jans: la justice pénale ecclésiastique sur les clercs criminels dans les Pays-Bas méridionaux à la fin du Moyen Âge*, in *Justice pénale*, pp. 151-163
- A. Menniti Ippolito, *Politica e carriera ecclesiastiche nel secolo XVII. I vescovi veneti fra Roma e Venezia*, Bologna, 1993
- «Sudditi di un altro Stato»? Gli ecclesiastici veneziani, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima. VII. La Venezia barocca*, a cura di G. Benzoni e G. Cozzi, Roma, 1997, pp. 325-365
  - 'voce' *Innocenzo XI, beato*, in *Enciclopedia dei papi*, III, Roma, 2000, pp. 368-389
  - *1664. Un anno della Chiesa universale. Saggio sull'attività italiana del papato in età moderna*, Roma, 2011
- D. Menozzi, *Prospettive sinodali nel Settecento*, in «Cristianesimo nella storia», 8, 1987, pp. 115-146
- *L'utilizzazione delle relationes ad limina*, in «Storia e problemi contemporanei», 9, 1992, pp. 135-156
- G. G. Merlo, *Vite di chierici nel Trecento: inchieste nella diocesi di Torino*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 73, 1975, pp. 181-210
- A. Miculian, *La Controriforma in Istria: il concilio di Trento e il ruolo dei gesuiti*, in «Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno», 29, 1999, pp. 200-226
- M. Miele, *Le iniziative pastorali di Feliciano Ninguarda nella diocesi di Sant'Agata dei Goti (1583-1588)*, in *Feliciano Ninguarda riformatore cattolico*, a cura di G. Perrotti e S. Xeres, Sondrio, 1999, pp. 109-160

- *Giordano Bruno: i documenti napoletani*, in «Bruniana e Campanelliana», 9, 2003, pp. 159-203
- *La riforma dei monasteri femminili di Salerno nella seconda metà del Cinquecento*, in «Campania Sacra», 36, 2005, pp. 9-40
- Misericordie. Conversioni sotto il patibolo tra Medioevo ed età moderna*, a cura di A. Prosperi, Pisa, 2007
- C. Morris, *The papal monarchy: the Western church from 1050 to 1250*, Oxford, 1989
- M. T. Napoli, 'voce' *Follerio* in *DBI*, 48, 1997, pp. 560-562
- O. Niccoli, *Rinascimento anticlericale*, Roma-Bari, 2005
- *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari, 2007
- M. A. Noto, *Viva la Chiesa, mora il Tiranno. Il sovrano, la legge, la comunità e i ribelli (Benevento 1566)*, Napoli, 2010
- C. Nubola, C., *Conoscere per governare. La diocesi di Trento nella visita pastorale di Ludovico Madruzzo (1579-1581)*, Bologna, 1993
- *Visite pastorali fra Chiesa e Stato nei secoli XVI e XVII*, in *Il concilio di Trento e il moderno*, pp. 383-413
- R. B. Outhwaite, *The Rise and Fall of the English ecclesiastical courts, 1500-1800*, Cambridge, 2006
- S. Pagano, *Il processo di Endimio Calandra e l'inquisizione a Mantova nel 1567-1568*, Città del Vaticano, 1991
- 'voce' *In Coena Domini*, in *DSI*, II, pp. 774-775
- J. P. Paiva, *A administração diocesana e a presença da Igreja. O caso da diocese de Coimbra nos séculos XVII e XVIII*, in «Lusitania Sacra», 2ª série, 3, 1991, pp. 71-110
- *Baluartes da fé e da disciplina. O enlace entre a Inquisição e os bispos em Portugal (1536-1739)*, Coimbra, 2011

- P. Palmieri, *Il lento tramonto del Sant'Uffizio. La giustizia ecclesiastica nel Regno di Napoli durante il secolo XVIII*, in «Rivista storica italiana», 123/1, 2011, pp. 26-70
- F. Palomo, 'voce' *Missioni*, in *DSI*, 2, pp. 1049-1052
- H. Parish, *Clerical Celibacy in the West: c. 1100-1700*, Aldershot, 2010
- L. von Pastor, *Storia dei Papi nel periodo del Rinascimento: dall'elezione di Pio II alla morte di Sisto IV*, Roma, 1942
- E. Peverada, *La visita pastorale del vescovo Francesco Dal Legname a Ferrara (1447-1450)*, Ferrara, 1982
- U. Pfeiffer, *Untersuchungen zu den Anfängen der päpstlichen Delegationsgerichtsbarkeit im 13. Jahrhundert*. Edition und diplomatisch-kanonistische Auswertung zweier Vorläufersammlungen der Vulgataredaktion des *Formularium audientie litterarum contradictarum*, Città del Vaticano. 2011
- Pio V nella società e nella politica del suo tempo*, a cura di M. Guasco e A. Torre, Bologna, 2005
- C. Povolo, *Giovan Maria Bertolli, l'ascesa di un giurista nella Venezia della seconda metà del Seicento*, in *300 anni di Bertoliana. Dal passato un progetto per il futuro*, I, Vicenza, 2008, pp. 19-51
- *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, a cura di C. Povolo, Bologna, 2007
- P. Prodi, *Chiesa e società*, in *Storia di Venezia. VI. Dal Rinascimento al Barocco*, a cura di G. Cozzi e P. Prodi, Roma, 1994, pp. 305-339
- *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, 2000
- A. Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori e missionari*, Torino, 1996

- The Protestant Clergy of Early Modern Europe*, edited by C. Scott Dixon and L. Schorn-Schütte, Basingstoke, 2003
- H. Puff, *Localizing Sodomy: The "Priest and Sodomite" in Pre-Reformation Germany and Switzerland*, in «Journal of the History of Sexuality», 8/2, 1997, pp. 165-195
- E. Put, *Justice pénale et pouvoir disciplinaire: Les évêques et le privilège du for dans les Pays-Bas méridionaux, la principauté de Liège et l'Angleterre*, in *Justice pénale*, pp. 101-112
- C. Quaranta, *Marcello II Cervini (1501-1555). Riforma della Chiesa, concilio, Inquisizione*, Bologna, 2010
- J. Ramos de Carvalho, *A jurisdição episcopal sobre leigos em matéria de pecados públicos: as visitas pastorais e o comportamento moral das populações portuguesas de Antigo Regime*, in «Revista Portuguesa de História», 24, 1988, pp. 121-163
- A. M. Rao, *L'amaro della feudalità'. La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700*, Napoli, 1984
- N. Raponi, *Visite apostoliche post-tridentine nello Stato pontificio*, in «Studia picena», 61, 1996, pp. 235-284
- W. Reinhard, *La storia dello stato moderno*, Bologna, 2010 (ed. orig. München, 2007)
- H. Ribeiro da Silva, *O clero catedralício português e os equilíbrios sociais do poder (1564-1670)*, Lisboa, 2013
- F. Ricciardi Celsi, *Le Relationes ad limina. Aspetti della esperienza storica di un istituto canonistico*, Torino, 2005
- Riforma, religione e politica durante il pontificato di Innocenzo XII (1691-1700)*. Atti del Convegno di Studio (Lecce 11-13 dicembre 1991) a cura di B. Pellegrino, Galatina, 1994
- G. Romeo, *Una città, due Inquisizioni: l'anomalia del Sant'Ufficio a Napoli nel tardo '500*, in «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», 24, 1988, pp. 43-67

- *Inquisitori, esorcisti e streghe nell'Italia della Controriforma*, Firenze, 1990
  - *Aspettando il boia. Condannati a morte, confortatori e inquisitori nella Napoli della Controriforma*, Firenze, 1993
  - *Note sull'Inquisizione romana tra il 1557 e il 1561*, in «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», 36, 2000, pp. 115-141.
  - *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, Roma-Bari, 2002
  - *Confesseurs et inquisiteurs dans l'Italie moderne: un bilan*, in «Revue de l'histoire des religions», 220, 2003, pp. 153-165
  - *La Congregazione dei Vescovi e Regolari e i visitatori apostolici nell'Italia post-tridentina: un primo bilancio*, in *Per il Cinquecento religioso italiano. Clero, cultura e società*, a cura di M. Sangalli, II, Roma, 2003, pp. 607-614
  - *Amori proibiti. I concubini tra Chiesa e Inquisizione*, Roma-Bari, 2008
  - *Chiesa e Inquisizione nella Puglia del tardo Cinquecento*, in *Cultura e società a Bitonto e in Puglia nell'età del Rinascimento. Atti del VI Convegno Nazionale di Studi*, Bitonto, 19-21 dicembre 2007, a cura di S. Milillo, I, Galatina, 2009, pp. 97-107
  - *Confessione dei peccati e confessori nell'Italia della Controriforma: cosa dire del Seicento?*, in «Studi storici», 51, 2010, pp. 967-1002
  - *Il celibato del clero nell'Occidente medievale e moderno*, in «Studi storici», 52, 2011, pp. 765-776
- M. Rosa, *La Chiesa meridionale nell'età della Controriforma*, in *Storia d'Italia. Annali 9: La Chiesa e il potere politico*, pp. 291-345
- *Clero cattolico e società europea nell'età moderna*, Roma-Bari, 2006
- G. Roselli, *L'archivio della Nunziatura di Venezia. Sezione*

- 2<sup>a</sup> (1550-1797). *Inventario*, Città del Vaticano, 1998
- F. Rurale, *Monaci, frati, chierici. Gli Ordini religiosi in età moderna*, Roma, 2008
- R. Rusconi, *Gli Ordini religiosi maschili dalla Contro-riforma alle soppressioni settecentesche. Cultura, predicazione, missioni*, in *Clero e società*, pp. 207-274
- G. Santoncini, *Il groviglio giurisdizionale dello Stato Ecclesiastico prima dell'occupazione francese*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 20, 1994, pp. 63-12
- M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Roma-Bari, 2002, pp. 163-205
- P. Scaramella, *Le lettere della Congregazione del Sant'Ufficio ai tribunali di fede di Napoli 1563-1625*, Trieste, 2001
- B. Schimmelpfennig, *Zölibat und Lage der "Priester-söhne" vom 11. bis 14. Jahrhundert*, in «Historische Zeitschrift», 227, 1978, pp. 1-44
- *Ex fornicatione nati. Studies on the position of priests' sons from the Twelfth to the Fourteenth Century*, in «Studies in Medieval and Renaissance History», 2, 1980, pp. 3-50
  - *Die Degradation von Klerikern im späten Mittelalter*, in «Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte», 34, 1982, pp. 305-323
- M. Schlitt, *Painting, Criticism, and Michelangelo's «Last Judgment» in the Age of the Counter-Reformation*, in *Michelangelo's Last Judgment*, ed. by M. B. Hall, Cambridge, 2005, pp. 113-149
- L. Sciascia, *Morte dell'inquisitore*, Milano, 2003 (ed. orig. Bari, 1964)
- R. W. Scribner, *Per il popolo dei semplici. Propaganda popolare nella Riforma tedesca*, Milano, 2008 (ed. orig. Cambridge, 1981)

- D. Sella, *Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa*, in D. Sella-C. Capra, *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, in *Storia di Milano*, XI, Torino, 1984, pp. 61-102
- G. Signorotto, *Lo Squadrone volante. I cardinali 'liberi' e la politica europea nella seconda metà del XVII secolo*, in *La Corte di Roma tra Cinque e Seicento «Teatro» della politica europea*, a cura di G. Signorotto e M. A. Visceglia, Roma, 1998, pp. 93-138
- M. T. Silvestrini, *La politica della religione. Il governo ecclesiastico nello Stato sabaudo del XVIII secolo*, Firenze, 1997
- Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (secoli XIV-XVIII)*, a cura di G. Cozzi, Roma, 1980
- R. L. Storey, *Malicious Indictments of Clergy in the Fifteenth Century*, in *Medieval Ecclesiastical Studies in Honour of Dorothy M. Owen*, ed. by M. J. Franklin and C. Harper-Bill, Woodbridge, 1995, pp. 221-240
- T. Storey, *Carnal Commerce in Counter-Reformation Rome*, Cambridge, 2008
- Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVIII)*, a cura di P. Broggio e M. P. Paoli, Roma, 2011
- «Sul capo dell'Unto del Signore». *Giustizia ecclesiastica e criminalità del clero tra repressione dei reati e tutela delle immunità. Procedure e processi, diritto e pena (secoli XVII-XX)*, a cura di B. Fassanelli, «Ricerche di storia sociale e religiosa», 81, 2012
- R. N. Swanson, *Before the Protestant Clergy: The Construction and Deconstruction of Medieval Priesthood*, in *The Protestant Clergy*, pp. 39-59
- S. Tabacchi, *Le riforme giudiziarie nella Roma di fine Seicento*, in *Tribunali, giustizia e società*, pp. 155-174.
- V. Tabbagh, *Croyances et comportements du clergé paroissial en France du Nord à la fin du Moyen Age*, in *Le clergé délinquant*, pp. 13-64

- E. Taddia, *Histoire d'archives: une célébrité douteuse à Gênes au XVI<sup>e</sup> siècle, au défi des pouvoirs civils et religieux*, in *Mémoire et subjectivité (XIV<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècle): l'entrelacement de memoria, fama et historia*. Études réunies par D. de Courcelles, Paris, 2006, pp. 77-87
- J. Tedeschi, *Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione romana*, Milano, 1991
- Tempus ludendi. Chiesa e ludicità nella società tardo-medievale (secoli XII-XIV)*, «Ludica», annata 2007-8
- P. Timbal Duclaux de Martin, *Le droit d'asile*, Paris, 1939
- Tommaso Campanella e la congiura di Calabria*. Atti del Convegno di Stilo (18-19 novembre 1999), a cura di G. Ernst, Stilo, 2001
- S. Tramontin, *La visita apostolica del 1581 a Venezia*, in «Studi veneziani», 9, 1967, pp. 453-533
- Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, a cura di S. Seidel Menchi e D. Quagliani, Bologna, 2004
- G. Trebbi, *Il processo stracciato. Interventi veneziani di metà Seicento in materia di confessione e Sant'Ufficio*, in «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Classe di Scienze Morali, Lettere ed Arti», 161, 2002/3, pp. 115-123
- I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, a cura di S. Seidel Menchi e D. Quagliani, Bologna, 2007
- Tribunali, giustizia e società nella Roma del Cinque-Seicento*, a cura di I. Fosi, «Roma moderna e contemporanea», 5, 1997.
- C. Troccoli, *La Riforma tridentina nella diocesi di Capaccio (1564-1609)*, Napoli, 1994
- A. Turchini, *La visita come strumento di governo del territorio*, in *Il concilio di Trento e il moderno*, pp. 335-382
- *Monumenta borromaica II. Milano inquisita. Inchieste di Carlo Borromeo sulla città e diocesi. 1574-1584*, Cesena, 2010

- M. Venard, *Le visite pastorali francesi dal XVI al XVIII secolo*, in *Le visite pastorali. Analisi di una fonte*, a cura di U. Mazzone e A. Turchini, Bologna, 1985, pp. 13-55
- F. Venturi, *Settecento riformatore II. La Chiesa e la repubblica dentro i loro limiti 1758-1774*, Torino, 1976
- Il vescovo, il clero, il popolo. Atti della visita personale di Feliciano Ninguarda alle pievi comasche sotto gli Svizzeri nel 1591*, a cura di S. Bianconi e B. Schwarz, Locarno, 1991
- P. Villani, *La visita apostolica di Tommaso Orfini nel regno di Napoli (1565-1568). Documenti per la storia dell'applicazione del Concilio di Trento*, in «Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea», 8, 1956, pp. 3-79
- *Origine e carattere della Nunziatura di Napoli (1523-1569)*, in «Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'Età moderna e contemporanea», 9-10, 1957-1958, pp. 285-539
- G. Vismara, *La giurisdizione civile dei vescovi (I-IX secolo)*, Milano, 1995
- M. E. Wiesner Hanks, *Christianity and Sexuality in the Early Modern World. Regulating Desire, Reforming Practice*, London, 2000
- R. Zarro, *Note sul tribunale criminale vescovile della diocesi di Telese (1579-1699)*, in «Campania Sacra», 25, 1994, pp. 45-54



Con questa ricca antologia di fonti, in larga misura inedite, Michele Mancino e Giovanni Romeo aggiungono un nuovo tassello al progetto di ricerca che ha trovato la prima espressione in un libro recente (*Clero criminale. L'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della Controriforma*, Laterza, Roma-Bari, 2013<sup>4</sup>). I due volumi documentano con ampiezza di orizzonti come il progetto tridentino di una lotta incisiva ai crimini comuni del clero fu affossato subito, già nel corso del Cinquecento. La Curia romana badò soprattutto a riaffermare il diritto degli ecclesiastici delinquenti di essere giudicati solo da tribunali della Chiesa, a tutela dell'onore del clero: una strategia perseguita con lucidità e costanza, che conferisce un'inattesa profondità storica anche alle recenti vicende delle vittime dei preti pedofili.

Michele Mancino e Giovanni Romeo insegnano Storia moderna nella Università degli Studi di Napoli Federico II e si interessano entrambi, da molteplici punti di vista, di storia della Controriforma, con particolare riferimento all'Italia.

